2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 gennaio 2020** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1839 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 per quanto riguarda la determinazione e la comunicazione dei valori di CO2 WLTP per determinate categorie di veicoli commerciali leggeri nuovi e adegua i dati di input per lo strumento di correlazione (19CE2464) ..... *Pag.* 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per quanto riguarda la comunicazione dei valori di CO2 della WLTP per determinate categorie di autovetture nuove e l'adeguamento dei dati di input per lo strumento di correlazione (19CE2465) ..... *Pag.* 9

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1841 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» (DOP) (19CE2466) ..... *Pag.* 15

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (19CE2467) ..... *Pag.* 20

Decisione (UE) 2019/1843 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (19CE2468) ..... *Pag.* 25

Pubblicati nel n. L 282 del 4 novembre 2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844 della Commissione del 22 ottobre 2019 che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET» (19CE2469) ..... *Pag.* 35

Direttiva Delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore (19CE2470) ..... *Pag.* 72

Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione (19CE2471) ..... *Pag.* 75

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1847 della Commissione del 31 luglio 2019 che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili [notificata con il numero C(2019)5438] (19CE2472) ..... *Pag.* 77

Decisione (UE) 2019/1848 della banca centrale europea del 29 ottobre 2019 che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32) (19CE2473) ..... *Pag.* 90

Indirizzo (UE) 2019/1849 della Banca centrale europea del 4 ottobre 2019 che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30) (19CE2474) ..... *Pag.* 97

Regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale (19CE2475) ..... *Pag.* 105

Pubblicati nel n. L 283 del 5 novembre 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione del 28 maggio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (19CE2476) ..... *Pag.* 128

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1852 della Commissione del 30 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Gall del Penedès» (IGP) (19CE2477) ..... *Pag.* 133

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1853 della Commissione del 5 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (19CE2478) ..... *Pag.* 134

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1854 della Commissione del 29 ottobre 2019 che costituisce l'Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC) [notificata con il numero C(2019) 7612] (19CE2479) ..... *Pag.* 136

Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1855 della Commissione del 5 novembre 2019 recante modifica della decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (19CE2480) ..... *Pag.* 141

Pubblicati nel n. L 285 del 6 novembre 2019

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1856 Della Commissione del 31 ottobre 2019 relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Izsáki Arany Sárfehér» (DOP)] (19CE2481) ..... *Pag.* 145

Regolamento (UE) 2019/1857 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (19CE2482) ..... *Pag.* 147

Regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (19CE2483) ..... *Pag.* 151

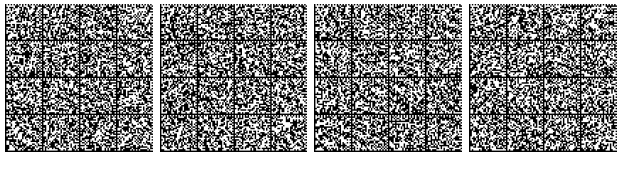

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati (19CE2484) ..... *Pag.* 154

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1860 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (19CE2485) ..... *Pag.* 157

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1861 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 al fine di chiarire se l'ambito di applicazione di tale decisione di esecuzione comprende i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) (19CE2486) ..... *Pag.* 159

Decisione (UE) 2019/1862 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di alcuni loro diritti nell'ambito del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel regime dell'Unione mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (19CE2487) ..... *Pag.* 161

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate per le macchine dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (19CE2488) ..... *Pag.* 169

Pubblicati nel n. L 286 del 7 novembre 2019

Decisione (UE) 2019/1864 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di letteretra l'Unione europea e la Confederazione svizzeranel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite (19CE2489) ..... *Pag.* 174

Regolamento delegato (UE) 2019/1865 della Commissione del 6 giugno 2019 che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (19CE2490) ..... *Pag.* 176

Regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione del 3 luglio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell'esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell'esenzione prevista al suddetto articolo (19CE2491) ..... *Pag.* 177

Regolamento delegato (UE) 2019/1867 della Commissione del 28 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario (19CE2492) ..... *Pag.* 179

Regolamento delegato (UE) 2019/1868 della Commissione del 28 agosto 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19CE2493) ..... *Pag.* 182

Regolamento (UE) 2019/1869 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica e rettifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di determinate sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (19CE2494) ..... *Pag.* 205

Regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari (19CE2495) ..... *Pag.* 210

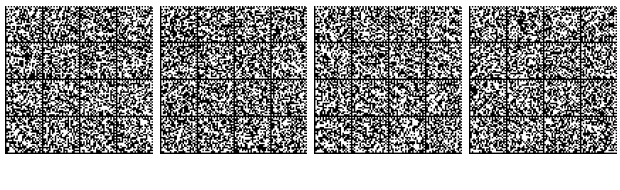

Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione del 7 novembre 2019 relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE (19CE2496)..... *Pag.* 213

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1872 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione (19CE2497)..... *Pag.* 219

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019 relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (19CE2498)..... *Pag.* 222

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1874 della Commissione del 6 novembre 2019 sull'adeguatezza delle autorità competenti della Repubblica popolare cinese in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7854] (19CE2499)..... *Pag.* 227

Pubblicati nel n. L 289 del 8 novembre 2019

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (Gazzetta Ufficiale L 149 del 7 giugno 2019) (19CE2500) ..... *Pag.* 231

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 della Commissione, del 10 ottobre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta Ufficiale L 260 dell'11 ottobre 2019) (19CE2501)..... *Pag.* 232

Pubblicate nel n. L 289 del 8 novembre 2019

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1839 della Commissione

del 31 ottobre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 per quanto riguarda la determinazione e la comunicazione dei valori di CO_2 WLTP per determinate categorie di veicoli commerciali leggeri nuovi e adegua i dati di input per lo strumento di correlazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) I veicoli commerciali leggeri per i quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e successivamente estesa a norma dell'articolo 2, quarto comma, del medesimo regolamento, possono essere immessi sul mercato nel 2020 in quanto tali, e fino a giugno 2022 in quanto veicoli di fine serie; i relativi valori delle emissioni di CO_2 sono determinati conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC).

(2) È opportuno tuttavia che le emissioni di questi veicoli siano adeguatamente contabilizzate nel calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni di CO_2 stabiliti per i costruttori dal 2021 al 2024 anche ai fini della verifica della conformità a tali obiettivi nel 2021 e nel 2022, a norma dell'allegato I, parte B, punti da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 ([4]) della Commissione stabilisce una metodologia per la correlazione dei valori delle emissioni di CO_2 NEDC e di quelli determinati conformemente alla procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ([5]). È pertanto opportuno precisare nel regolamento (UE) 2017/1152 quali valori di emissioni di CO_2 WLTP dovrebbero essere attribuiti a questo gruppo specifico di veicoli commerciali leggeri, al fine di garantire che questi valori siano quanto più possibile vicini ai valori delle emissioni di CO_2 che, a decorrere dal 1º gennaio 2021, dovranno essere determinati per questo gruppo di veicoli, a norma dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione ([6]).

([1]) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
([3]) Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 44).
([5]) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1º giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(4) Il regolamento (UE) 2019/631 stabilisce che, per i veicoli commerciali leggeri nuovi, gli obiettivi in termini di emissioni di CO_2 del parco veicoli dell'Unione per il 2025 e il 2030 sono calcolati sulla base delle emissioni di CO_2 misurate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione relative ai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2020 (di seguito «i valori delle emissioni di CO_2 misurate»).

(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 definisce le regole relative al calcolo e alla comunicazione da parte dei costruttori dei valori delle emissioni di CO_2 misurate. È necessario tuttavia precisare ulteriormente come devono essere determinati tali valori, in particolare, per quanto riguarda i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) e i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV).

(6) Occorre inoltre precisare il modo in cui i valori delle emissioni di CO_2 misurate devono essere determinati quando sono effettuate varie prove delle emissioni di CO_2 ai fini dell'omologazione.

(7) Data la complessità dell'adeguamento dello strumento di correlazione alle tecnologie di questi tipi di veicoli, è opportuno che la correlazione delle emissioni di CO_2 dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV sia effettuata sulla base di prove fisiche sui veicoli e non sulla base di simulazioni effettuate con lo strumento di correlazione. Al fine di garantire un'adeguata verifica dei risultati della correlazione, i dati delle prove tecniche relative a tali veicoli dovrebbero essere trasmessi alla Commissione secondo le stesse modalità utilizzate per i dati relativi ai veicoli convenzionali.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per i veicoli di fine serie di cui all'articolo 27 della direttiva 2007/46/CE, e per i veicoli di categoria N1 con una massa di riferimento compresa tra 2 380 e 2 610 kg per i quali, riguardo ai loro motori, le omologazioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 sono state estese, conformemente all'articolo 2, quarto comma, di tale regolamento («veicoli di categoria N1 derivati da veicoli pesanti»), i valori CO_2 NEDC misurati e, se disponibili, i valori CO_2 NEDC.»;

(2) L'articolo 4 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo 1 *bis* seguente:

«1 *bis* Per i veicoli di categoria N1 derivati da veicoli pesanti immatricolati nel 2020 i cui valori delle emissioni di CO_2 sono stati determinati conformemente al regolamento UNECE n. 101, di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011 nella sua versione del 31 gennaio 2014, si applica quanto segue:

a) Se entro il 31 dicembre 2020 è concessa un'estensione dell'omologazione a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 e se il valore di CO_2 WLTP è stato determinato conformemente al regolamento (UE) 2017/1151, in combinato disposto con l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011, detto valore di CO_2 WLTP è attribuito al veicolo di categoria N1 derivato da veicoli pesanti immatricolato nel 2020, purché il codice del tipo, della variante e della versione di tale veicolo sia uguale a quello riportato nel certificato di omologazione dell'estensione in questione.

Il costruttore trasmette alla Commissione, entro il 28 febbraio 2021, una copia del certificato di conformità di ciascun veicolo di cui al presente punto:

i) numero di identificazione del veicolo;

ii) codice del tipo, della variante e della versione;

iii) numero di omologazione, compreso il numero di estensione;

iv) una copia del certificato di omologazione.

(6) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).

b) Se l'omologazione a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 non è estesa entro il 31 dicembre 2020, a ciascun veicolo di categoria N1 derivato da veicoli pesanti considerato è attribuito il valore CO_2 WLTP seguente:

$$\mathrm{WLTP_{CO2}} = NEDC_{ind} \times \left(\frac{WLTP_{2020}}{NEDC_{2020}}\right)$$

in cui,

$NEDC_{ind}$	è il valore di CO_2 NEDC misurato del singolo veicolo nel 2020;
$NEDC_{2020}$	sono le emissioni specifiche medie di CO_2 del costruttore nel 2020, determinate a norma del presente regolamento, calcolate conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (UE) 2019/631, senza tener conto dei risparmi di CO_2 derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 dello stesso regolamento;
$WLTP_{2020}$	sono le emissioni specifiche medie di CO_2 del costruttore nel 2020, determinate a norma del regolamento (UE) 2017/1151 o della lettera a) del presente paragrafo, calcolate conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (UE) 2019/631, senza tener conto dei risparmi di CO_2 derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 dello stesso regolamento.

I valori $NEDC_{2020}$ e $WLTP_{2020}$ includono solo i veicoli il cui valore CO_2 WLTP è determinato a norma del regolamento (UE) 2017/1151 o della lettera a) del presente paragrafo.

Il costruttore trasmette alla Commissione, entro il 28 febbraio 2021, una copia del certificato di conformità di ciascun veicolo di cui al presente punto.

Se il costruttore non fornisce le informazioni e i documenti di cui alle lettere a) e b), il valore CO_2 WLTP per i veicoli considerati è attribuito a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.»

b) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda i veicoli di fine serie che non sono stati omologati a norma del regolamento (UE) 2017/1151 ma che sono immatricolati nel 2020, i seguenti valori di CO_2 WLTP vengono attribuiti a ciascun veicolo immatricolato:»

ii) è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda i veicoli di fine serie immatricolati nel 2021 e nel 2022, i valori di CO_2 WLTP da attribuire a ciascuno di questi veicoli sono quelli determinati conformemente al paragrafo 1 *bis*, lettera b), del presente articolo.»

(3) L'articolo 6 *bis* è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«I costruttori calcolano le emissioni di CO_2 in ciclo misto o, se del caso, le emissioni di CO_2 in ciclo misto ponderate, definite come $M_{CO2,\ misurate}$, per ogni veicolo commerciale leggero immatricolato nel 2020 mediante le equazioni seguenti:

a) per i veicoli dotati esclusivamente di motori a combustione interna:

l'equazione che consente di calcolare $M_{CO2\text{-}ind}$, di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui i termini $M_{CO2\text{-}H}$ e $M_{CO2\text{-}L}$, per la famiglia di interpolazione considerata, sono sostituiti dai valori $M_{CO2,C,5}$ (ciclo misto) tratti dalle voci 2.5.1.1.3 (veicolo H) e 2.5.1.2.3 (veicolo L) del certificato di omologazione CE, conformemente al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151;

b) per i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV):

l'equazione: $M_{CO2\text{-}misurate} = M_{CO2\text{-}L,C,5} + K_{ind} \times (M_{CO2\text{-}H,C,5} - M_{CO2\text{-}L,C,5})$

in cui,

$M_{CO2\text{-}L,C,5}$	è il valore $M_{CO2,C,5}$ (ciclo misto) per la famiglia di interpolazione considerata, tratto dalla voce 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE, conformemente al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151;
K_{ind}	è il coefficiente di interpolazione del singolo veicolo considerato nel ciclo di prova WLTP applicabile, come specificato all'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.5.3, del regolamento (UE) 2017/1151;

$M_{CO2\text{-}H,C,5}$ è il valore $M_{CO2,C,5}$ (ciclo misto) per la famiglia di interpolazione considerata, tratto dalla voce 2.5.1.1.3 del certificato di omologazione CE, conformemente al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151.

c) Per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV):

l'equazione: $M_{CO2\text{-}misurate} = M_{CO2\text{-}L,C,5} + K_{ind} \times (M_{CO2\text{-}H,C,5} - M_{CO2\text{-}L,C,5})$

in cui

$M_{CO2\text{-}L,C,5}$, $M_{CO2\text{-}H,C,5}$ per la famiglia di interpolazione considerata, sono determinati secondo la formula di cui all'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui il termine $M_{i,CDj}$ è sostituito dal valore $M_{CO2,CD}$ (ciclo misto) tratto dalla voce 2.5.3.2 del certificato di omologazione CE per i veicoli H o L, a seconda dei casi, e il termine $M_{i,CS}$ è sostituito dal valore $M_{CO2,C,5}$ (ciclo misto) tratto dalla voce 2.5.3.1 del certificato di omologazione CE per i veicoli H, L o M, a seconda dei casi;

K_{ind} è il coefficiente di interpolazione del singolo veicolo considerato nel ciclo di prova WLTP applicabile, a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.5.3, del regolamento (UE) 2017/1151.

b) è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

«1 *bis* Qualora alle voci 2.5.1.1.3., 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 o 2.5.3.2 di un certificato di omologazione CE siano riportati più valori di misurazione, ai fini della presente disposizione i valori $M_{CO2,C,5}$ o $M_{CO2,CD}$, di cui al paragrafo 1, sono determinati nel modo seguente:

a) nel caso di una sola misurazione: il valore in ciclo misto riportato per la prova 1;

b) nel caso di due misurazioni: la media dei due valori in ciclo misto riportati per le prove 1 e 2;

c) nel caso di tre misurazioni: la media dei tre valori in ciclo misto riportati per le prove 1, 2 e 3.»;

(4) L'allegato I è così modificato:

a) al punto 2.1, l'ultima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) e i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV), i valori CO_2 NEDC da utilizzare come riferimento ai fini della sezione 3 sono determinati mediante prove fisiche sul veicolo e non sulla base di simulazioni effettuate con lo strumento di correlazione. Le misurazioni fisiche sono effettuate conformemente alle disposizioni pertinenti relative alle prove fisiche sul veicolo di cui al presente allegato. I dati di input per le prove fisiche sul veicolo sono determinati e trasmessi all'autorità di omologazione o, se del caso, al servizio tecnico, conformemente al punto 2.4.»;

b) al punto 2.2 *bis*, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) La correzione dei risultati delle prove WLTP per le emissioni massiche di CO_2 a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, e dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151, si applica a tutti questi risultati di prova, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, punto 3.4.4, lettera a), e all'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, lettera a), di detto regolamento;»;

c) al punto 2.4, la tabella 1 è così modificata:

i) alla voce 24, il testo nella seconda colonna sotto «Parametri di input per lo strumento di correlazione» è sostituito da «Capacità della batteria di servizio»;

ii) le voci da 38 a 41 sono sostituite dalle voci seguenti

38	Valore CO_2 WLTP fase 1 (valore in modalità *charge-sustaining* nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)	gCO_2/km	voce 2.1.1.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151 Allegato I, appendice 8 *bis*,	*Valore $M_{CO2,p,1}$ misurato non corretto della fase bassa*
39	Valore CO_2 WLTP fase 2 (valore in modalità *charge-sustaining* nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)	gCO_2/km	Idem	*Valore $M_{CO2,p,1}$ misurato non corretto della fase media*

40	Valore CO_2 WLTP fase 3 (valore in modalità *charge-sustaining* nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)	gCO_2/km	Idem	*Valore $M_{CO2,p,1}$ misurato non corretto della fase alta*
41	Valore CO_2 WLTP fase 4 (valore in modalità *charge-sustaining* nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)	gCO_2/km	Idem	*Valore $M_{CO2,p,1}$ misurato non corretto della fase altissima*

iii) alla voce 60, il testo nella seconda colonna sotto «Parametri di input per lo strumento di correlazione» è sostituito da «Corrente dell'alternatore WLTP (convertitore CC/CC - lato bassa tensione - per veicoli NOVC e OVC-HEV)»;

iv) alla voce 61, il testo nella seconda colonna sotto «Parametri di input per lo strumento di correlazione» è sostituito da «Corrente della batteria di servizio»;

v) la voce 75 è soppressa;

vi) la voce 77 è sostituita dalla seguente:

77	Valore CO_2 WLTP misurato e corretto (valore in modalità *charge-sustaining* nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV) per il veicolo H e/o L	g/km	Allegato I, appendice 8 *bis*, voce 2.1.1.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151	*Emissioni di CO_2 in ciclo misto misurate per il veicolo H o L dopo tutte le correzioni applicabili, $M_{CO2,C,5}$. Se si eseguono 2 o 3 prove WLTP, si devono trasmettere tutti i risultati misurati (ad eccezione dei risultati per i veicoli NOVC e OVC-HEV per i quali va fornito solo il valore di omologazione finale).*

vii) sono aggiunte le seguenti voci da 79 a 101:

79	Risultati (ciclo misto) della WLTP per le emissioni di CO_2 in modalità *charge-depleting*	gCO_2/km	Allegato I, appendice 4, punto 2.5.3.2, del regolamento (UE) 2017/1151	*Valori in ciclo misto $M_{CO2,CD}$ delle emissioni massiche di CO_2 in modalità charge-depleting (valori medi nel caso si effettuino 2 o 3 prove) per la prova di tipo I, calcolati conformemente all'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.2, del regolamento (UE) 2017/1151 (solo OVC-HEV)*
80	Emissioni di CO_2 in ciclo misto ponderate in funzione del fattore di utilizzazione WLTP (misurate)	gCO_2/km	Calcolate conformemente all'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151	*Risultati in ciclo misto ponderati e calcolati (misurati) di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento (solo OVC-HEV)*
81	Emissioni di CO_2 in ciclo misto ponderate in funzione del fattore di utilizzazione WLTP (dichiarate)	gCO_2/km	Voce 2.5.3.3 del certificato di omologazione CE	*Risultati in ciclo misto ponderati e calcolati (dichiarati) tratti dalla voce 2.5.3.3 del certificato di omologazione CE (solo OVC-HEV).*
82	Autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica (EAER) WLPT in ciclo misto.	km	Voce 2.5.3.7.2 (EAER) del certificato di omologazione CE	*Autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica in ciclo misto (EAER) (solo OVC-HEV)*
83	Numero indice del ciclo di transizione	—	Allegato I, appendice 8 *bis*, voce 2.1.1.4.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151	*Per i veicoli OVC-HEV indicare il numero indice del ciclo di transizione*

84	Variazione di energia elettrica relativa REECi di ciascuna prova in modalità *charge-depleting*	—	Calcolata conformemente all'allegato XXI, suballegato 8, punto 3.2.4.5.2, del regolamento (UE) 2017/1151	*Indicare il REECi di ciascuna prova in modalità charge-depleting*
85	Emissioni di CO_2 NEDC in modalità *charge-sustaining* (dichiarate, condizione B)	gCO_2/km	Scheda informativa (allegato I, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151) (per NOVC-HEV, voce 3.5.7.2.1; per OVC-HEV, voce 3.5.7.2.2)	*Dichiarazione OEM per i NOVC-HEV: valore di CO_2 NEDC in ciclo misto dichiarato; per gli OVC-HEV: emissioni massiche di CO_2 in ciclo misto dichiarate in modalità charge-sustaining (NEDC, condizione B).*
86	Emissioni di CO_2 NECD in modalità *charge-depleting* (dichiarate, condizione A)	gCO_2/km	Scheda informativa (allegato I, appendice 3, voce 3.5.7.2.3, del regolamento (UE) 2017/1151)	*Emissioni di CO_2 in ciclo misto in modalità charge-depleting, dichiarazione OEM (unicamente OVC-HEV)*
87	Emissioni di CO_2 in ciclo misto NEDC ponderate (dichiarate)	gCO_2/km	Dichiarazione OEM	*Dichiarazione OEM (solo OVC-HEV)*
88	Autonomia elettrica NEDC per i veicoli OVC-HEV (dichiarata)	km	Dichiarazione OEM	*Dichiarazione OEM (solo OVC-HEV)*
89	Fattore K_{CO2} per la correzione in modalità *charge-sustaining*	(g/km)/(Wh/km)	Allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 2.3.2, del regolamento (UE) 2017/1151	*Coefficiente di correzione RCB delle emissioni massiche di CO_2 per i NOVC e gli OVC-HEV*
90	Configurazione del veicolo ibrido (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (*)	—		*Il veicolo è dotato di una macchina elettrica utilizzata per la propulsione del veicolo e la produzione di energia elettrica nella posizione P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4, o una combinazione di queste? Dichiarazione OEM*
91	Potenza di uscita massima di ciascuna macchina elettrica (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (*)	kW	Allegato I, appendice 3, punto 3.3.1.1.1, del regolamento (UE) 2017/1151	*Dichiarazione OEM*
92	Coppia prodotta massima di ciascuna macchina elettrica (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (*)	Nm		*Dichiarazione OEM*
93	Per ciascuna macchina elettrica, il rapporto tra la velocità di rotazione della macchina elettrica e la velocità di rotazione di riferimento (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (*)	—		*Dichiarazione OEM*
94	Capacità del REESS di trazione	Ah	Allegato I, appendice 3, punto 3.3.2.3, del regolamento (UE) 2017/1151	*Dichiarazione OEM*

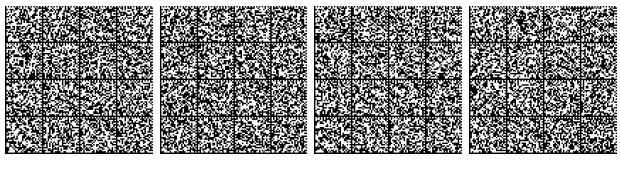

95	Corrente del REESS di trazione	A	Allegato XXI, suballegato 8, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151	*Valori della serie temporale a 20 Hz usati per le prove, ricampionati a 1 Hz*
96	Tipo di tecnologia del REESS di trazione	-	Allegato I, appendice 8 *bis*, punto 1.1.10, delregolamento (UE) 2017/1151	*Dichiarazione OEM*
97	Stato della carica iniziale del REESS di trazione	%		*Dichiarazione OEM*
98	Numero di celle del REESS		Allegato I, appendice 3, punto 3.3.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151	*Dichiarazione OEM*
99	Valore nominale/serie temporale del REESS di trazione	V	Allegato XXI, suballegato 8, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151	*Valori nominali o serie temporali utilizzati per la prova (come minimo 20 Hz)*
100	Funzione di *coasting* (veleggiamento) con motore a regime minimo	—	S/N	*Il veicolo è dotato della funzione di coasting con motore a regime minimo (che consente al motore di funzionare al minimo quando il veicolo avanza per inerzia per risparmiare carburante)?*
101	Funzione di *coasting* (veleggiamento) con motore spento	—	S/N	*Il veicolo è dotato della funzione di coasting a motore spento (che consente al motore di spegnersi quando il veicolo avanza per inerzia per risparmiare carburante)?*

(*) P0: la macchina elettrica è collegata alla cinghia di trasmissione del motore, pertanto la velocità del motore è la velocità di riferimento.
P1: la macchina elettrica è collegata all'albero motore, pertanto la velocità del motore è la velocità di riferimento;
P2: la macchina elettrica è montata direttamente a monte della trasmissione (scatola del cambio o trasmissione a variazione continua) e pertanto la velocità di entrata della trasmissione è la velocità di riferimento;
P2 planetaria: la macchina elettrica è collegata all'ingranaggio di un treno epicicloidale che non è collegato al motore a combustione interna né ai lati di trasmissione finali, in appresso denominato «lato planetario». In questo caso il rapporto di velocità da specificare è il rapporto tra la velocità di rotazione della macchina elettrica e la velocità di rotazione del lato planetario (velocità di riferimento) che riflette l'effetto moltiplicatore/riduttore del riduttore.
P3: la macchina elettrica è posizionata direttamente a monte della trasmissione finale di un asse motore, pertanto la velocità di rotazione in entrata della trasmissione finale è la velocità di riferimento (ciò vale anche per le macchine elettriche collegate all'ingranaggio di un treno epicicloidale sul lato della trasmissione finale). Un veicolo può avere fino a due macchine P3 (una per l'asse anteriore (P3a) e una per l'asse posteriore (P3b)];
P4: la macchina elettrica è posizionata a valle della trasmissione finale, pertanto la velocità della ruota è la velocità di riferimento. Un veicolo può avere fino a 4 motori P4 (uno per ogni ruota, dove P4a indica le ruote anteriori e P4b quelle posteriori).
Le specifiche aggiuntive di questi parametri di input devono essere fornite nel modello di input per lo strumento di correlazione»;

d) al punto 4.2.1.4.2, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Per quanto riguarda la lettera d), quando i coefficienti di resistenza all'avanzamento per la famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento sono stati determinati a norma del punto 2.3.8.2.1, lettera a), i coefficienti di resistenza all'avanzamento di ciascun veicolo possono essere determinati mediante le formule di cui al punto 4.2.1.5, secondo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 4, lettera c), si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

19CE2464

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1840 della Commissione

del 31 ottobre 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per quanto riguarda la comunicazione dei valori di CO_2 della WLTP per determinate categorie di autovetture nuove e l'adeguamento dei dati di input per lo strumento di correlazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) stabilisce che, per quanto riguarda le autovetture nuove, gli obiettivi di emissione di CO_2 del parco di veicoli dell'Unione per il 2025 e il 2030 devono essere calcolati sulla base delle emissioni di CO_2 misurate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1151 ([3]) della Commissione per le autovetture nuove immatricolate nel 2020 (di seguito «i valori delle emissioni di CO_2 misurate»).

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 ([4]) della Commissione stabilisce norme relative al calcolo e alla comunicazione da parte dei costruttori dei valori delle emissioni di CO_2 misurate. È necessario tuttavia precisare ulteriormente come devono essere determinati tali valori, in particolare, per quanto riguarda i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) e i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV).

(3) Occorre inoltre precisare il modo in cui devono essere determinati i valori delle emissioni di CO_2 misurate quando sono effettuate più prove delle emissioni di CO_2 ai fini dell'omologazione.

(4) È opportuno che la correlazione delle emissioni di CO_2 dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV, data la complessità dell'adeguamento dello strumento di correlazione alle tecnologie di questi tipi di veicoli, sia effettuata sulla base di prove fisiche sui veicoli e non di simulazioni effettuate dallo strumento di correlazione. Al fine di garantire un'adeguata verifica dei risultati della correlazione, i dati delle prove tecniche relative a tali veicoli dovrebbero tuttavia essere trasmessi alla Commissione secondo le stesse modalità utilizzate per i dati relativi ai veicoli convenzionali.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

([1]) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
([3]) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1º giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è così modificato:

(1) l'articolo 7 *bis* è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I costruttori calcolano le emissioni di CO_2 in ciclo misto o, se del caso, le emissioni di CO_2 in ciclo misto ponderate, definite come $M_{CO2,\ misurata}$, per ogni autovettura nuova immatricolata nel 2020 secondo le equazioni seguenti:

a) per i veicoli dotati esclusivamente di motori a combustione interna:

l'equazione che consente di calcolare $M_{CO2\text{-}ind}$, di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui i termini $M_{CO2\text{-}H}$ e $M_{CO2\text{-}L}$, per la famiglia di interpolazione considerata, sono sostituiti dai valori $M_{CO2,C,5}$ (ciclo misto) tratti dalle voci 2.5.1.1.3 (veicolo H) e 2.5.1.2.3 (veicolo L) del certificato di omologazione CE, conformemente al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151;

b) per i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV):

l'equazione: $M_{CO2\text{-}misurata} = M_{CO2\text{-}L,C,5} + K_{ind}$ x $(M_{CO2\text{-}H,C,5} - M_{CO2\text{-}L,C,5})$

in cui

$M_{CO2\text{-}L,C,5}$	è il valore $M_{CO2,C,5}$ (ciclo misto) per la famiglia di interpolazione considerata, tratto dalla voce 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE, conformemente al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) n. 2017/1151;
K_{ind}	è il coefficiente di interpolazione del singolo veicolo considerato per il ciclo di prova WLTP applicabile, di cui all'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.5.3, del regolamento (UE) 2017/1151;
$M_{CO2\text{-}H,C,5}$	è il valore $M_{CO2,C,5}$ (ciclo misto) per la famiglia di interpolazione considerata, tratto dalla voce 2.5.1.1.3 del certificato di omologazione CE, conformemente al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) n. 2017/1151.

c) Per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV):

l'equazione: $M_{CO2\text{-}misurata} = M_{CO2\text{-}L,C,5} + K_{ind}$ x $(M_{CO2\text{-}H,C,5} - M_{CO2\text{-}L,C,5})$

in cui

$M_{CO2\text{-}L,C,5}$, $M_{CO2\text{-}H,C,5}$	sono determinati, per la famiglia di interpolazione considerata, secondo la formula di cui all'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui il termine $M_{i,CDj}$ è sostituito dal valore $M_{CO2,CD}$ (ciclo misto) tratto dalla voce 2.5.3.2 per i veicoli H e L, a seconda dei casi, del certificato di omologazione CE, e il termine $M_{i,CS}$ è sostituito dal valore $M_{CO2,C,5}$ (ciclo misto) tratto dalla voce 2.5.3.1 del certificato di omologazione CE per i veicoli H, L, o M, a seconda dei casi;
K_{ind}	è il coefficiente di interpolazione del singolo veicolo considerato per il ciclo di prova WLTP applicabile, come specificato all'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.5.3, del regolamento (UE) 2017/1151.»;

b) è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

«1 *bis* Qualora alle voci 2.5.1.1.3., 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 o 2.5.3.2 di un certificato di omologazione CE sono riportati più valori di misurazione, ai fini della presente disposizione i valori $M_{CO2,C,5}$ o $M_{CO2,CD}$ di cui al paragrafo 1 sono determinati nel modo seguente:

a) nel caso di una sola misurazione: il valore in ciclo misto registrato per la prova 1;

b) nel caso di due misurazioni: la media dei due valori in ciclo misto registrati per le prove 1 e 2;

c) nel caso di tre misurazioni: la media dei tre valori in ciclo misto registrati per le prove 1, 2 e 3.»;

(2) L'allegato I è così modificato:

a) al punto 2.1, l'ultima frase del secondo paragrafo è sostituita dal testo seguente:

«Per quanto riguarda i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) e i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV), i valori di CO_2 NEDC da utilizzare come riferimento ai fini della sezione 3 sono determinati mediante prove fisiche sul veicolo e non mediante simulazioni dello strumento di correlazione. Le misurazioni fisiche sono effettuate conformemente alle disposizioni pertinenti relative alle prove fisiche sul veicolo di cui al presente allegato. I dati di input per le prove fisiche sul veicolo sono determinati e trasmessi all'autorità di omologazione o, se del caso, al servizio tecnico, conformemente al punto 2.4»:

b) al punto 2.2 *bis*, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) La correzione dei risultati delle prove WLTP per le emissioni massiche di CO_2 a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2 e dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151 si applica a tutti questi risultati di prova, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, punto 3.4.4, lettera a), e all'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, lettera a), di detto regolamento;»;

c) al punto 2.4, la tabella 1 è così modificata:

i) alla voce 24, il testo nella seconda colonna sotto «Parametri di input per lo strumento di correlazione» è sostituito da «Capacità della batteria di servizio»;

ii) le voci da 38 a 41 sono sostituite dalle voci seguenti

«38	Valore CO_2 WLTP fase 1 (valore in modalità *charge-sustaining* nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)	gCO_2/km	Allegato I, appendice 8 *bis*, voce 2.1.1.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151	*Valore misurato di* $M_{CO2,p,1}$ *della fase bassa non corretto*
39	Valore CO_2 WLTP fase 2 (valore in modalità *charge-sustaining* nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)	gCO_2/km	Idem	*Valore misurato di* $M_{CO2,p,1}$ *della fase media non corretto*
40	Valore CO_2 WLTP fase 3 (valore in modalità *charge-sustaining* nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)	gCO_2/km	Idem	*Valore misurato di* $M_{CO2,p,1}$ *della fase alta non corretto*
41	Valore CO_2 WLTP fase 4 (valore in modalità *charge-sustaining* nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV)	gCO_2/km	Idem	*Valore misurato di* $M_{CO2,p,1}$ *della fase altissima non corretto*»

iii) alla voce 60, il testo nella seconda colonna sotto «Parametri di input per lo strumento di correlazione» è sostituito da «Corrente dell'alternatore WLTP (convertitore CC/CC - lato bassa tensione - per i veicoli NOVC e OVC-HEV)»;

iv) alla voce 61, il testo nella seconda colonna sotto «Parametri di input per lo strumento di correlazione» è sostituito da «Corrente della batteria di servizio»;

v) la voce 75 è soppressa;

vi) la voce 77 è sostituita dalla seguente:

«77	Valore CO_2 WLTP misurato e corretto (valore in modalità *charge-sustaining* nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV) per il veicolo H e/o L	g/km	Allegato I, appendice 8 *bis*, voce 2.1.1.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151	*Emissioni di* CO_2 *in ciclo misto misurate per i veicoli H e L dopo tutte le correzioni applicabili,* $M_{CO2,C,5}$*. Se si eseguono 2 o 3 prove WLTP, si devono trasmettere tutti i risultati misurati (ad eccezione dei risultati per i veicoli NOVC e OVC-HEV per i quali va fornito solo il valore di omologazione finale).*»

vii) sono aggiunte le seguenti voci da 79 a 101:

«79	Risultati WLTP per il CO_2 in modalità *charge-depleting* (ciclo misto)	gCO_2/km	Allegato I, appendice 4, punto 2.5.3.2, del regolamento (UE) 2017/1151	*Valori in ciclo misto $M_{CO2, CD}$ delle emissioni massiche di CO_2 in modalità charge-depleting (valori medi nel caso si effettuino 2 o 3 prove) per la prova di tipo I, calcolati conformemente all'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.2, del regolamento (UE) 2017/1151 (solo OVC-HEV)*
80	Emissioni di CO_2 in ciclo misto, ponderate in funzione del fattore di utilizzazione WLTP (misurate)	gCO_2/km	Calcolate conformemente all'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151	*Risultati in ciclo misto ponderati e calcolati (misurati) di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento (unicamente OVC-HEV)*
81	Emissioni di CO_2 in ciclo misto, ponderate in funzione del fattore di utilizzazione WLTP (dichiarate)	gCO_2/km	Voce 2.5.3.3 del certificato di omologazione CE	*Risultati in ciclo misto ponderati e calcolati (dichiarati) tratti dalla voce 2.5.3.3 del certificato di omologazione CE (unicamente OVC-HEV).*
82	Autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica (EAER) WLPT in ciclo misto.	km	Voce 2.5.3.7.2 (EAER) del certificato di omologazione CE	*Autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica in ciclo misto (EAER) (solo OVC-HEV)*
83	Numero indice del ciclo di transizione	—	Allegato I, appendice 8 *bis*, voce 2.1.1.4.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151	*per i veicoli OVC-HEV indicare il numero indice del ciclo di transizione*
84	Variazione di energia elettrica relativa REECi di ciascuna prova in modalità *charge-depleting*	—	Calcolata conformemente all'allegato XXI, suballegato 8, punto 3.2.4.5.2, del regolamento (UE) 2017/1151	*Indicare il REECi di ciascuna prova in modalità charge-depleting*
85	Emissioni di CO_2 NEDC in modalità *charge-sustaining* (dichiarate, condizione B)	gCO_2/km	Scheda informativa (allegato I, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151 (per NOVC-HEV, voce 3.5.7.2.1; per OVC-HEV, voce 3.5.7.2.2)	*Dichiarazione OEM per NOVC-HEV: Valore di CO_2 NEDC in ciclo misto dichiarato; per OVC-HEV: emissioni massiche di CO_2 in ciclo misto dichiarate in modalità charge-sustaining (NEDC, condizione B).*
86	Emissioni di CO_2 NECD in modalità *charge-depleting* (dichiarate, condizione A)	gCO_2/km	Scheda informativa (allegato I, appendice 3, voce 3.5.7.2.3, del regolamento (UE) 2017/1151)	*Emissioni di CO_2 in ciclo misto in modalità charge-depleting, dichiarazione OEM (unicamente OVC-HEV)*
87	Emissioni di CO_2 in ciclo misto NEDC ponderate (dichiarate)	gCO_2/km	Dichiarazione OEM	*Dichiarazione OEM (unicamente OVC-HEV)*

88	Autonomia in modalità, elettrica NEDC, per veicoli OVC-HEV (dichiarata)	km	Dichiarazione OEM	*Dichiarazione OEM (unicamente OVC-HEV)*
89	Fattore K_{CO2} per la correzione in modalità *charge-sustaining*	(g/km)/(Wh/km)	Allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 2.3.2, del regolamento (UE) 2017/1151	*Coefficiente di correzione RCB delle emissioni massiche di CO_2 per NOVC e OVC-HEV*
90	Configurazione del veicolo ibrido (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4)***	—		*Il veicolo è dotato di una macchina elettrica utilizzata per la propulsione del veicolo e la produzione di energia elettrica nella posizione P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4, o una combinazione di queste? Dichiarazione OEM*
91	Potenza di uscita massima di ciascuna macchina elettrica (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4)***	kW	Allegato I, appendice 3, punto 3.3.1.1.1, del regolamento (UE) 2017/1151	*Dichiarazione OEM*
92	Coppia prodotta massima di ciascuna macchina elettrica (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4)***	Nm		*Dichiarazione OEM*
93	Per ciascuna macchina elettrica, il rapporto tra la velocità di rotazione della macchina elettrica e la velocità di rotazione di riferimento (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4)***	—		*Dichiarazione OEM*
94	Capacità del REESS di trazione	Ah	Allegato I, appendice 3, punto 3.3.2.3, del regolamento (UE) 2017/1151	*Dichiarazione OEM*
95	Corrente del REESS di trazione	A	Allegato XXI, suballegato 8, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151	*Valori della serie temporale a 20 Hz usati per le prove, ricampionati a 1 Hz*
96	Tipo di tecnologia del REESS di trazione	—	Allegato I, appendice 8 *bis*, punto 1.1.10, del regolamento (UE) 2017/1151	*Dichiarazione OEM*
97	Stato della carica iniziale del REESS di trazione	%		*Dichiarazione OEM*
98	Numero di celle del REESS		Allegato I, appendice 3, punto 3.3.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151	*Dichiarazione OEM*

99	Tensione nominale/ temporale del REESS di trazione	V	Allegato XXI, suballegato 8, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151	*Valori nominali o temporali utilizzati per la prova (come minimo 20 Hz)*
100	Funzione di *coasting* (veleggiamento) con motore a regime minimo	—	S/N	*Il veicolo è dotato della funzione di coasting con motore a regime minimo (che consente al motore di funzionare al minimo quando il veicolo avanza per inerzia per risparmiare carburante)?*
101	Funzione di *coasting* (veleggiamento) a motore spento	—	S/N	*Il veicolo è dotato della funzione di coasting a motore spento (che consente al motore di spegnersi quando il veicolo avanza per inerzia per risparmiare carburante)?*

(**) *** P0: la macchina elettrica è collegata alla cinghia di trasmissione del motore, pertanto la velocità del motore è la velocità di riferimento;
P1: la macchina elettrica è collegata all'albero motore, pertanto la velocità del motore è la velocità di riferimento;
P2: la macchina elettrica è montata direttamente a monte della trasmissione (scatola del cambio o trasmissione a variazione continua) e pertanto la velocità di entrata della trasmissione è la velocità di riferimento;
P2 planetaria: la macchina elettrica è collegata ad un ingranaggio di un treno epicicloidale che non è collegato al motore a combustione interna né ai lati di trasmissione finali, in appresso denominato «lato planetario». In questo caso il rapporto di velocità da specificare è il rapporto tra la velocità di rotazione della macchina elettrica e la velocità di rotazione del lato planetario (velocità di riferimento) che riflette l'effetto moltiplicatore/riduttore del riduttore.
P3: la macchina elettrica è posizionata direttamente a monte della trasmissione finale di un asse motore, pertanto la velocità di rotazione in entrata della trasmissione finale è la velocità di riferimento (ciò vale anche per le macchine elettriche collegate all'ingranaggio di un treno epicicloidale sul lato della trasmissione finale). Un veicolo può avere fino a due macchine P3 (una per l'asse anteriore (P3a) e una per l'asse posteriore (P3b)];
P4: la macchina elettrica è posizionata a valle della trasmissione finale, pertanto la velocità della ruota è la velocità di riferimento. Un veicolo può avere fino a 4 motori P4 (uno per ogni ruota, dove P4a indica le ruote anteriori e P4b quelle posteriori).
Le specifiche aggiuntive di questi parametri di input devono essere fornite nel modello di input per lo strumento di correlazione»;

d) al punto 4.2.1.4.2, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Nel caso di cui alla lettera d), se i coefficienti di resistenza all'avanzamento per la famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento sono stati determinati in conformità al punto 2.3.8.2.1, lettera a), i coefficienti di resistenza all'avanzamento per ciascun veicolo possono essere determinati secondo le formule di cui al punto 4.2.1.5, secondo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 2, lettera c), si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE2465

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1841 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda del Belgio di registrazione della denominazione «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» («Carne della razza rossa delle Fiandre occidentali») come denominazione d'origine protetta (DOP) è stata pubblicata nella Gazzetta *ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Il 27 luglio 2018 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Francia. La corrispondente dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 26 settembre 2018.

(3) La Francia ha indicato che non vengono rispettate le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Francia sostiene che la denominazione proposta per la registrazione come DOP, «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» non è legata a un luogo determinato, ma si limita a identificare la razza bovina «Razza rossa delle Fiandre occidentali» da cui è prodotta la carne secondo il corrispondente disciplinare.

(4) La Francia ritiene inoltre che la denominazione proposta sarebbe contraria all'articolo 6, paragrafo 2, poiché può indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. Dato che la denominazione da registrare contiene il termine 'ras', che significa «razza», sarebbe impossibile differenziare fra una carne prodotta secondo il disciplinare della denominazione di origine protetta e una carne ottenuta da animali della stessa razza ma non rientrante nella DOP. Esisterebbe pertanto un alto rischio di confusione per il consumatore.

(5) Ritenendo ricevibile tale opposizione, con lettera del 14 novembre 2018 la Commissione ha invitato il Belgio e la Francia ad avviare adeguate consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(6) Su domanda del richiedente, il termine per tali consultazioni è stato ulteriormente prorogato di tre mesi.

(7) Le parti hanno raggiunto un accordo, i cui risultati sono stati comunicati dal Belgio alla Commissione con lettera del 14 maggio 2019. È stato chiarito che la denominazione ufficiale della razza è «Rood» («Rossa») e non «Rood ras van West-Vlaanderen» («Razza rossa delle Fiandre occidentali»). L'elemento geografico della denominazione non fa pertanto parte del nome della razza, ma costituisce la componente geografica della denominazione da registrar e indica l'origine del prodotto.

(8) Inoltre, alla luce della chiara distinzione di cui sopra, non si può ritenere che la denominazione possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. Il rispetto delle norme generali dell'Unione in materia di etichettatura sarebbe sufficiente per evitare il rischio di indurre in errore i consumatori anche per quanto riguarda le traduzioni e in particolare il possibile conflitto con il nome della razza francese «Rouge Flamande» («Rossa fiamminga»).

(9) È opportuno accordare la protezione alla denominazione «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» nella sua integralità. I produttori dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare i singoli elementi di tale denominazione, anche congiuntamente e anche nelle traduzioni, a condizione che i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea siano rispettati.

(10) Poiché l'accordo concluso tra il Belgio e la Francia è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, si dovrebbe tenere conto del suo contenuto.

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU C 157 del 4.5.2018, pag. 11.

(11) I testi del documento unico e del disciplinare sono stati modificati di conseguenza. Le modifiche apportate al documento unico non sono ritenute sostanziali. Il registro genealogico della razza «Rood» e i regolamenti del gruppo richiedente sono stati allegati al disciplinare.

(12) Poiché le modifiche del documento unico non sono sostanziali, non è richiesto un nuovo esame ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La versione consolidata del documento unico dovrebbe tuttavia essere pubblicata per informazione.

(13) Alla luce di questi elementi è quindi opportuno iscrivere la denominazione «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ([3]).

Il documento unico consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

È accordata la protezione alla denominazione «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» nella sua integralità. I singoli elementi di tale denominazione possono essere utilizzati, anche congiuntamente e anche nelle traduzioni, in tutta l'Unione, a condizione che i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea siano rispettati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

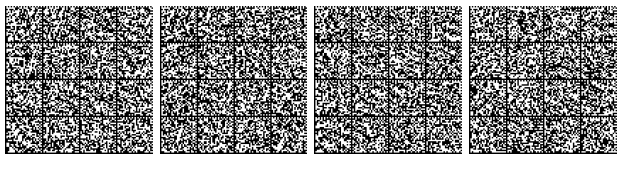

ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

'VLEES VAN HET ROOD RAS VAN WEST-VLAANDEREN'

N. UE: PDO-BE-02261 – 11.1.2017

DOP (X) IGP ()

1. **Denominazione**

«Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen»

2. **Stato membro o paese terzo**

Belgio

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

3.1. *Tipo di prodotto*

1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

La denominazione «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» («Carne della razza rossa delle Fiandre occidentali») deve essere utilizzata esclusivamente in riferimento alle carni fresche ottenute da vacche di età compresa tra tre anni e mezzo e otto anni e da manzi tra due e tre anni e mezzo di età, entrambi appartenenti alla razza «Rossa» dei bovini, nati e allevati nella provincia delle Fiandre occidentali. Gli animali macellati presentano le seguenti caratteristiche specifiche:

— peso minimo: 380 kg,

— conformazione: classi S, E, U, R, O della classifica SEUROP per i bovini,

— stato di ingrassamento: 2, 3, 4 o 5.

La carne, leggermente e delicatamente marmorizzata e a grana fine, è caratterizzata da un colore rosso piuttosto scuro.

Le sottili striature di grasso conferiscono una nota di cremosità al gusto intenso e pronunciato di questa carne.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

I foraggi grossolani (erba e prodotti da foraggio) somministrati alle vacche e ai manzi della razza «Rossa» sono prodotti per il 75-100 % nella zona geografica, in particolare all'interno delle aziende agricole.

Il bestiame riceve, in alcuni periodi della sua vita, una piccola percentuale di alimenti complementari sotto forma di concentrati.

D'estate i bovini sono condotti al pascolo non appena e fin quando il tempo lo consente, ovvero mediamente per sette mesi all'anno tra aprile e novembre.

D'inverno l'alimentazione degli animali è composta principalmente da prodotti foraggeri locali: foraggio preaffienato e fieno.

I prodotti foraggeri provengono dall'azienda agricola, ma in caso di necessità alcuni alimenti per animali ottenuti nella zona geografica possono essere acquistati localmente. Possono essere acquistati ridotti quantitativi di foraggio proveniente da regioni limitrofe solo in circostanze eccezionali (siccità o forti piogge). Su base annua gli alimenti per animali che non provengono dalla zona geografica rappresentano tra il 30 e il 50 % massimo della sostanza secca somministrata; in tal caso le caratteristiche specifiche della carne non ne risentono.

Ad integrazione dei prodotti foraggeri il bestiame riceve:

— d'estate (solo se necessario): foraggi grossolani di origine locale (come mais, polpa, trebbia, patate, paglia ecc.);

— d'inverno: foraggi grossolani e un quantitativo giornaliero massimo di 0,5 kg di alimenti concentrati ogni 100 kg di peso vivo.

Questi foraggi grossolani vengono prodotti prevalentemente nelle aziende agricole, ma all'occorrenza possono anche essere acquistati. Tra il 75 e il 100 % di questi foraggi proviene dalla zona geografica.

La fase di ingrasso dura al massimo cinque mesi. L'alimentazione viene integrata con concentrati: il quantitativo giornaliero massimo è di 1 kg ogni 100 kg di peso vivo. I concentrati contengono cereali e sono integrati anche con panelli di lino, barbabietole da foraggio, patate ecc. Gli animali possono essere ingrassati in stalla, tenuti legati o no, oppure al pascolo.

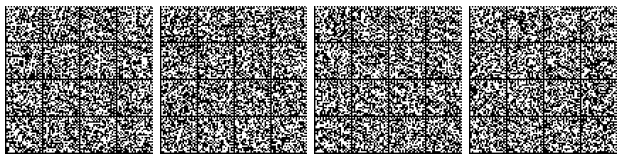

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

La nascita, l'allevamento, l'ingrasso, la macellazione e il sezionamento hanno luogo nella zona geografica.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

—

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

In etichetta figura la denominazione registrata «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» e il logo dell'UE.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona geografica comprende la provincia belga delle Fiandre occidentali.

5. **Legame con la zona geografica**

5.1 *Specificità della zona geografica*

Le Fiandre occidentali si prestano a un'agricoltura di tipo tradizionale caratterizzata da aziende agricole miste. La provincia è descritta nel seguente modo: «Le Fiandre occidentali sono una pianura […]. Grazie al clima marittimo particolarmente propizio, il territorio è costituito prevalentemente da terre agricole molto ricche: i terreni pesanti del polder si estendono dietro il cordone di dune, le terre della metà meridionale della provincia sono costituite da fertile limo sabbioso, mentre la regione sabbiosa si trova nel triangolo costituito da Bruges, Torhout e Tielt. Fatta eccezione per la regione sabbiosa, le aziende agricole delle Fiandre occidentali possono contare su un ampio spettro di possibilità in termini di coltivazione e rotazione delle colture.»

Nelle Fiandre occidentali l'allevamento ha assunto un'importanza sempre maggiore per via della vicinanza del mare del Nord e del particolare clima marittimo. Il clima marittimo è fortemente influenzato dalla corrente oceanica calda dell'oceano Atlantico, detta Gulf Stream; di conseguenza, solo in rari casi la temperatura delle Fiandre occidentali è eccessivamente fredda o calda. Questi fattori, uniti al numero di ore di soleggiamento registrato in questa regione - che è il più alto di tutto il Belgio - creano condizioni molto favorevoli alla crescita dell'erba e dei prodotti foraggeri, che sono le principali fonti di alimentazione della razza «Rossa» dei bovini. La ricchezza dell'erba consente di ottenere una carne bovina gustosa, accompagnata da una nota di cremosità.

Le competenze degli allevatori di bovini della razza «Rossa» delle Fiandre occidentali si sono tramandate di generazione in generazione: gli animali restano al pascolo finché il tempo lo consente e sono allevati principalmente con foraggi grossolani. Inoltre questi animali vengono macellati un po' più tardi rispetto ai bovini di altre razze da carne. Gli allevatori di bovini delle Fiandre occidentali gestiscono aziende agricole miste ben radicate nella tradizione locale che hanno saputo adattarsi alle circostanze geografiche e climatiche del luogo. Questi allevatori praticano inoltre la coltivazione di grandi seminativi - come il grano tenero, l'orzo, la barbabietola da zucchero, le patate, il mais - anch'essi tradizionalmente usati come foraggi grossolani per questa razza di bovini.

5.2 *Specificità della razza*

Da secoli i bovini della razza rossa pascolano nelle Fiandre occidentali e nel nord delle Fiandre francesi. Intorno al 1770 esisteva un centro di allevamento omogeneo dei bovini di razza rossa che costituivano il 95 % dell'intero bestiame della zona.

Dopo l'indipendenza del Belgio nel 1830, il diverso approccio adottato dalle autorità francesi e belghe in materia di allevamento determinò una dicotomia: la Francia privilegiò la razza da latte, da cui è nata la razza «rossa delle Fiandre» o casselloise, mentre le Fiandre occidentali conservarono i due orientamenti.

Nel 1906 venne istituito un sindacato provinciale incaricato di gestire un registro genealogico della razza per tutte le Fiandre occidentali. Battezzata in principio «het rood Vlaams ras» («Razza rossa fiamminga»), la razza fu successivamente rinominata «het rood ras van West-Vlaanderen» («Razza rossa delle Fiandre occidentali»). Quest'ultima denominazione evidenzia una zona di allevamento ben delimitata, ovvero la provincia belga delle Fiandre occidentali. La provincia delle Fiandre occidentali definì di proposito, all'inizio del XX secolo, una razza insediatasi all'interno delle proprie frontiere.

Fino agli anni 1970 la razza rossa ha rappresentato fino all'80 % dell'intero bestiame delle Fiandre occidentali. Questa razza si è mantenuta perché alcuni agricoltori delle Fiandre occidentali hanno volutamente puntato sulle qualità specifiche della carne di questi animali. Nel 1994 è stato accertato che il 99,6 % dei bovini di questa razza si trovava ancora in questa zona. Dati più recenti indicano che oggi questi bovini rappresentano ancora oltre il 95 % del bestiame totale.

Nel 1991, conformemente al Decreto ministeriale sul miglioramento delle razze bovine, il nome ufficiale della razza è diventato «het Rood ras van België» («Razza rossa del Belgio»). Tale nome è stato cambiato in «Rood» («Rossa») nel 2007 a seguito della revoca di tale Decreto.

5.3 *Specificità della carne*

La combinazione delle caratteristiche della razza e delle proprietà geografiche della provincia delle Fiandre occidentali conferisce a questa carne tutta la sua specificità.

Nel corso dei secoli la razza «Rossa» si è andata adattando al mite clima marittimo e alla ricchezza del suolo di questa regione. Nella lingua popolare si dice che nessun'altra razza belga di bovini è capace di trasformare l'erba in carne come questa razza. Gli animali pascolano l'erba dei prati delle Fiandre occidentali il più a lungo possibile e d'inverno ricevono vari tipi di foraggi grossolani prodotti in loco.

La «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» si differenzia dalle altre carni bovine belghe per il suo gusto pieno e intenso, cui si aggiunge una nota di cremosità dovuta alla leggera marmorizzatura. La carne è inoltre particolarmente tenera, senza per questo perdere in gusto. La sua tenerezza dipende dalla struttura delicata e a grana finissima di questa carne dal bel colore rosso scuro.

I fattori che concorrono a garantire le specifiche qualità della carne della razza rossa delle Fiandre occidentali sono la razza, l'alimentazione con foraggio locale e l'età più avanzata alla macellazione.

5.4 *Legame tra la zona geografica e le caratteristiche del prodotto*

Il legame tra la razza «Rossa» e la provincia delle Fiandre occidentali perdura ormai da secoli. La zona geografica si contraddistingue sia per le solide competenze dei suoi allevatori locali e per la buona tenuta del registro genealogico, sia per le sue particolari caratteristiche climatiche e pedologiche.

L'elevata percentuale rappresentata dai prodotti foraggeri locali nell'alimentazione dei bovini della razza rossa influisce positivamente sul gusto della carne. Il clima marittimo particolarmente mite favorisce la crescita continua dell'erba. Questo fa sì che gli animali mantengano una muscolatura tonica e sviluppino una carne succosa e a grana fine. La particolare qualità della carne è dovuta alla grande libertà di movimento di cui gli animali godono al pascolo fin dalla più tenera età e che permette di sviluppare la loro massa muscolare. Le vacche hanno inoltre la possibilità di partorire più volte. Il parto e l'allattamento determinano nella carne una naturale produzione di grassi che conferiscono alla «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» il gusto cremoso che la contraddistingue.

Essendo macellati in età più avanzata, gli animali hanno tutto il tempo per crescere e sviluppare la loro massa muscolare nutrendosi di alimenti locali di qualità superiore. Ciò rende tenera e gustosa la carne di questi robusti bovini di razza rossa.

Anche i manzi della razza «Rossa» nati e allevati nelle Fiandre occidentali presentano questo sviluppo della massa muscolare. Il modo in cui le aziende agricole gestiscono di solito le razze da carne non consente praticamente mai agli animali maschi di invecchiare così tanto. In queste aziende, infatti, la maggior parte dei manzi viene macellata all'età di 20 mesi. Al contrario, nelle Fiandre occidentali i manzi della razza «Rossa» non sono macellati prima dei 2-3,5 anni. Essi hanno quindi il tempo di sviluppare una bella massa muscolare, da cui si ottiene un prodotto finito delicatamente marmorizzato. Un'altra differenza sostanziale rispetto alla pratica corrente è data dal fatto che i bovini della razza rossa vengono lasciati pascolare l'erba il più a lungo possibile e sono alimentati con foraggi grossolani e prodotti foraggeri delle Fiandre occidentali, piuttosto che con alimenti concentrati e mais.

La qualità della carne della razza «Rossa» nata e allevate nelle Fiandre occidentali è attestata dalla sua innumerevole presenza sia nei menù dei ristoranti, quelli di ieri come quelli di oggi, sia nelle riviste gastronomiche.

Nel 2012, la «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» è stata riconosciuta come prodotto regionale tradizionale fiammingo.

Attualmente molto apprezzata dai grandi gastronomi delle Fiandre occidentali e del Belgio, la carne della razza «Rossa» nata e allevate nelle Fiandre occidentali è un prodotto di qualità richiesto anche a livello internazionale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/productdossier_vlees_van_het_rood_ras_van_west-vlaanderen_0.pdf

19CE2466

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1842 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2019

recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10 *bis*, paragrafo 21,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. L'articolo 10 *bis* prevede l'assegnazione gratuita delle quote per un periodo transitorio.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ([2]) stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030.

(3) Conformemente all'articolo 10 *bis*, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE, l'assegnazione gratuita di quote di emissioni a impianti la cui attività, valutata sulla base di una media mobile di due anni, è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto ai livelli di attività storica deve essere adeguata in modo simmetrico. Poiché gli impianti sono divisi in sottoimpianti conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/331, per effettuare gli adeguamenti dell'assegnazione di quote di emissioni in funzione delle variazioni dell'attività è opportuno confrontare tali variazioni con i livelli di attività storica a livello di sottoimpianto.

(4) Ai fini dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita è necessario raccogliere dati di alta qualità e verificati in maniera indipendente. È opportuno garantire coerenza nell'accuratezza e nella qualità dei dati monitorati e comunicati al fine di determinare l'assegnazione gratuita. A tale scopo, è opportuno prevedere norme specifiche per la comunicazione dei livelli di attività a livello di sottoimpianto, tenendo conto delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/331. È opportuno che i dati raccolti dai gestori in conformità di tali norme riflettano l'effettivo funzionamento dei sottoimpianti.

(5) È opportuno che i gestori comunichino i dati richiesti con cadenza annuale. È opportuno che i dati siano monitorati conformemente ai requisiti di monitoraggio di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/331.

(6) Per garantire coerenza tra la verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e i dati relativi ai livelli di attività, oltre che per sfruttare le sinergie, è opportuno avvalersi del quadro giuridico stabilito dalle misure in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione ([3]).

(7) Al fine di prevenire manipolazioni o abusi del sistema per l'adeguamento delle assegnazioni, evitare oneri amministrativi superflui e garantire che le modifiche delle assegnazioni siano eseguite in modo efficace, non discriminatorio e uniforme, è opportuno applicare ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita ai sottoimpianti il cui livello di attività è aumentato o diminuito di oltre il 15 % rispetto al livello di attività storica. È opportuno definire il livello medio di attività come media aritmetica dei due livelli annuali di attività relativi a due anni civili completi di funzionamento. È opportuno che il primo anno del calcolo del livello medio di attività sia il primo anno di ciascun periodo di assegnazione. Se il confronto tra il livello di attività storica e il livello medio di attività evidenzia una differenza superiore al 15 %, è opportuno adeguare l'assegnazione gratuita di una percentuale pari all'esatta variazione percentuale del livello di attività. Se la variazione successiva del livello di attività si verifica nello stesso intervallo del 5 %, oltre il 15 %, è opportuno che l'assegnazione resti invariata. Se la variazione

([1]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
([2]) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

successiva supera l'intervallo del 5 % in cui rientrava l'adeguamento precedente (ad esempio 20-25 %, 25-30 %, eccetera) è opportuno che l'adeguamento sia pari all'esatta variazione percentuale del livello medio di attività.

(8) Per evitare oneri amministrativi superflui, è opportuno prendere in considerazione l'adeguamento ogniqualvolta le variazioni del livello di attività di un sottoimpianto comporterebbero un adeguamento annuale del livello di quote assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto pari o superiore a 100.

(9) Per prevenire manipolazioni o abusi del sistema e garantire che le modifiche delle assegnazioni siano eseguite in modo efficace, non discriminatorio e uniforme, è opportuno che i nuovi entranti e i nuovi sottoimpianti ricevano lo stesso trattamento.

(10) A norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le misure transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote devono essere attuate in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico. Per mantenere gli incentivi a ridurre le emissioni al momento di definire ulteriori modalità di adeguamento delle assegnazioni gratuite ai sottoimpianti la cui attività è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto ai livelli di attività storica, è opportuno prendere in considerazione anche variazioni del funzionamento dei sottoimpianti diverse dalle variazioni dei livelli di attività. Queste includono i miglioramenti dell'efficienza energetica, le variazioni dell'approvvigionamento di calore, l'intercambiabilità combustibile/energia elettrica, la produzione di sostanze chimiche di elevato valore, le variazioni della produzione di cloruro di vinile monomero e il recupero energetico dei gas di scarico. Per massimizzare gli incentivi a ridurre le emissioni, è opportuno prendere in considerazione le suddette variazioni a livello di sottoimpianto.

(11) Per meglio allineare le variazioni della produzione e l'assegnazione gratuita, è opportuno che ai sottoimpianti che hanno comunicato la cessazione delle attività non siano rilasciate quote di emissioni a decorrere dall'anno successivo alla cessazione.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'assegnazione gratuita delle quote ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) «livello medio di attività»: per ciascun sottoimpianto, la media aritmetica dei livelli annuali di attività relativi a ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione di una comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

(2) «impianto esistente»: l'impianto esistente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

(3) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

(4) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

(5) «periodo di assegnazione»: il periodo di assegnazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

(6) «gruppo»: il gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

([4]) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Articolo 3

Obblighi di comunicazione

1. A partire dal 2021, i gestori di impianti che hanno ricevuto un'assegnazione gratuita conformemente all'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030 comunicano annualmente il livello di attività di ciascun sottoimpianto per l'anno civile precedente. Nel 2021 la comunicazione include i dati relativi ai due anni precedenti la sua presentazione.

I nuovi entranti possono presentare le relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 nel corso dell'anno successivo al primo giorno di funzionamento.

2. La relazione sul livello di attività deve contenere informazioni sul livello di attività di ogni sottoimpianto e su ciascuno dei parametri di cui all'allegato IV, sezione 1 — ad eccezione del punto 1.3, lettera c) — e punti da 2.3 a 2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/331. Contiene inoltre informazioni sulla struttura del gruppo cui appartiene l'impianto, se del caso, e sull'eventuale cessazione delle attività di qualsiasi sottoimpianto.

L'autorità competente può imporre ai gestori di comunicare, nella relazione sul livello di attività, anche qualsiasi parametro supplementare elencato nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o di cui al paragrafo 1 del suddetto allegato.

3. La relazione sul livello di attività è presentata all'autorità competente che concede l'assegnazione gratuita entro il 31 marzo di ogni anno dal 2021 al 2030, a meno che l'autorità competente non stabilisca un termine anteriore per la presentazione. È corredata di una dichiarazione di verifica della relazione sul livello di attività rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Gli Stati membri possono imporre la presentazione di una relazione preliminare sul livello di attività che contenga tutte le informazioni disponibili al momento della presentazione. Gli Stati membri possono fissare i termini per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività.

L'autorità competente può sospendere il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito a un impianto fino a quando non ha stabilito che l'impianto non risponde ai requisiti per l'adeguamento dell'assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l'adeguamento dell'assegnazione all'impianto.

Se del caso, l'autorità competente recupera eventuali quote assegnate in eccesso conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione ([5]).

L'autorità competente può imporre a gestori e verificatori l'utilizzo di modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sul livello di attività.

4. L'autorità competente valuta la relazione sul livello di attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo conformemente ai requisiti degli articoli da 7 a 12 del regolamento delegato (UE) 2019/331. L'autorità competente può effettuare una stima prudenziale del valore di qualsiasi parametro in una delle situazioni seguenti:

a) il gestore non ha presentato alcuna relazione verificata sul livello di attività entro il termine di cui al paragrafo 3 e il rilascio delle quote non è stato sospeso;

b) il valore verificato presentato non è conforme al presente regolamento o al regolamento delegato (UE) 2019/331;

c) la relazione sul livello di attività del gestore non è stata verificata in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

L'autorità competente non aumenta l'assegnazione a un impianto in base a una stima effettuata nella situazione di cui alla lettera a).

Qualora, nella dichiarazione di verifica rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, il verificatore abbia segnalato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l'autorità competente valuta tali inesattezze e, ove possibile, effettua una stima prudenziale del valore del parametro. L'autorità competente comunica al gestore se e quali rettifiche devono essere apportate alla relazione sul livello di attività. Il gestore mette tali informazioni a disposizione del verificatore.

([5]) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).

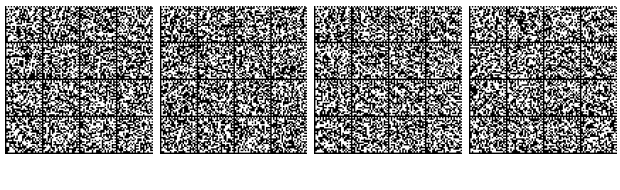

Articolo 4

Livelli medi di attività

1. L'autorità competente determina con cadenza annuale il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto in base alle relazioni sul livello di attività concernenti il biennio interessato.

2. Il livello medio di attività di nuovi sottoimpianti e nuovi entranti non è calcolato per i primi tre anni civili di funzionamento.

Articolo 5

Adeguamenti dell'assegnazione gratuita in funzione delle variazioni del livello di attività

1. Ogni anno l'autorità competente raffronta il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto, determinato conformemente all'articolo 4, con il livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita. Se il valore assoluto della differenza tra il livello medio di attività e il livello di attività storica del sottoimpianto è superiore al 15 %, si adegua l'assegnazione gratuita di quote all'impianto. L'adeguamento si applica a decorrere dall'anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare il livello medio di attività e a condizione che l'adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto sia almeno pari a 100. L'adeguamento è effettuato aumentando o diminuendo l'assegnazione gratuita al sottoimpianto di una percentuale pari all'esatta variazione percentuale del livello medio di attività rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita.

2. Laddove, durante un periodo di assegnazione, sia stato effettuato un adeguamento conformemente al paragrafo 1 possono essere effettuati ulteriori adeguamenti soltanto se il valore assoluto della differenza tra il livello medio di attività e il livello di attività storica del sottoimpianto supera l'intervallo del più vicino 5 %, oltre la variazione del 15 %, che ha causato l'adeguamento precedente dell'assegnazione gratuita all'impianto, aumentando o diminuendo l'assegnazione gratuita per il sottoimpianto di una percentuale pari all'esatta variazione percentuale del livello medio di attività rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita e a condizione che l'adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto sia almeno pari a 100.

3. Se l'aumento o la diminuzione del livello medio di attività del sottoimpianto non è più superiore al 15 % rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita, questa è pari all'assegnazione iniziale determinata a norma dell'articolo 16 o 18 del regolamento delegato (UE) 2019/331 a decorrere dall'anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare il livello medio di attività.

4. Se il sottoimpianto cessa le sue attività, la relativa assegnazione gratuita è azzerata a decorrere dall'anno successivo alla cessazione delle attività.

5. L'assegnazione gratuita di quote di emissioni ai nuovi sottoimpianti e ai nuovi entranti non si adegua per i primi tre anni civili di funzionamento. Per il primo e il secondo anno civile di funzionamento l'assegnazione gratuita di quote di emissioni è basata sul livello di attività di ciascun anno, mentre per il terzo anno civile di funzionamento è basata sul livello di attività storica utilizzato per determinarla.

6. Il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto è la somma delle quote di emissioni di tutti i sottoimpianti, calcolata conformemente all'articolo 16 o 18 del regolamento delegato (UE) 2019/331, a seconda dei casi.

Articolo 6

Altre variazioni del funzionamento dell'impianto

1. Qualora, sulla base dei dati presentati nella relazione sul livello di attività e di eventuali dati supplementari richiesti dall'autorità competente, il gestore dimostri che la diminuzione del livello di attività di un sottoimpianto per il quale il numero di quote assegnate a titolo gratuito è stato determinato in funzione di un parametro di riferimento di calore o di combustibili non è connessa a una variazione dei livelli di produzione del sottoimpianto ma è dovuta a un aumento della sua efficienza energetica, in conformità del paragrafo 3, superiore al 15 % rispetto all'efficienza energetica basata sui dati di riferimento o sulla relazione sui dati del nuovo entrante, non si effettua alcun adeguamento dell'assegnazione gratuita.

2. Qualora, su richiesta dell'autorità competente, il gestore non riesca a dimostrare, sulla base dei dati presentati nella relazione sul livello di attività e di eventuali dati supplementari richiesti dall'autorità competente, che l'aumento del livello di attività di un sottoimpianto per il quale il numero di quote assegnate a titolo gratuito è stato determinato in funzione di un parametro di riferimento di calore o di combustibili è connesso a una variazione dei livelli di produzione del sottoimpianto e non è dovuto a una diminuzione della sua efficienza energetica, in conformità del paragrafo 3, superiore al 15 % rispetto all'efficienza energetica basata sui dati di riferimento o sulla relazione sui dati del nuovo entrante, l'autorità competente può respingere l'adeguamento dell'assegnazione gratuita.

3. Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, le variazioni dell'efficienza energetica sono determinate comparando il quoziente del quantitativo di calore o di combustibile impiegato nella produzione di ciascun prodotto e del quantitativo della rispettiva produzione secondo la relazione sui dati di riferimento con lo stesso quoziente dopo la variazione del funzionamento del sottoimpianto. La determinazione dell'efficienza energetica è effettuata per la produzione di ciascun prodotto identificato dai codici PRODCOM del sottoimpianto che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio ([6]).

Conformemente al primo comma, i quantitativi di calore e combustibile impiegati nella produzione di ciascun prodotto sono determinati in linea con le metodologie definite nel piano della metodologia di monitoraggio approvato a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/331.

4. Se la relazione sul livello di attività presentata in applicazione dell'articolo 3 indica che per un sottoimpianto la media mobile di due anni di un parametro di cui all'articolo 16, paragrafo 5, o all'articolo 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331, diverso dai livelli di attività, ha subito una variazione superiore al 15 % rispetto ai valori utilizzati per determinare il livello iniziale di assegnazione gratuita, si adegua l'assegnazione gratuita di quote all'impianto a decorrere dall'anno successivo ai due anni utilizzati per determinare la variazione dei parametri, a condizione che l'adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto sia almeno pari a 100, aumentando o diminuendo l'assegnazione gratuita al sottoimpianto impiegando il nuovo valore esatto del parametro.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

([6]) Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).

19CE2467

DECISIONE (UE) 2019/1843 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ([2]) ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.

(3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE alle azioni dell'Unione includendo i regolamenti (UE) 2018/841 ([3]) e (UE) 2018/842 ([4]) del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni collegate dei regolamenti (UE) 2018/1999 ([5]) e (UE) n. 525/2013 ([6]) del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione ([7]).

([1]) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
([2]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
([3]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
([5]) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
([6]) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
([7]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).

(5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire detta cooperazione estesa.

(6) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Strasburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
A.-K. PEKONEN

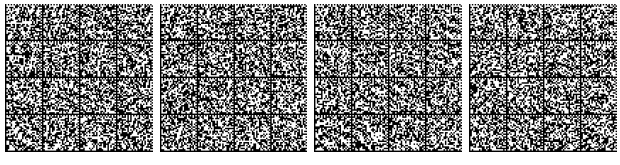

Progetto

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. […]

del […]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

1) L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia si sono impegnate a ridurre le loro emissioni complessive di gas a effetto serra per mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali.

2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE ([1]).

3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ([2]).

4) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE a talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), di fondamentale importanza per l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842.

5) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ([4]), di fondamentale importanza per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

6) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) di fondamentale importanza per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

7) Con la presente decisione, l'Islanda e la Norvegia adottano misure per conseguire i loro obiettivi di ridurre almeno del 40 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

([1]) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1..
([2]) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26..
([3]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([4]) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.
([5]) GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23.

8) La presente decisione non pregiudica le modalità di attuazione dell'accordo di Parigi da parte dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia.

9) Le questioni di bilancio non rientrano nell'accordo SEE. L'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/842 non pregiudica pertanto l'ambito di applicazione dell'accordo SEE.

10) L'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe operare in stretto coordinamento con la Commissione europea ogniqualvolta è chiamata a svolgere compiti riguardanti l'Islanda e la Norvegia a norma della presente decisione.

11) Le competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Corte EFTA ai sensi della presente decisione sono limitate agli obblighi assunti in conformità della stessa.

12) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire detta cooperazione estesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 (Ambiente) del protocollo 31 dell'accordo SEE, dopo il paragrafo 7 è inserito il seguente paragrafo:

'8. a) L'Islanda e la Norvegia conseguiranno i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 in conformità dei seguenti atti:

— **32018 R 0841**: Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:

i) all'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'Islanda, anziché "30 anni" leggasi "50 anni";

ii) all'articolo 8, paragrafo 7, è aggiunto quanto segue:

"Gli Stati EFTA comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti per il periodo dal 2021 al 2025 entro nove mesi dall'entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. xx del xx/xxxx [della presente decisione]. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati EFTA.";

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), va letto come segue:

"lo Stato EFTA ha presentato una strategia, come indicato in appresso, per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura con una prospettiva di almeno 30 anni, includendo anche misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali;

1. Entro il 1° gennaio 2020, ciascuno Stato EFTA elabora e presenta all'Autorità di vigilanza EFTA la sua strategia per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura con una prospettiva di almeno 30 anni. Se necessario, gli Stati EFTA dovrebbero aggiornare le rispettive strategie entro il 1° gennaio 2025.

2. Le strategie degli Stati EFTA contribuiscono a:

a) adempiere agli impegni assunti dagli Stati EFTA nell'ambito dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra antropogeniche e aumentare l'assorbimento dai pozzi e promuovere un maggiore sequestro del carbonio;

b) realizzare l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali;

c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi nella misura pertinente per il settore LULUCF, in conformità dell'obiettivo, nel contesto delle riduzioni necessarie, secondo l'IPCC, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli Stati EFTA in modo efficace in termini di costi e aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da conseguire un equilibrio tra le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la povertà.

3. Le strategie degli Stati EFTA riguardano:

a) le riduzioni delle emissioni e l'aumento degli assorbimenti nel settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) tenendo conto della bioenergia e dei biomateriali provenienti da questo settore;

b) nella misura pertinente all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura, collegamenti con altri programmi e obiettivi nazionali a lungo termine e con altre politiche e misure.

4. Gli Stati EFTA informano il pubblico e rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie a lungo termine e i relativi aggiornamenti.

5. L'Autorità di vigilanza EFTA valuta se le strategie degli Stati EFTA sono idonee a documentare gli adempimenti a norma del presente articolo.

6. Le strategie degli Stati EFTA per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura dovrebbero contenere gli elementi seguenti:

A. PANORAMICA E PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE

A.1. Sintesi

A.2. Contesto giuridico e programmatico comprese, se del caso, tappe indicative per il 2040 e il 2050

B. CONTENUTO

B.1. USO DEL SUOLO, CAMBIAMENTI DI USO DEL SUOLO E SILVICOLTURA (LULUCF)

B.1.1. Proiezioni relative alle riduzioni delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti entro il 2050

B.1.2. Nella misura del possibile, emissioni attese dalle fonti e da ciascun gas a effetto serra

B.1.3. Opzioni previste per la riduzione delle emissioni e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi

B.1.4. Nella misura pertinente per la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali; politiche e misure di adattamento

B.1.5. Aspetti relativi alla domanda di biomassa forestale sul mercato e all'impatto sui raccolti

B.1.6. Se necessario, dettagli concernenti la modellazione (compresi i presupposti) e/o l'analisi, gli indicatori, ecc.";

iv) all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui al presente articolo per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA viene informata se l'amministratore centrale blocca una transazione riguardante gli Stati EFTA o effettuata dagli Stati EFTA.";

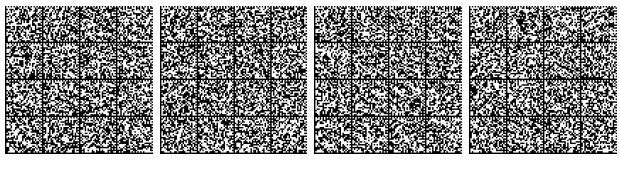

v) nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

"slanda	0,5	10	2
Norvegia	0,1	10	5";

vi) nella tabella dell'allegato III è aggiunto quanto segue:

"Islanda	1990
Norvegia	1990";

vii) nell'allegato IV, sezione A, lettera g), è aggiunto quanto segue:"Per gli Stati EFTA, il livello di riferimento per il periodo 2021-2025 è coerente con le proiezioni comunicate su base volontaria all'Agenzia europea dell'ambiente a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e, per l'Islanda, anche a norma dell'accordo bilaterale tra l'Islanda e l'Unione europea e i suoi Stati membri concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ([6]).";

viii) nella tabella dell'allegato VII è aggiunto quanto segue:

"Islanda	-0,0224	-0,0045
Norvegia	-29,6	-35,5".

— **32018 R 0842**: Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:

i) per gli Stati EFTA, all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO_2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'anno di riferimento 2005 per l'assegnazione di emissioni relativa al 2030 si baserà sulla differenza tra le emissioni totali di gas a effetto serra del 2005 risultanti dal riesame globale, in cui le emissioni di CO_2 provenienti dal trasporto aereo sono considerate pari a zero, e le emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 che rientrano nel campo di applicazione dell'ETS del 2013 riportate nella parte B dell'appendice della decisione del comitato misto SEE n. 152/2012 del 26 luglio 2012 ([7]), adattate in funzione dei valori per i potenziali di riscaldamento globale adottati in un atto delegato a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 o di quelli individuati nella quarta relazione di valutazione (AR4) dell'IPCC fino alla data in cui l'atto delegato diventa applicabile. I dati sulle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 comunicati nella decisione del comitato misto SEE n. 152/2012 (AR2) e gli stessi dati, con i valori aggiornati per i potenziali di riscaldamento globale (AR4) di cui si deve tener conto per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 a norma del presente articolo, sono riportati nell'appendice.";

ii) dopo l'allegato IV è aggiunto quanto segue:

"Appendice

Dati degli Stati EFTA sulle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 comunicati nella decisione del comitato misto SEE n. 152/2012 (AR2) e stessi dati, con i valori aggiornati per i potenziali di riscaldamento globale (AR4) di cui si deve tener conto per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3

([6]) GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1.
([7]) GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.

Tabella 1: Emissioni ETS 2005 per la Norvegia:

Gas a effetto serra (tonnellate)	CO_2-eq (AR2)	CO_2-eq (AR4)	N_2O/PFC
CO_2	23 090 000	23 090 000	
N_2O	1 955 000	1 880 000	6 308
PFC	829 000	955 000	
CF_4			116,698
C_2F_6			7,616
Totale	25 874 000	25 925 000	

Tabella 2: Emissioni ETS 2005 per l'Islanda:

Gas a effetto serra (tonnellate)	CO_2-eq (AR2)	CO_2-eq (AR4)	N_2O/PFC
CO_2	909 132	909 132	
PFC	26 709	31 105	
CF_4			3,508
C_2F_6			0,424
Totale	935 841	940237"	

iii) all'articolo 6, paragrafo 1, anziché "100 milioni delle quote EU ETS" leggasi "107 milioni delle quote EU ETS";

iv) all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui al presente articolo per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA viene informata se l'amministratore centrale blocca una transazione riguardante gli Stati EFTA o effettuata dagli Stati EFTA.";

v) nella tabella dell'allegato I è aggiunto quanto segue:

"Islanda	- 29 %
Norvegia	- 40 %";

vi) nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

"Islanda	4 %
Norvegia	2 %";

vii) la tabella dell'allegato III è così modificata:

a) è aggiunto quanto segue:

"Islanda	0,2
Norvegia	1,6"

b) In corrispondenza del totale massimo, anziché "280" leggasi "281,8".

— **32018 R 1999**: Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)."

Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:

i) si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 2, paragrafi 1-10, articolo 2, paragrafi 12 e 13, articolo 2, paragrafi 1517, articolo 18, articolo 26, paragrafi 2-7, articolo 29, paragrafo 5, lettera b), articoli 37-42, articolo 44, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 2, 3 e 6, articoli 57-58 e allegati V-VII e XII-XIII;

ii) ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2, paragrafi 1-10, l'articolo 2, paragrafi 12 e 13, e l'articolo 2, paragrafi 15-17, si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 26, paragrafo 4, va letto come segue:

"Ogni anno entro il 15 aprile l'Islanda e la Norvegia presentano all'Autorità di vigilanza EFTA una copia dei dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra comunicati all'UNFCCC in conformità del paragrafo 3.";

iv) l'articolo 41 si applica agli Stati EFTA solo nella misura in cui le relative disposizioni o parti ivi menzionate sono menzionate o riportate nella [presente decisione];

v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo la prima frase dell'articolo 42 è aggiunta la seguente frase:

"L'Agenzia europea dell'ambiente assiste l'Autorità di vigilanza EFTA solo nelle attività svolte in relazione all'articolo 18, all'articolo 26, paragrafi 2-7, all'articolo 29, paragrafo 5, lettera b), agli articoli 37-39 e all'articolo 41.".

— **32013 R 0525**: Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:

i) si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 7 e articolo 19, paragrafi 1 e 3;

ii) ai fini del presente paragrafo, l'articolo 7 e l'articolo 19, paragrafi 1 e 3, si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

— **32014 R 0749**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).

Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:

i) si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articoli 3-5, 7-10, 12-14, 16, 29, 32-34 e 36-37, allegati I-VIII e tabella 2 dell'allegato XVI;

ii) ai fini del presente paragrafo, gli articoli 3-5, 7-10, 12-14, 16, 29, 32-34 e 3637, gli allegati I-VIII e la tabella 2 dell'allegato XVI si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842;

b) in conformità dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo;

c) il protocollo 1 dell'accordo SEE (Adattamenti orizzontali) si applica, mutatis mutandis, al presente paragrafo;

d) i riferimenti a normative, atti, norme, politiche e misure dell'Unione menzionati o contenuti nel presente paragrafo si applicano nella misura e nella forma in cui le normative, gli atti, le norme, le politiche e le misure pertinenti sono integrati nel presente accordo;

e) l'Islanda e la Norvegia partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato sui cambiamenti climatici in conformità degli atti e delle disposizioni menzionati o contenuti nel presente paragrafo, ma non hanno diritto di voto;

f) quando consulta esperti designati dagli Stati membri in conformità degli atti e delle disposizioni menzionati o contenuti nel presente paragrafo, la Commissione consulta esperti designati dagli Stati EFTA sulla stessa base;

g) l'Agenzia europea dell'ambiente assiste l'Autorità di vigilanza EFTA nelle attività svolte a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842;

h) il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.'.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il […], o il giorno successivo all'ultima notifica al comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ([8]).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il .

Per il comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del comitato misto SEE

([8]) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sui piani nazionali correlati alla decisione del comitato misto SEE n. [alla presente decisione]

L'Islanda e la Norvegia elaborano, su base volontaria, piani nazionali per descrivere il modo in cui intendono adempiere agli impegni assunti con l'inclusione dei seguenti atti nel protocollo 31 dell'accordo SEE:

— Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (regolamento LULUCF) e

— Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (regolamento sulla condivisione degli sforzi – ESR).

L'Islanda e la Norvegia elaborano i rispettivi piani nazionali e li mettono a disposizione degli Stati membri dell'UE, della Commissione europea, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del pubblico entro il 31 dicembre 2019.

I piani contengono i seguenti elementi principali:

— una sintesi del piano;

— una panoramica delle politiche nazionali attuali per il clima;

— una descrizione dell'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e dell'impegno LULUCF;

— una descrizione delle principali politiche e misure vigenti e previste per conseguire l'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e l'impegno LULUCF;

— una descrizione delle emissioni e degli assorbimenti nazionali attuali di gas a effetto serra e proiezioni dell'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e dell'impegno LULUCF in base alle politiche e alle misure già esistenti;

— una valutazione degli effetti delle politiche e delle misure nazionali in programma per conseguire l'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e l'impegno LULUCF, confrontandoli con le proiezioni basate sulle politiche e sulle misure vigenti e descrivendo le interazioni tra le politiche e misure vigenti e previste.

19CE2468

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1844 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2019

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 agosto 2015 la società Applied Biocide GmbH ha presentato, in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per la famiglia di biocidi denominata «BPF_Iodine_VET», del tipo di prodotto 3 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente dell'Austria aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-XJ019074-33.

(2) La famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET» contiene come principio attivo lo iodio, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tenendo conto delle proprietà intrinseche del principio attivo e dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione ([2]), quest'ultima valuterà la necessità di riesaminare l'approvazione dello iodio, compreso il polivinilpirrolidone iodio, in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012. A seconda dell'esito del riesame la Commissione valuterà poi se le autorizzazioni dell'Unione per i prodotti contenenti tale principio attivo debbano essere riesaminate in conformità all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Il 22 agosto 2018 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).

(4) Il 4 aprile 2019 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ([3]) comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la «BPF_Iodine_VET» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. Nel parere si conclude che la «BPF_Iodine_VET» rientra nella definizione di «famiglia di biocidi» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità con il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, del medesimo regolamento.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
([2]) Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).
([3]) *ECHA opinion of 27 February 2019 on the Union authorisation of «BPF_Iodine_VET»* (Parere dell'ECHA del 27 febbraio 2019 sull'autorizzazione dell'Unione della «BPF_Iodine_VET») (ECHA/BPC/219/2019).

(5) Il 4 giugno 2019 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

(6) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET».

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Applied Biocide GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET» con il numero di autorizzazione EU-0020540-0000 in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 25 novembre 2019 al 31 ottobre 2029.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

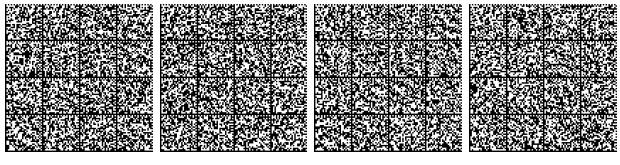

ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

BPF_Iodine_VET

Tipo di prodotto 3 - Igiene veterinaria (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0020540-0000

Numero dell'approvazione del R4BP: EU-0020540-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1. INFORMASPCZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Nome della famiglia**

Nome	BPF_Iodine_VET

1.2. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

1.3. **Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Applied Biocide GmbH
	Indirizzo	Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgio
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0020540-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	25 novembre 2019	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31 ottobre 2029	

1.4. **Fabbricante/i dei biocidi**

Nome del fabbricante	Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG
Indirizzo del fabbricante	Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Germania
Nome del fabbricante	FINK TEC GmbH
Indirizzo del fabbricante	Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Germania
Nome del fabbricante	IRCASERVICE

Indirizzo del fabbricante	S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italia
Ubicazione dei siti produttivi	S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italia
Nome del fabbricante	Laboratorios Maymo SA
Indirizzo del fabbricante	Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spagna
Ubicazione dei siti produttivi	Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spagna

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Iodio
Nome del fabbricante	Cosayach SA Compania de Salitre y Yodo
Indirizzo del fabbricante	Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Cile
Ubicazione dei siti produttivi	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Cile
Principio attivo	Iodio
Nome del fabbricante	ACF Minera SA.
Indirizzo del fabbricante	San Martin 499, 1100000 Iquique Cile
Ubicazione dei siti produttivi	Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Cile
Principio attivo	Iodio
Nome del fabbricante	Sociedad Quimica y Minera SA
Indirizzo del fabbricante	Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Cile
Ubicazione dei siti produttivi	Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Cile Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Cile

2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,1	3,0
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	10,0
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	0,0	31,8
Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sostanza non attiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	31,8

2.2. **Tipo/i di formulazione**

Formulazione/i	meta SPC 1-5: AL - qualsiasi altro liquido meta SPC 6-8: SL - concentrato solubile

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)

Meta SPC 1

1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 1 identificativo**

Identificativo	Meta SPC 1

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-1

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2. META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,15	0,15
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sostanza non attiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1**

Formulazione/i	

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo	Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza	Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1. **Descrizione dell'uso**

Tabella 1

Uso # 1 — Igiene veterinaria — allevamento di animali — disinfettante per tettarelle — professionale — ambienti interni — a spruzzo (post-mungitura)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Batteri Lieviti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento a spruzzo Spruzzatura: disinfezione non medicale manuale e automatizzata di tettarelle con spray pronto all'uso (su mucche, post-mungitura)
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Quantità di applicazione: 10-15 ml per mucca Frequenza di applicazione: Durante il periodo di allattamento: — manuale: 2 applicazioni al giorno (post-mungitura) — automatica: 3 applicazioni al giorno (post-mungitura) Durante il periodo di non allattamento: 1 applicazione al giorno
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP Tanica HDPE: 5 - 60 litri Fusto HDPE: 200 litri IBC: HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1. *Istruzioni d'uso specifiche per l'uso*

- - -

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

- - -

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

- - -

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

- - -

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

- - -

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ([1]) DEL META SPC 1

5.1. **Istruzioni d'uso**

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Prima dell'uso, il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C.

Si consiglia l'uso di una pompa dosatrice per il versamento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

Immediatamente dopo la mungitura di ogni mucca, spruzzare la soluzione sull'intera superficie di ogni tettarella. Lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva. Non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione.

Tenere le mucche in piedi finché non asciuga il prodotto (almeno 5 minuti).

Il prodotto può essere applicato manualmente o mediante uno spruzzatore automatico per tettarelle.

Prima della successiva mungitura si devono pulire le tettarelle, preferibilmente con un nuovo panno umido per ogni mucca.

La frequenza di applicazione non deve superare due applicazioni manuali per mucca al giorno e tre applicazioni per mucca al giorno nel caso di spruzzatore automatico (post-mungitura).

5.2. *Misure di mitigazione del rischio*

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Indossare guanti di protezione per agenti chimici, una tuta rivestita e stivali durante la manipolazione del prodotto e la fase d'impiego (il materiale deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

Nel caso in cui occorra combinare le disinfezioni prima e dopo la mungitura, nella disinfezione pre-mungitura si deve prendere in considerazione l'uso di un biocida diverso, non contenente iodio.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po' d'acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

([1]) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

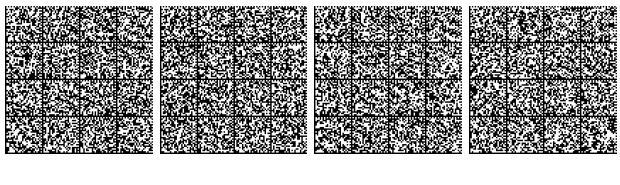

Precauzioni ambientali:

Informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell'impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Tenere il contenitore ben chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi in HDPE

6. ALTRE INFORMAZIONI

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	FINK — Io Spray 15 FINK — Euter-DIP PVP-S FINK Pattedyp PVP IOSpray 15 PVP
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0001 1-1

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,15

META SPC 2

1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 2 identificativo**

Identificativo	Meta SPC 2

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-2

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2. META SPC 2 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,5
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sostanza non attiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2**

Formulazione/i	

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo	Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Non disperdere nell'ambiente. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente. Smaltire il prodotto in contenitore ai regolamenti locali/nazionali.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

4.1. **Descrizione dell'uso**

Tabella 2

Uso # 1 — Igiene veterinaria — allevamento di animali — disinfettante per tettarelle — professionale — ambienti interni — a spruzzo (post-mungitura)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Batteri Lieviti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento a spruzzo Spruzzatura: disinfezione non medicale manuale e automatizzata di tettarelle con spray pronto all'uso (su mucche, post-mungitura)
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Quantità di applicazione: 10-15 ml per mucca Frequenza di applicazione: Durante il periodo di allattamento: — manuale: 2 applicazioni al giorno (post-mungitura) — automatica: 3 applicazioni al giorno (post-mungitura) Durante il periodo di non allattamento: 1 applicazione al giorno
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP Tanica HDPE: 5 - 60 litri Fusto HDPE: 200 litri IBC: HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1. *Istruzioni d'uso specifiche per l'uso*

–

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

–

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

–

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

–

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

–

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ([2]) DEL META SPC 2

5.1. **Istruzioni d'uso**

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Prima dell'uso, il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C.

Si consiglia l'uso di una pompa dosatrice per il versamento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

([2]) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.

Immediatamente dopo la mungitura di ogni mucca, spruzzare la soluzione sull'intera superficie di ogni tettarella. Lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva. Non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione.

Tenere le mucche in piedi finché non asciuga il prodotto (almeno 5 minuti).

Il prodotto può essere applicato manualmente o mediante uno spruzzatore automatico per tettarelle.

Prima della successiva mungitura si devono pulire le tettarelle, preferibilmente con un nuovo panno umido per ogni mucca.

La frequenza di applicazione non deve superare due applicazioni manuali per mucca al giorno e tre applicazioni per mucca al giorno nel caso di spruzzatore automatico (post-mungitura).

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Indossare guanti di protezione per agenti chimici, una tuta rivestita e stivali durante la manipolazione del prodotto e la fase d'impiego (il materiale deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

Nel caso in cui occorra combinare le disinfezioni prima e dopo la mungitura, nella disinfezione pre-mungitura si deve prendere in considerazione l'uso di un biocida diverso, non contenente iodio.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po' d'acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Precauzioni ambientali:

Informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell'impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Tenere il contenitore ben chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi in HDPE

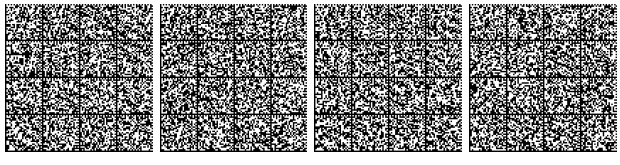

6. ALTRE INFORMAZIONI

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Fink Io Spray — 30 ST-Io Spray ESINTEC MH Iodine S ESINTEC MH Raidip plus Iodine Spray 3000 Iodine Spray
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0002 1-2

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Fink — Io Spray 50 DESINTEC MH Raidip 5000 Iodine Spray 5000
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0003 1-2

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,5

META SPC 3

1. META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 3 identificativo**

Identificativo	Meta SPC 3

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-3

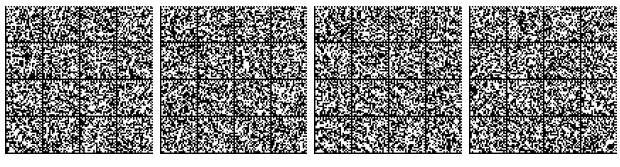

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2. META SPC 3 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 3**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,5	0,5
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poly(oxy-1,2-ethanediyl). alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl). alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sostanza non attiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 3**

Formulazione/i	

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3

Indicazioni di pericolo	Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Non disperdere nell'ambiente. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente. Smaltire il prodotto in contenitore ai regolamenti locali/nazionali.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 3

4.1. **Descrizione dell'uso**

Tabella 3

Uso # 1 — Igiene veterinaria — allevamento di animali — disinfettante per tettarelle — professionale — ambienti interni — a spruzzo (post-mungitura)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—

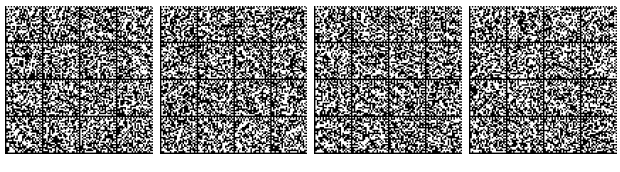

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Batteri Lieviti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento a spruzzo Spruzzatura: disinfezione non medicale manuale e automatizzata di tettarelle con spray pronto all'uso (su mucche, post-mungitura)
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Quantità di applicazione: 10-15 ml per mucca Frequenza di applicazione: Durante il periodo di allattamento: — manuale: 2 applicazioni al giorno (post-mungitura) — automatica: 3 applicazioni al giorno (post-mungitura) Durante il periodo di non allattamento: 1 applicazione al giorno
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP Tanica HDPE: 5 - 60 litri Fusto HDPE: 200 litri IBC: HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1. *Istruzioni d'uso specifiche per l'uso*

–

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

—

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

–

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

—

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

—

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ([3]) DEL META SPC 3

5.1. **Istruzioni d'uso**

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Prima dell'uso, il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C.

Si consiglia l'uso di una pompa dosatrice per il versamento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

Immediatamente dopo la mungitura di ogni mucca, spruzzare la soluzione sull'intera superficie di ogni tettarella. Lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva. Non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione.

Tenere le mucche in piedi finché non asciuga il prodotto (almeno 5 minuti).

Il prodotto può essere applicato manualmente o mediante uno spruzzatore automatico per tettarelle.

([3]) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 3.

Prima della successiva mungitura si devono pulire le tettarelle, preferibilmente con un nuovo panno umido per ogni mucca.

La frequenza di applicazione non deve superare due applicazioni manuali per mucca al giorno e tre applicazioni per mucca al giorno nel caso di spruzzatore automatico (post-mungitura).

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Indossare guanti di protezione per agenti chimici, una tuta rivestita e stivali durante la manipolazione del prodotto e la fase d'impiego (il materiale deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

Nel caso in cui occorra combinare le disinfezioni prima e dopo la mungitura, nella disinfezione pre-mungitura si deve prendere in considerazione l'uso di un biocida diverso, non contenente iodio.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po' d'acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Precauzioni ambientali:

Informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell'impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Tenere il contenitore ben chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi in HDPE

6. ALTRE INFORMAZIONI

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Fink — Io Spray 50 (Jodophor) Fink — Io Spray 50 (Iodophor)
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0004 1-3

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,5

META SPC 4

1. META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 4 identificativo**

Identificativo	Meta SPC 4

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-4

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2. META SPC 4 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 4**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,1	0,15
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxido-phosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sostanza non attiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 4**

Formulazione/i	

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 4

Indicazioni di pericolo	Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza	Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 4

4.1. **Descrizione dell'uso**

Tabella 4.

Uso # 1 – Igiene veterinaria - allevamento di animali - disinfettante per tettarelle - professionale - ambienti interni - a immersione (post-mungitura)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Batteri Lieviti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento per immersione Immersione tettarelle: disinfezione non medicale manuale di tettarelle con un liquido pronto all'uso (su mucche, post-mungitura)
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Quantità di applicazione: 5-15 ml per mucca Frequenza di applicazione: Durante il periodo di allattamento: 2 applicazioni al giorno (post-mungitura) Durante il periodo di non allattamento: 1 applicazione al giorno
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone HDPE: 1 litro Tanica HDPE: 5 - 60 litri Fusto HDPE: 200 litri IBC HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1. *Istruzioni d'uso specifiche per l'uso*

—

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

—

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

—

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

—

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

—

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ([4]) DEL META SPC 4

5.1. **Istruzioni d'uso**

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Prima dell'uso, il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C.

Si consiglia l'uso di una pompa dosatrice per il versamento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

Riempire una tazza di immersione per tettarella con 2/3 di prodotto. Immergere manualmente ciascuna tettarella nella soluzione subito dopo la mungitura della mucca. Assicurarsi che entrino in contatto con la soluzione almeno due terzi delle tettarelle, preferibilmente le tettarelle intere.

Non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione. Lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva. Tenere le mucche in piedi finché non asciuga il prodotto (almeno 5 minuti).

Rabboccare prodotto nella tazza, se necessario.

Le tettarelle devono essere svuotate dopo la mungitura e lavate prima di riutilizzarle. Prima della successiva mungitura si devono pulire le tettarelle, preferibilmente con un nuovo panno umido per ogni mucca.

La frequenza d'impiego non deve superare due applicazioni per mucca al giorno (post-mungitura).

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

con disinfettanti per tettarelle di tipo medico. Nel caso in cui occorra combinare le disinfezioni prima e dopo la mungitura, nella disinfezione pre-mungitura si deve prendere in considerazione l'uso di un biocida diverso, non contenente iodio.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po' d'acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Precauzioni ambientali:

Informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell'impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

([4]) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 4.

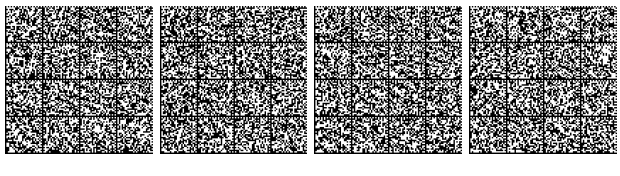

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Tenere il contenitore ben chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi in HDPE

6. ALTRE INFORMAZIONI

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	FINK — Io Dip 10 IODip 10 PVP
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0005 1-4

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,1

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	FINK — Io Dip Protect DESINTEC MH Iodine Barrier TvP — Barrier Dip
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0006 1-4

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0.15

META SPC 5

1. META SPC 5 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 5 identificativo**

Identificativo	Meta SPC 5

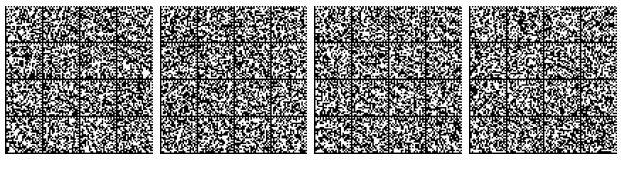

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-5

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2. META SPC 5 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 5**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0.3	0.45
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxido-phosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0.35	0.4
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	0.0	0.0
Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sostanza non attiva	68439-46-3	614-482-0	0.0	0.0

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 5**

Formulazione/i	

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 5

Indicazioni di pericolo	Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Non disperdere nell'ambiente. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente. Smaltire il prodotto in contenitore ai regolamenti locali/nazionali.

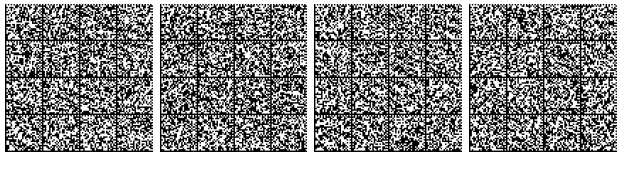

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 5

4.1. **Descrizione dell'uso**

Tabella 5

Uso # 1 — Igiene veterinaria — allevamento di animali — disinfettante per tettarelle — professionale - ambienti interni — a immersione (post-mungitura)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Batteri Lieviti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento per immersione Immersione tettarelle: disinfezione non medicale manuale di tettarelle con un liquido pronto all'uso (su mucche, post-mungitura)
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Quantità di applicazione: 5-15 ml per mucca Frequenza di applicazione: Durante il periodo di allattamento: 2 applicazioni al giorno (post-mungitura) Durante il periodo di non allattamento: 1 applicazione al giorno
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone HDPE: 1 litro Tanica HDPE: 5 - 60 litri Fusto HDPE: 200 litri IBC HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

—

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

—

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

—

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

—

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

—

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ([5]) DEL META SPC 5

5.1. **Istruzioni d'uso**

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

([5]) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 5.

Prima dell'uso, il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C.

Si consiglia l'uso di una pompa dosatrice per il versamento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

Riempire una tazza di immersione per tettarella con 2/3 di prodotto. Immergere manualmente ciascuna tettarella nella soluzione subito dopo la mungitura della mucca. Assicurarsi che entrino in contatto con la soluzione almeno due terzi delle tettarelle, preferibilmente le tettarelle intere.

Non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione. Lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva.

Tenere le mucche in piedi finché non asciuga il prodotto (almeno 5 minuti).

Rabboccare prodotto nella tazza, se necessario.

Le tettarelle devono essere svuotate dopo la mungitura e lavate prima di riutilizzarle. Prima della successiva mungitura si devono pulire le tettarelle, preferibilmente con un nuovo panno umido per ogni mucca.

La frequenza d'impiego non deve superare due applicazioni per mucca al giorno (post-mungitura).

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

con disinfettanti per tettarelle di tipo medico. Nel caso in cui occorra combinare le disinfezioni prima e dopo la mungitura, nella disinfezione pre-mungitura si deve prendere in considerazione l'uso di un biocida diverso, non contenente iodio.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po' d'acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Precauzioni ambientali:

Informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell'impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Tenere il contenitore ben chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi in HDPE

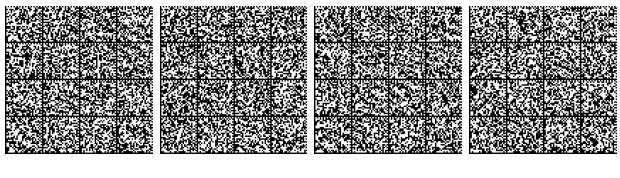

6. ALTRE INFORMAZIONI

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 5

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Jodofilm 75/5 4 500 ppm
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0007 1-5

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,45
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,4

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Jodofilm 75/5 3 000 ppm
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0008 1-5

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,35

Meta SPC 6

1. META SPC 6 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 6 identificativo**

Identificativo	Meta SPC 6

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-6

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

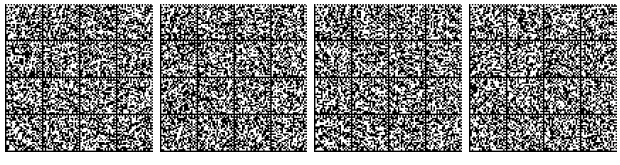

2. META SPC 6 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 6**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	1,75	2,4
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	3,0	10,0
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	0,0	25,6
Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sostanza non attiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	31,8

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 6**

Formulazione/i	

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 6

Indicazioni di pericolo	Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare danni agli organi ghiandola tiroidea in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Non respirare la polvere la nebbia. Non respirare la polvere gli aerosol. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti. Indossare indumenti protettivi. Indossare schermi per il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare sotto chiave. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 6

4.1. **Descrizione dell'uso**

Tabella 6

Uso # 1 — Igiene veterinaria — allevamento di animali — disinfettante per superfici dure — professionale — ambienti interni — a spruzzo

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Batteri Lieviti Virus
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento a spruzzo Disinfettante per superfici dure nelle stalle (esclusi i vivai). Spruzzare il concentrato diluito con una irroratrice a zaino manuale (4-7 bar)
Tasso(i) e frequenza di applicazione	100 mL/m2 — Concentrazione di iodio nella soluzione da applicare: 750 ppm (0,075 % p/p). Frequenza di applicazione annua: Mucche da latte: 1 Bovini da carne: 1 Vitelli: 4 Scrofe, in recinti individuali: 5 Scrofe in gruppi: 5 Maiali da ingrasso: 3 Galline ovaiole in batteria senza trattamento: 1 Galline ovaiole in batteria con aerazione (asciugatura del nastro): 1 Galline ovaiole in batteria con asciugatura forzata (fossa profonda e alta): 1 Galline ovaiole in gabbie compatte: 1 Galline ovaiole in campo libero con lettiera (in parte con lettiera, in parte a stecche): 1 Polli da carne in campo libero con lettiera: 7 Galline ovaiole in campo libero con pavimento a griglia (sistema a voliera): 1 Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 1 Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 3 Tacchini in campo libero con lettiera: 2 Anatre in campo libero con lettiera: 13 Oche in campo libero con lettiera: 6
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP Tanica HDPE: 5 - 60 litri Fusto HDPE: 200 litri IBC HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1. *Istruzioni d'uso specifiche per l'uso*

Iodosan 30: Miscelare 29 ml di prodotto con 971 ml di acqua per ottenere una soluzione di applicazione da 1 litro.

Iodosan 18: miscelare 40 ml di prodotto con 960 ml di acqua per ottenere una soluzione di applicazione da 1 litro.

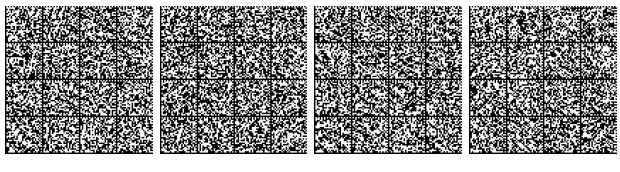

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

- - -

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

- - -

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

- - -

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

- - -

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO (6) DEL META SPC 6

5.1. **Istruzioni d'uso**

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Per preparare la soluzione disinfettante, miscelare il prodotto liquido con acqua. Prima versare sempre l'acqua e poi versare con cura il prodotto mescolando.

Usare max. 100 ml di soluzione per un m^2 di area da trattare. Non preparare più fluido di quanto ne occorre.

Il prodotto deve essere applicato solo in alloggi per animali vuoti (non popolati) dopo aver pulito accuratamente le superfici con un detergente adatto.

La pulizia preliminare è obbligatoria. Risciacquare o pulire le superfici da trattare in seguito. Lasciarle asciugare da 24 a 36 ore prima della disinfezione per ottenere superfici umide. Bagnare accuratamente le installazioni e le apparecchiature con uno strato sottile della soluzione preparata spruzzandola mediante dispositivi appropriati (da 4 a 7 bar). Durante il processo e per la durata del contatto (min. 30 minuti), tutte le aperture devono essere chiuse e la ventilazione deve essere spenta.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

La forma del flacone del prodotto dovrebbe ridurre al minimo il rischio di spruzzi al fine di prevenire l'esposizione degli occhi e della pelle durante la diluizione del prodotto.

Durante la fase di miscelazione e carico: è obbligatorio usare uno schermo facciale e guanti di protezione (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

Durante la fase di applicazione a spruzzo del materiale diluito utilizzato: si devono indossare guanti e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) che sia impermeabile per il biocida (il guanto e il materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto). Usare guanti nuovi per ogni turno di lavoro.

I professionisti non devono effettuare la disinfezione dell'alloggio degli animali domestici più di tre volte al mese. Queste persone non dovrebbero usare i prodotti a base di iodio per altri scopi.

Usare solo un tipo di prodotto contenente iodio al giorno.

La disinfezione regolare di vitelli e suini non dovrebbe essere effettuata più di una volta all'anno o una volta durante la vita. Durante l'applicazione, le mangiatoie devono essere coperte.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

(6) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 6.

In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare accuratamente la pelle.

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po' d'acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Se il paziente è in stato di incoscienza, posizionarlo stabilmente sul lato sinistro durante il trasporto. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Misure di emergenza ambientale:

informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell'impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:

Fermare le perdite, se si può fare in modo sicuro. Assorbire il materiale fuoriuscito con un legante per liquidi (sabbia, terra, tripoli, leganti acidi, leganti universali, segatura) e riporlo in un contenitore per smaltirlo secondo le normative locali/nazionali.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare il prodotto lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Conservare il recipiente ben chiuso.

Durata di conservazione: 24 mesi in HDPE

6. ALTRE INFORMAZIONI

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 6

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	IODOSAN 30 IODOSAN IODAT DESINTEC FL-JODES ROTIE-SOL J Disinfect Jod FINK — Jodophos 15 Jod-Reiniger sauer Tankrein extra
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0009 1-6

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	2,4
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	10,0
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	25,6

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	IODOSAN 18
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0010 1-6

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	1,75
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	3,0
Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sostanza non attiva	68439-46-3	614-482-0	31,8

META SPC 7

1. META SPC 7 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 7 identificativo**

Identificativo	Meta SPC 7

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-7

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

2. META SPC 7 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 7**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	3,0	3,0
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	10,0	10,0
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	31,8	31,8
Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sostanza non attiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 7**

Formulazione/i	

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 7

Indicazioni di pericolo	Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare danni agli organi ghiandola tiroidea in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Non respirare la polvere la nebbia. Non respirare la polvere gli aerosol. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti. Indossare indumenti protettivi. Indossare schermi per il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare sotto chiave. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

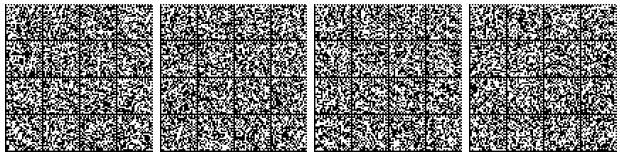

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 7

4.1. **Descrizione dell'uso**

Tabella 7

Uso # 1 — Igiene veterinaria — allevamento di animali — disinfettante per superfici dure — professionale — ambienti interni — a spruzzo

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Batteri Lieviti Virus
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento a spruzzo Disinfettante per superfici dure nelle stalle (esclusi i vivai). Spruzzare il concentrato diluito con una irroratrice a zaino manuale (4-7 bar)
Tasso(i) e frequenza di applicazione	100 mL/m2 - Concentrazione di iodio nella soluzione da applicare: 750 ppm (0,075 % p/p). Frequenza di applicazione annua: Mucche da latte: 1 Bovini da carne: 1 Vitelli: 4 Scrofe, in recinti individuali: 5 Scrofe in gruppi: 5 Maiali da ingrasso: 3 Galline ovaiole in batteria senza trattamento: 1 Galline ovaiole in batteria con aerazione (asciugatura del nastro): 1 Galline ovaiole in batteria con asciugatura forzata (fossa profonda e alta): 1 Galline ovaiole in gabbie compatte: 1 Galline ovaiole in campo libero con lettiera (in parte con lettiera, in parte a stecche): 1 Polli da carne in campo libero con lettiera: 7 Galline ovaiole in campo libero con pavimento a griglia (sistema a voliera): 1 Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 1 Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 3 Tacchini in campo libero con lettiera: 2 Anatre in campo libero con lettiera: 13 Oche in campo libero con lettiera: 6
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP Tanica HDPE: 5 - 60 litri Fusto HDPE: 200 litri IBC HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1. *Istruzioni d'uso specifiche per l'uso*

Iodosan 30 plus: miscelare 23 ml di prodotto con 977 ml di acqua per ottenere una soluzione di applicazione da 1 litro.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

- - -

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

- - -

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

- - -

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

- - -

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO (7) DEL META SPC 7

5.1. **Istruzioni d'uso**

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Per preparare la soluzione disinfettante, miscelare il prodotto liquido con acqua. Prima versare sempre l'acqua e poi versare con cura il prodotto mescolando.

Usare max. 100 ml di soluzione per un m^2 di area da trattare. Non preparare più fluido di quanto ne occorre.

Il prodotto deve essere applicato solo in alloggi per animali vuoti (non popolati) dopo aver pulito accuratamente le superfici con un detergente adatto.

La pulizia preliminare è obbligatoria. Risciacquare o pulire le superfici da trattare in seguito. Lasciarle asciugare da 24 a 36 ore prima della disinfezione per ottenere superfici umide. Bagnare accuratamente le installazioni e le apparecchiature con uno strato sottile della soluzione preparata spruzzandola mediante dispositivi appropriati (da 4 a 7 bar). Durante il processo e per la durata del contatto (min. 30 minuti), tutte le aperture devono essere chiuse e la ventilazione deve essere spenta.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

La forma del flacone del prodotto dovrebbe ridurre al minimo il rischio di spruzzi al fine di prevenire l'esposizione degli occhi e della pelle durante la diluizione del prodotto.

Durante la fase di miscelazione e carico: è obbligatorio usare uno schermo facciale e guanti di protezione (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

Durante la fase di applicazione a spruzzo del materiale diluito utilizzato: si devono indossare guanti e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) che sia impermeabile per il biocida (il guanto e il materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto). Usare guanti nuovi per ogni turno di lavoro.

I professionisti non devono effettuare la disinfezione dell'alloggio degli animali domestici più di 3 volte al mese. Queste persone non dovrebbero usare i prodotti a base di iodio per altri scopi.

Usare solo un tipo di prodotto contenente iodio al giorno.

La disinfezione regolare di vitelli e suini non dovrebbe essere effettuata più di una volta all'anno o una volta durante la vita. Durante l'applicazione, le mangiatoie devono essere coperte.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare accuratamente la pelle.

(7) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 7.

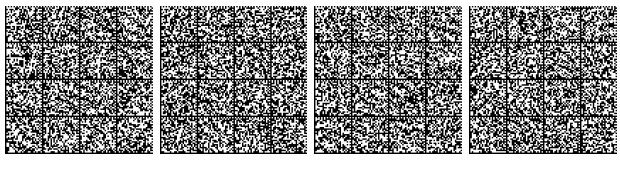

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po' d'acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Se il paziente è in stato di incoscienza, posizionarlo stabilmente sul lato sinistro durante il trasporto. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Misure di emergenza ambientale:

informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell'impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:

Fermare le perdite, se si può fare in modo sicuro. Assorbire il materiale fuoriuscito con un legante per liquidi (sabbia, terra, tripoli, leganti acidi, leganti universali, segatura) e riporlo in un contenitore per smaltirlo secondo le normative locali/nazionali.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare il prodotto lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Conservare il recipiente ben chiuso.

Durata di conservazione: 24 mesi in HDPE

6. ALTRE INFORMAZIONI

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 7

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	IODOSAN 30 Plus YODO CONTROL YODIVEN
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0011 1-7

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	3,0
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	10,0

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	31,8

META SPC 8

1. META SPC 8 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 8 identificativo**

Identificativo	Meta SPC 8

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-8

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2. META SPC 8 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 8**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	1,5	1,5
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	3,0	3,0
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	18,0	18,0
Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sostanza non attiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 8**

Formulazione/i	

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 8

Indicazioni di pericolo	Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare danni agli organi ghiandola tiroidea in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Non respirare la polvere la nebbia. Non respirare la polvere gli aerosol. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti. Indossare indumenti protettivi. Indossare schermi per il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare sotto chiave. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 8

4.1. **Descrizione dell'uso**

Tabella 8

Uso # 1 — Igiene veterinaria — allevamento di animali — disinfettante per superfici dure — professionale — ambienti interni — a spruzzo

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Batteri Lieviti Virus
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento a spruzzo Disinfettante per superfici dure nelle stalle (esclusi i vivai). Spruzzare il concentrato diluito con una irroratrice a zaino manuale (4-7 bar)
Tasso(i) e frequenza di applicazione	100 ml/m² — Concentrazione di iodio nella soluzione da applicare: 750 ppm (0,075 % p/p). Frequenza di applicazione annua: Mucche da latte: 1 Bovini da carne: 1 Vitelli: 4 Scrofe, in recinti individuali: 5 Scrofe in gruppi: 5 Maiali da ingrasso: 3

	Galline ovaiole in batteria senza trattamento: 1 Galline ovaiole in batteria con aerazione (asciugatura del nastro): 1 Galline ovaiole in batteria con asciugatura forzata (fossa profonda e alta): 1 Galline ovaiole in gabbie compatte: 1 Galline ovaiole in campo libero con lettiera (in parte con lettiera, in parte a stecche): 1 Polli da carne in campo libero con lettiera: 7 Galline ovaiole in campo libero con pavimento a griglia (sistema a voliera): 1 Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 1 Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 3 Tacchini in campo libero con lettiera: 2 Anatre in campo libero con lettiera: 13 Oche in campo libero con lettiera: 6
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP Tanica HDPE: 5 - 60 litri Fusto HDPE: 200 litri IBC HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1. *Istruzioni d'uso specifiche per l'uso*

Iodosan 15: miscelare 46 ml di prodotto con 954 ml di acqua per ottenere una soluzione di applicazione da 1 litro.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

- - -

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

- - -

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

- - -

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

- - -

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ([8]) DEL META SPC 8

5.1. **Istruzioni d'uso**

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Per preparare la soluzione disinfettante, miscelare il prodotto liquido con acqua. Prima versare sempre l'acqua e poi versare con cura il prodotto mescolando.

Usare max. 100 ml di soluzione per un m^2 di area da trattare. Non preparare più fluido di quanto ne occorre.

([8]) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 8.

Il prodotto deve essere applicato solo in alloggi per animali vuoti (non popolati) dopo aver pulito accuratamente le superfici con un detergente adatto.

La pulizia preliminare è obbligatoria. Risciacquare o pulire le superfici da trattare in seguito. Lasciarle asciugare da 24 a 36 ore prima della disinfezione per ottenere superfici umide. Bagnare accuratamente le installazioni e le apparecchiature con uno strato sottile della soluzione preparata spruzzandola mediante dispositivi appropriati (da 4 a 7 bar). Durante il processo e per la durata del contatto (min. 30 minuti), tutte le aperture devono essere chiuse e la ventilazione deve essere spenta.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

La forma del flacone del prodotto dovrebbe ridurre al minimo il rischio di spruzzi al fine di prevenire l'esposizione degli occhi e della pelle durante la diluizione del prodotto.

Durante la fase di miscelazione e carico: è obbligatorio usare uno schermo facciale e guanti di protezione (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

Durante la fase di applicazione a spruzzo del materiale diluito utilizzato: si devono indossare guanti e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) che sia impermeabile per il biocida (il guanto e il materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto). Usare guanti nuovi per ogni turno di lavoro.

I professionisti non devono effettuare la disinfezione dell'alloggio degli animali domestici più di 3 volte al mese. Queste persone non dovrebbero usare i prodotti a base di iodio per altri scopi.

Usare solo un tipo di prodotto contenente iodio al giorno.

La disinfezione regolare di vitelli e suini non dovrebbe essere effettuata più di una volta all'anno o una volta durante la vita. Durante l'applicazione, le mangiatoie devono essere coperte.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare accuratamente la pelle.

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po' d'acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Se il paziente è in stato di incoscienza, posizionarlo stabilmente sul lato sinistro durante il trasporto. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Misure di emergenza ambientale:

informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell'impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:

Fermare le perdite, se si può fare in modo sicuro. Assorbire il materiale fuoriuscito con un legante per liquidi (sabbia, terra, tripoli, leganti acidi, leganti universali, segatura) e riporlo in un contenitore per smaltirlo secondo le normative locali/nazionali.

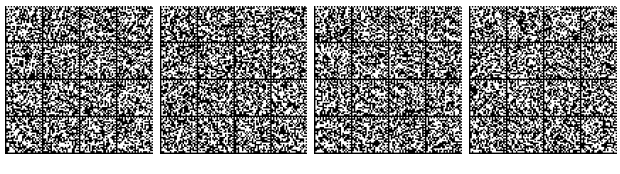

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare il prodotto lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Conservare il recipiente ben chiuso.

Durata di conservazione: 24 mesi in HDPE

6. ALTRE INFORMAZIONI

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 8

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	IODOSAN 15
Numero di autorizzazione	EU-0020540-0012 1-8

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	1,5
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	3,0
Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched	Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched	Sostanza non attiva	69011-36-5	500-241-6	18,0

19CE2469

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/1845 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

(2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il 29 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda, presentata in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, riguardante un'esenzione da inserire nella lista dell'allegato III della direttiva stessa per l'impiego del DEHP in parti di gomma quali anelli toroidali, sigilli, ammortizzatori di vibrazione, guarnizioni, tubi flessibili, dispositivi di tenuta e tappi per tubi, usate nei sistemi motore, compreso nei tubi di scappamento e nei turbocompressori, e progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all'uso da parte dei consumatori (di seguito «l'esenzione richiesta»).

(4) La valutazione dell'esenzione richiesta ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(5) Il DEHP è aggiunto alla gomma come plastificante per conferirle flessibilità. I componenti in gomma sono utilizzati come raccordi flessibili tra parti dei sistemi motore e prevengono perdite, sigillano le parti dei motori e proteggono dalle vibrazioni o dallo sporco e dai fluidi durante tutta la vita utile dei motori.

(6) Attualmente non esistono sul mercato alternative prive di DEHP che forniscano un livello sufficiente di affidabilità per le applicazioni in motori che richiedono una lunga vita utile e proprietà specifiche quali la resistenza a qualsiasi materiale di contatto (ad esempio carburante, olio lubrificante, refrigeranti, gas, sporco), alla temperatura e alle vibrazioni.

(7) La sostituzione o l'eliminazione del DHEP per alcune parti in gomma utilizzate nei sistemi motori è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(8) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE.

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
([2]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(9) È opportuno concedere l'esenzione per il periodo massimo di validità di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

All'allegato III della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 43:

«43	Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all'uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil) ftalato non superi: a) il 30 % in peso della gomma per (i) i rivestimenti delle guarnizioni; (ii) le guarnizioni di gomma dura; o (iii) i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore; b) il 10 % in peso della gomma per componenti contenenti gomma non compresi nella lettera a). Ai fini del presente punto, per "contatto prolungato con pelle umana" si intende un contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno.	Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024.»

19CE2470

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/1846 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

(2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il 29 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda, presentata in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, riguardante un'esenzione da inserire nella lista dell'allegato III della direttiva stessa per l'impiego del piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline del motore utilizzati per il monitoraggio e il controllo dei sistemi motore, incluso nei turbocompressori e nei dispositivi di controllo delle emissioni dei gas di scarico di motori a combustione interna usati in apparecchiature non destinate esclusivamente all'uso da parte dei consumatori (in appresso «l'esenzione richiesta»).

(4) La valutazione dell'esenzione richiesta ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(5) Ciascun motore che rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione richiesta è dotato di tipi specifici di sensori, attuatori e centraline del motore che ne monitorano e controllano le emissioni al fine di garantire la conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Le condizioni registrate all'interno o in prossimità dei motori e dei sistemi di scarico possono essere così severe in termini di temperature elevate e di livelli di vibrazione da poter provocare cedimenti prematuri delle saldature.

(6) Attualmente, per le applicazioni contenenti piombo interessate dalla domanda di esenzione, occorre più tempo per testare l'affidabilità delle alternative senza piombo disponibili.

(7) La sostituzione o l'eliminazione del piombo in alcuni motori a combustione è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(8) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(9) È opportuno concedere l'esenzione per il periodo massimo di validità di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

([2]) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

([3]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

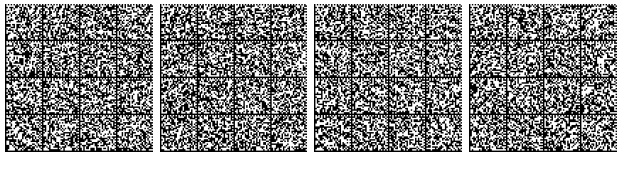

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 maggio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

All'allegato III della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 44:

«44	Piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) , installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma utilizzate anche da utilizzatori non professionisti	Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024.

(*) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).»

19CE2471

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1847 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2019

che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili

[notificata con il numero C(2019)5438]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 91, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione ([2]) fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») e l'elenco delle regioni ammissibili all'IOG, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(2) Con il regolamento (UE) 2019/711 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, la dotazione specifica per l'IOG per il 2019 è stata aumentata.

(3) Le regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento delle risorse della dotazione specifica per l'IOG per il 2019 sono determinate in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), facendo tuttavia riferimento agli ultimi dati annuali disponibili sulla disoccupazione giovanile. A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese a titolo dell'IOG sono ammissibili fino al 31 dicembre 2023 sia per le regioni che figurano già nei due elenchi di cui all'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE, sia per le regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento delle risorse della dotazione specifica per l'IOG per il 2019. Gli elenchi esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi ed essere integrati con un elenco delle regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento delle risorse della dotazione specifica per l'IOG per il 2019. Per ragioni di chiarezza e di trasparenza, l'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
([2]) Decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 13).
([3]) Regolamento (UE) 2019/711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(4) In conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013, la ripartizione per Stato membro delle risorse aumentate per il 2019 dovrebbe seguire la stessa procedura applicata per l'assegnazione iniziale e per l'assegnazione delle risorse per il periodo 2017-2020. La ripartizione annuale della dotazione specifica dell'IOG, fissata in prezzi 2011 nell'allegato III della decisione di esecuzione 2014/190/UE, dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5) Al fine di consentire agli Stati membri di organizzarsi in anticipo, la ripartizione annuale dovrebbe inoltre essere indicata in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % annuo, in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'allegato X della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6) La decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:

1) gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

2) l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2019

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione

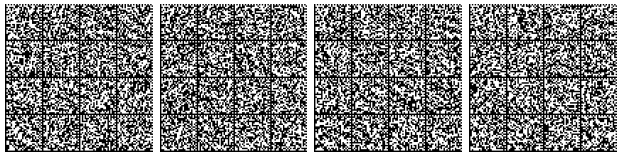

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIFICA

(EUR, prezzi 2011)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	22 464 896	17 179 038	0	7 569 546	5 194 787	5 740 441	1 664 356	59 813 064
BG	29 216 622	22 342 123	0	0	0	0	0	51 558 745
CZ	0	12 564 283	0	0	0	0	0	12 564 283
DK	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	0	0	0	0	0	0	0	0
IE	36 075 815	27 587 388	0	0	0	0	0	63 663 203
EL	90 800 184	69 435 434	0	29 193 451	20 034 721	21 102 150	6 418 916	236 984 856
ES	499 481 827	381 956 689	0	154 715 855	106 177 548	109 838 027	34 018 181	1 286 188 127
FR	164 197 762	125 562 994	0	59 683 863	40 959 513	39 706 031	13 123 002	443 233 165
HR	35 033 821	26 790 569	0	12 993 208	8 916 907	9 001 567	2 856 884	95 592 956
IT	300 437 373	229 746 226	0	126 913 692	87 097 632	83 831 742	27 905 173	855 931 838
CY	6 126 207	4 684 747	0	2 428 857	1 666 863	1 089 453	534 046	16 530 173
LV	15 358 075	11 744 410	0	0	0	0	0	27 102 485
LT	16 825 553	12 866 600	0	0	0	0	0	29 692 153
LU	0	0	0	0	0	0	0	0
HU	26 345 509	20 146 566	0	0	0	0	0	46 492 075
MT	0	0	0	0	0	0	0	0
NL	0	0	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0

(EUR, prezzi 2011)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
PL	133 639 212	102 194 692	0	6 060 353	4 159 066	4 181 837	1 332 522	251 567 682
PT	85 111 913	65 085 581	0	23 156 678	15 891 838	13 327 866	5 091 580	207 665 456
RO	56 112 815	42 909 800	0	16 695 447	11 457 659	7 488 666	3 670 915	138 335 302
SI	4 876 537	3 729 117	0	0	0	0	0	8 605 654
SK	38 209 190	29 218 793	0	4 574 741	3 139 529	3 413 850	1 005 873	79 561 976
FI	0	0	0	0	0	0	0	0
SE	23 379 703	17 878 597	0	0	0	0	0	41 258 300
UK	24 516 103	166 367 414	0	0	0	0	0	190 883 517
EU 28	1 608 209 117	1 389 991 061	0	443 985 691	304 696 063	298 721 630	97 621 448	4 143 225 010

ALLEGATO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — ELENCO DELLE REGIONI AMMISSIBILI

Elenco delle regioni ammissibili in base ai dati del 2012 sulla disoccupazione giovanile

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE33 — Prov. Liège

BG31 — Severozapaden

BG32 — Severen tsentralen

BG33 — Severoiztochen

BG34 — Yugoiztochen

BG42 — Yuzhen tsentralen

CZ04 — Severozápad

IE01 — Border, Midland and Western

IE02 — Southern and Eastern

EL11 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 — Kentriki Makedonia

EL13 — Dytiki Makedonia

EL14 — Thessalia

EL21 — Ipeiros

EL23 — Dytiki Ellada

EL24 — Sterea Ellada

EL25 — Peloponnisos

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-La Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla

ES70 — Canarias

FR61 — Aquitaine

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR23 — Haute-Normandie

FR24 — Centre

FR30 — Nord-Pas-de-Calais

FR72 — Auvergne

FR81 — Languedoc-Roussillon

FR91 — Guadeloupe

FR92 — Martinique

FR93 — Guyane

FR94 — Réunion

FRA5 — Mayotte

HR03 — Jadranska Hrvatska

HR04 — Kontinentalna Hrvatska

ITC1 — Piemonte

ITC2 — Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3 — Liguria

ITC4 — Lombardia

ITF1 — Abruzzo

ITF2 — Molise

ITF3 — Campania

ITF4 — Puglia

ITF5 — Basilicata

ITF6 — Calabria

ITG1 — Sicilia

ITG2 — Sardegna

ITH5 — Emilia-Romagna

ITH4 — Friuli-Venezia Giulia

ITI1 — Toscana

ITI2 — Umbria

ITI3 — Marche

ITI4 — Lazio

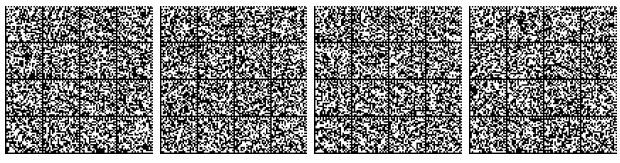

CY00 — Kýpros

LV00 — Latvija

LT00 — Lietuva

HU23 — Dél-Dunántúl

HU31 — Észak-Magyarország

HU32 — Észak-Alföld

HU33 — Dél-Alföld

PL11 — Łódzkie

PL21 — Małopolskie

PL31 — Lubelskie

PL32 — Podkarpackie

PL33 — Świętokrzyskie

PL42 — Zachodniopomorskie

PL43 — Lubuskie

PL51 — Dolnośląskie

PL61 — Kujawsko-Pomorskie

PL62 — Warmińsko-Mazurskie

PT11 — Norte

PT15 — Algarve

PT16 — Centro (PT)

PT17 — Lisboa

PT18 — Alentejo

PT20 — Região Autónoma dos Açores

PT30 — Região Autónoma da Madera

RO12 — Centru

RO22 — Sud-Est

RO31 — Sud — Muntenia

SI01 — Vzhodna Slovenija

SK02 — Západné Slovensko

SK03 — Stredné Slovensko

SK04 — Východné Slovensko

SE22 — Sydsverige

SE31 — Norra Mellansverige

SE32 — Mellersta Norrland

UKC1 — Tees Valley and Durham

UKD7 — Merseyside

UKG3 — West Midlands

UKI1 — Inner London

UKM3 — South Western Scotland

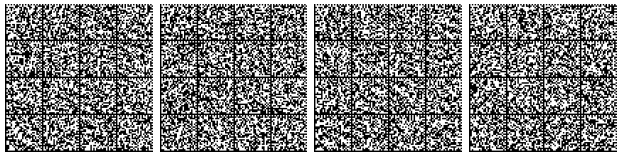

Elenco delle regioni ammissibili in base ai dati del 2016 sulla disoccupazione giovanile

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE34 — Prov. Luxembourg (BE)

BE35 — Prov. Namur

EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 — Kentriki Makedonia

EL53 — Dytiki Makedonia

EL54 — Ipeiros

EL61 — Thessalia

EL62 — Ionia Nisia

EL63 — Dytiki Ellada

EL64 — Sterea Ellada

EL65 — Peloponnisos

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-la Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 — Canarias (ES)

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR23 — Haute-Normandie

FR24 — Centre (FR)

FR26 — Bourgogne

FR30 — Nord-Pas-de-Calais

FR42 — Alsace

FR81 — Languedoc-Roussillon

FRA1 — Guadeloupe

FRA2 — Martinique

FRA3 — Guyane

FRA4 — La Réunion

FRA5 — Mayotte

HR03 — Jadranska Hrvatska

HR04 — Kontinentalna Hrvatska

ITC1 — Piemonte

ITC2 — Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3 — Liguria

ITC4 — Lombardia

ITF1 — Abruzzo

ITF2 — Molise

ITF3 — Campania

ITF4 — Puglia

ITF5 — Basilicata

ITF6 — Calabria

ITG1 — Sicilia

ITG2 — Sardegna

ITH4 — Friuli-Venezia Giulia

ITI1 — Toscana

ITI2 — Umbria

ITI3 — Marche

ITI4 — Lazio

CY00 — Kypros

PL32 — Podkarpackie

PT11 — Norte

PT16 — Centro (PT)

PT17 — Área Metropolitana de Lisboa

PT18 — Alentejo

PT20 — Região Autónoma dos Açores (PT)

PT30 — Região Autónoma da Madera (PT)

RO22 — Sud-Est

RO31 — Sud — Muntenia

RO41 — Sud-Vest Oltenia

SK04 — Východné Slovensko

Elenco delle regioni ammissibili in base ai dati del 2017 sulla disoccupazione giovanile

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE33 — Prov. Liège

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 — Kentriki Makedonia

EL53 — Dytiki Makedonia

EL54 — Ipeiros

EL61 — Thessalia

EL62 — Ionia Nisia

EL63 — Dytiki Ellada

EL64 — Sterea Ellada

EL65 — Peloponnisos

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-La Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 — Canarias (ES)

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR30 — Nord - Pas-de-Calais

FR61 — Aquitaine

FR81 — Languedoc-Roussillon
FRA1 — Guadeloupe
FRA2 — Martinique
FRA3 — Guyane
FRA4 — Réunion
FRA5 — Mayotte
HR03 — Jadranska Hrvatska
HR04 — Kontinentalna Hrvatska
ITC1 — Piemonte
ITC3 — Liguria
ITF1 — Abruzzo
ITF2 — Molise
ITF3 — Campania
ITF4 — Puglia
ITF5 — Basilicata
ITF6 — Calabria
ITG1 — Sicilia
ITG2 — Sardegna
ITH4 — Friuli-Venezia Giulia
ITI2 — Umbria
ITI4 — Lazio
PL32 — Podkarpackie
PT11 — Norte
PT20 — Região Autónoma dos Açores
PT30 — Região Autónoma da Madera
SK04 — Východné Slovensko»

ALLEGATO II

«ALLEGATO X

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIFICA

(EUR, prezzi correnti)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	23 839 927	18 595 143	0	8 524 538	5 967 177	6 725 841	1 989 059	65 641 685
BG	31 004 913	24 183 832	0	0	0	0	0	55 188 745
CZ	0	13 599 984	0	0	0	0	0	13 599 984
DK	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	0	0	0	0	0	0	0	0
IE	38 283 943	29 861 476	0	0	0	0	0	68 145 419
EL	96 357 882	75 159 147	0	32 876 567	23 013 597	24 724 532	7 671 199	259 802 924
ES	530 054 111	413 442 204	0	174 235 182	121 964 627	128 692 755	40 654 875	1 409 043 754
FR	174 247 979	135 913 423	0	67 213 724	47 049 606	46 521 944	15 683 202	486 629 878
HR	37 178 171	28 998 973	0	14 632 462	10 242 723	10 546 771	3 414 241	105 013 341
IT	318 826 544	248 684 704	0	142 925 430	100 047 801	98 222 247	33 349 267	942 055 993
CY	6 501 180	5 070 921	0	2 735 288	1 914 702	1 276 468	638 234	18 136 793
LV	16 298 112	12 712 527	0	0	0	0	0	29 010 639
LT	17 855 411	13 927 222	0	0	0	0	0	31 782 633
LU	0	0	0	0	0	0	0	0
HU	27 958 065	21 807 291	0	0	0	0	0	49 765 356
MT	0	0	0	0	0	0	0	0
NL	0	0	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0

(EUR, prezzi correnti)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
PL	141 819 001	110 618 821	0	6 824 942	4 777 460	4 899 688	1 592 486	270 532 398
PT	90 321 443	70 450 726	0	26 078 181	18 254 727	15 615 719	6 084 909	226 805 705
RO	59 547 368	46 446 947	0	18 801 785	13 161 249	8 774 166	4 387 083	151 118 598
SI	5 175 020	4 036 516	0	0	0	0	0	9 211 536
SK	40 547 898	31 627 361	0	5 151 901	3 606 331	3 999 869	1 202 111	86 135 471
FI	0	0	0	0	0	0	0	0
SE	24 810 728	19 352 368	0	0	0	0	0	44 163 096
UK	26 016 685	180 081 439	0	0	0	0	0	206 098 124
EU 28	1 706 644 381	1 504 571 025	0	500 000 000	350 000 000	350 000 000	116 666 666	4 527 882 072».

19CE2472

DECISIONE (UE) 2019/1848 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 ottobre 2019

che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32)

Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

(1) In data 4 ottobre 2019, il Consiglio direttivo ha modificato ([1]) l'indirizzo BCE/2012/27 ([2]), al fine di: a) introdurre una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l'elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency alla quale le banche centrali dell'Eurosistema devono aderire; b) chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d'investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2; c) chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell'Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti; e d) chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell'indirizzo BCE/2012/27.

(2) Le modifiche all'indirizzo BCE/2012/27, che incidono sui termini e le condizioni di TARGET2-BCE dovrebbero essere rispecchiati nella Decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea ([3]).

(3) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2007/7 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati I, II e III della decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all'allegato alla presente decisione.

([1]) Indirizzo (UE) 2019/1849, del 4 ottobre 2019, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30) (cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale).
([2]) Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
([3]) Decisione ECB/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).

Articolo 2

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 17 novembre 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 ottobre 2019.

Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI

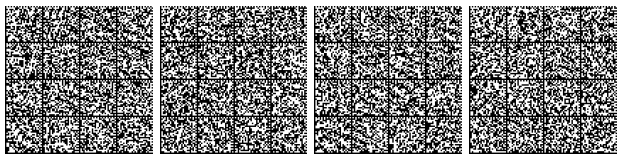

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della decisione BCE/2007/7 sono modificati come segue:

1. L'allegato I è modificato come segue:

a) all'articolo 1, la definizione di Contingency Module (modulo di contingency) è soppressa;

b) all'articolo 1, la definizione di 'Information and Control Module (ICM)' (modulo di informazione e controllo) è sostituita dalla seguente:

'—" Information and Control Module (ICM)" means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,»;

c) all'articolo 1 è inserita la seguente definizione:

'—" Contingency Solution" means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,»;

d) l'articolo 9, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«8. Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*) or any other equivalent applicable legislation.

_____

(*) Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).»;

e) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«*Article 21*

Business continuity and contingency procedures

1. In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

2. The Eurosystem provides a Contingency Solution if the events described in paragraph 1 occur. Connection to and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical. Other participants may, on request, connect to the Contingency Solution.»;

f) l'articolo 22 è modificato come segue:

i) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.»;

ii) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Participants shall provide the ECB with their TARGET2 self-certification and their attestation of adherence to the TARGET2 network service provider's endpoint security requirements. In the event of non-adherence to the latter, participants shall provide a document describing alternative mitigating measures to the satisfaction of the ECB.»;

g) all'articolo 23, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c) allows participants to initiate backup liquidity redistribution and backup contingency payments or payment orders to the Contingency Solution in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.»;

h) all'articolo 32, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.»;

i) l'appendice I è modificata come segue:

(i) la quinta riga della tavola nel punto 2, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«MT 202COV	Mandatory	Cover payment»;

(ii) il sottoparagrafo 7 del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup liquidity redistribution and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant»;

j) nell'appendice III, alla rubrica 'Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET2' (Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE), il paragrafo 3.2 intitolato 'General insolvency issues' è sostituito dal seguente:

«3.2. **General insolvency and crisis management issues**

3.2.a. *Types of insolvency and crisis managementproceedings*

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as 'Insolvency Proceedings').

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as 'Proceedings').

3.2.b. *Insolvency treaties*

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].»;

k) nell'appendice IV il paragrafo 6 è modificato come segue:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«(a) If the ECB deems it necessary to do so, it shall initiate the contingency processing of payment orders using the Contingency Solution of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by any available means of communication.

(b) In contingency processing, payment orders shall be submitted by the participants and authorised by the ECB. In addition, the participants may submit files containing payment instructions, which may be uploaded into the Contingency Solution by the ECB.»;

ii) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«(d) Payments required to avoid systemic risk shall be considered as 'critical' and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them.

(e) Participants shall submit payment orders for contingency processing directly into the Contingency Solution and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated email, as well as via authenticated fax Participants shall submit files which contain payment instructions to the ECB for uploading into the Contingency Solution and which authorise the ECB to do so. The ECB may, exceptionally, also manually input payments on behalf of participants. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.»;

l) nell'appendice IV, nel paragrafo 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«(a) In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup liquidity redistribution and backup contingency payments (e.g. CLS, EURO1).

(b) If a participant decides to use the ICM functionality for making backup liquidity redistribution, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup liquidity redistribution. The participant shall be responsible for sending such backup liquidity redistribution exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.»;

m) nell'appendice VI, la terza e la quarta riga della tavola nel punto 5 sono sostituite dalle seguenti:

«T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders	14,1	per transfer
Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)	9,4	per transaction»;

2. l'allegato II è modificato come segue:

(a) l'articolo 1 è modificato come segue:

i) la definizione di 'Information and Control Module (ICM)' è sostituita dalla seguente:

'—" Information and Control Module (ICM)" means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,»;

ii) è aggiunta la seguente definizione:

'—" Contingency Solution" means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,»;

(b) l'articolo 10, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9. T2S DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.»;

(c) l'articolo 18, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all T2S DCA holders and/or on T2S DCA holders that are considered critical by the ECB.»;

(d) all'articolo 27, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.»;

(e) nell'appendice III, alla rubrica 'Terms of reference for country opinions for non-EEA T2S DCA holders in TARGET2' (Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE), il paragrafo 3.2 intitolato 'General insolvency issues' è sostituito dal seguente:

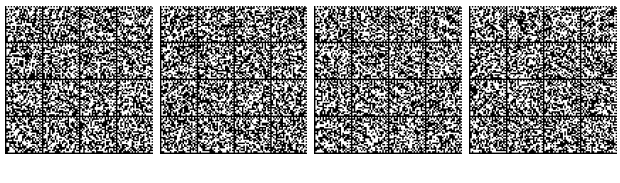

«3.2. **General insolvency and crisis management issues**

3.2.a. *Types of insolvency and crisis management proceedings*

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the T2S DCA holder's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the T2S DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as 'Insolvency Proceedings').

In addition to Insolvency Proceedings, the T2S DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the T2S DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as 'Proceedings').

3.2.b. *Insolvency treaties*

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].»;

(f) nell'appendice VI, la terza e la quarta riga della tavola sono sostituite dalle seguenti:

«T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders	14,1 euro cent	per transfer
Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)	9,4 euro cent	per transaction»;

3. l'allegato III è modificato come segue:

(a) L'articolo 14, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«8. TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.»;

(b) l'articolo 21 è modificato come segue:

(i) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all TIPS DCA holders.»;

(ii) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. TIPS DCA holders using instructing parties in line with Article 7(2) or (3), or allowing access to their TIPS DCA as set out in Article 8(1), shall be deemed to have addressed the risk stemming from such use or access in accordance with the additional security requirements imposed upon them.»;

(c) l'articolo 26, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB.

In the event that the suspension or termination of a TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB occurs during the technical maintenance window, the ICM broadcast message shall be sent after the start of daytime processing on the next TARGET2 business day.»;

(d) all'articolo 29, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.»;

e) nell'appendice II, alla rubrica 'Terms of reference for country opinions for non-EEA TIPS DCA holders in TARGET2' (Fac-simile per i country opinion dei titolari di conti T2S DCA non rientranti nel SEE), il paragrafo 3.2 intitolato 'General insolvency issues' è sostituito dal seguente:

«3.2. **General insolvency and crisis management issues**

3.2.a. *Types of insolvency and crisis management proceedings*

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as 'Insolvency Proceedings').

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as 'Proceedings').

3.2.b. *Insolvency treaties*

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].».

19CE2473

INDIRIZZO (UE) 2019/1849 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 ottobre 2019

che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1) In data 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'Indirizzo BCE/2007/2 ([1]) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (*Single Shared Platform*, SSP). Tale indirizzo è stato modificato e rifuso nell'indirizzo BCE/2012/27 ([2]).

(2) È stata istituita una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l'elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di *contingency* alla quale le banche centrali dell'Eurosistema devono aderire.

(3) È necessario chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d'investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2.

(4) È necessario chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (*endpoint security*) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell'Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti.

(5) È altresì necessario chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell'indirizzo BCE/2012/27.

(6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è modificato come segue:

   a) il punto 44 è sostituito dal seguente:

   «44) per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (*Information and Control Module*, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la *Contingency Solution* in situazioni di *contingency*;»;

([1]) Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1).
([2]) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

b) è aggiunto il seguente punto 86:

«86) per «*Contingency Solution*» (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di *contingency.*»;

2. all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 6:

«6. Le BC dell'Eurosistema si connettono alla *Contingency Solution.*»;

3. gli allegati II, II *bis,* II *ter,* III, IV e V sono modificati in modo conforme all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 17 novembre 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 17 ottobre 2019.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 ottobre 2019

Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

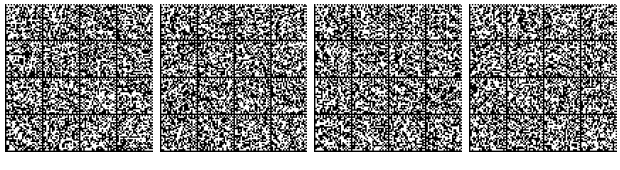

ALLEGATO

Gli allegati II, II *bis*, II *ter*, III, IV e V dell'indirizzo BCE/2012/27 sono modificati come segue:

1. l'allegato II è modificato come segue:

   a) all'articolo 1, la definizione di modulo di *contingency* è soppressa;

   b) all'articolo 1, la definizione di «modulo di informazione e controllo (ICM)» è sostituita dalla seguente:

      «— per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (*Infomation and Control Module*, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la *Contingency Solution* in situazioni di *contingency*,»;

   c) all'articolo 1 è inserita la seguente definizione:

      «— per "*Contingency Solution*" (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di *contingency*,»;

   d) all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

      «a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;»;

   e) all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

      «c) i) imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE; e

      ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;»;

   f) all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

      «ii) per i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), fornire un *country opinion* nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale *opinion* siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.»;

   g) l'articolo 11, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

      «9. I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [1] o di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.»;

   h) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

      «*Articolo 27*

      Procedure di *business continuity* e di *contingency*

      1. Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici l'operatività della SSP, si applicano le procedure di *business continuity* e di *contingency* descritte nell'appendice IV.

      2. L'Eurosistema fornisce una *Contingency Solution* nel caso dovesse verificarsi uno degli eventi descritti nel paragrafo 1. La connessione alla *Contingency Solution* e il suo utilizzo sono obbligatori per i partecipanti ritenuti problematici dalla [inserire nome della BC]. Gli altri partecipanti possono, su richiesta, connettersi alla *Contingency Solution*.»;

   i) l'articolo 28 è modificato come segue:

      i) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

         «3. La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i partecipanti e/o ai partecipanti ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].»;

[1] Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

ii) sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

«4. I partecipanti forniscono alla [inserire nome della BC] la loro autocertificazione per TARGET2 e l'attestazione della loro adesione ai requisiti di sicurezza del punto terminale (*endpoint security*) del fornitore dei servizi di rete TARGET 2. In mancanza di adesione a questi ultimi, i partecipanti forniscono un documento che descrive le misure di mitigazione alternative in maniera ritenuta soddisfacente dalla [inserire nome della BC].

5. I partecipanti che consentono a terzi l'accesso al proprio conto PM come stabilito dall'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, devono affrontare il rischio derivante dal tale accesso in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti ai paragrafi da 1 a 4. L'autocertificazione di cui al paragrafo 4 precisa che il partecipante impone i requisiti di sicurezza del punto terminale del fornitore dei servizi di rete TARGET 2 ai terzi che hanno accesso al conto PM di tale partecipante.»;

j) all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) consente ai partecipanti di disporre pagamenti in backup (*backup liquidity redistribution payments* e *backup contingency payments*) o ordini di pagamento alla *Contingency Solution* nel caso di un guasto dell'infrastruttura di pagamento del partecipante.»;

k) all'articolo 38, paragrafo 2, prima frase, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.»;

l) nell'appendice I, la quinta riga della tavola nel punto 2, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«MT 202COV	Obbligatorio	Pagamento a garanzia»;

m) nell'appendice III, alla rubrica «Fac-simile per i *country opinion* dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE», il paragrafo 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Questioni generali sull'insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a. Tipi di procedure d'insolvenza e di gestione delle crisi

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del partecipante o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate "procedure di insolvenza").

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il partecipante, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti a favore del partecipante e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a tali pagamenti o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate "procedure").

3.2.b. *Accordi in tema d'insolvenza*

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].»;

n) nell'appendice IV il paragrafo 6 è modificato come segue:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l'elaborazione in *contingency* degli ordini di pagamento utilizzando la *Contingency Solution* della SSP. In tali casi, ai partecipanti e ai sistemi ancillari è offerto solo un livello minimo di servizi. La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti e sistemi ancillari dell'avvio dell'elaborazione in *contingency* utilizzando qualunque mezzo di comunicazione disponibile.

b) Nell'elaborazione in *contingency*, gli ordini di pagamento sono immessi dai partecipanti e autorizzati dalla [inserire nome della BC]. Inoltre, i sistemi ancillari possono immettere file contenenti istruzioni di pagamento che possono essere caricati nella *Contingency Solution* dalla [inserire nome della BC].»;

ii) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) i pagamenti richiesti per evitare il rischio sistemico sono considerati "critici" e la [inserire nome della BC] può decidere di iniziare l'elaborazione in *contingency* in relazione ad essi.

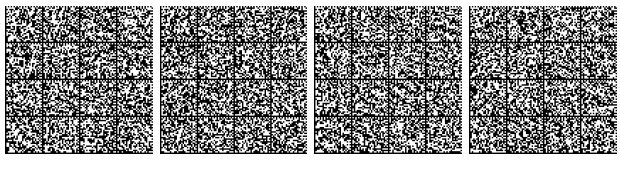

e) I partecipanti immettono gli ordini di pagamento per l'elaborazione in *contingency* direttamente nella *Contingency Solution* e il rilascio di informazioni ai beneficiari è effettuato attraverso i [indicare i mezzi di comunicazione]. I sistemi ancillari trasmettono file contenenti istruzioni di pagamento alla [inserire nome della BC] per essere caricati nella *Contingency Solution* e che autorizzano la [inserire nome della BC] a tale caricamento. La [inserire nome della BC] può, in via eccezionale, immettere pagamenti anche manualmente per conto dei partecipanti. Le informazioni relative ai saldi di conto e le scritturazioni di addebito e di accredito possono essere ottenute mediante la [inserire nome della BC].»;

o) nell'appendice IV, al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Nel caso in cui un partecipante abbia un problema che gli impedisca di regolare pagamenti in TARGET2, sarà sua responsabilità risolvere il problema. In particolare, un partecipante può adottare misure interne o la funzionalità ICM, ossia effettuare in backup pagamenti di redistribuzione della liquidità e di *contingency* (*backup liquidity redistribution payments* e *backup contingency payments*) (ad esempio CLS, EURO1).»;

p) nell'appendice VI, la terza e la quarta riga della tavola nel punto 13 sono sostituite dalle seguenti:

«ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA	14,1 EUR cent	per trasferimento
Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)	9,4 EUR cent	per operazione»;

2. L'allegato II *bis* è modificato come segue:

a) l'articolo 1 è modificato come segue:

i) la definizione di «modulo di informazione e controllo (ICM)» è sostituita dalla seguente:

«— per "modulo di informazione e controllo (ICM)" (*Infomation and Control Module*, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la *Contingency Solution* in situazioni di *contingency*,»;

ii) sono aggiunte le seguenti definizioni:

— «per "impresa d'investimento" si intende un'impresa d'investimento ai sensi della [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione degli enti specificati nella [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:

a) autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/UE; e

b) abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE],»;

— «per "*Contingency Solution*" (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di *contingency*.»;

b) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;»;

c) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i) imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE; e

ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;»;

d) all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) per gli enti creditizi o le imprese di investimento non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE, fornire un *country opinion* nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale *opinion* siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.»;

e) l'articolo 10, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di conti T2S DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE ovvero di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.»;

f) l'articolo 18, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i titolari di conti T2S DCA e/o ai titolari di conti T2S DCA che sono ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].»;

g) all'articolo 27, paragrafo 2, prima frase, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.»;

h) nell'appendice III, alla rubrica «Fac-simile per i *country opinion* dei titolari di conti T2S DCA non rientranti nel SEE», il paragrafo 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Questioni generali sull'insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a. *Tipi di procedure d'insolvenza e di gestione delle crisi*

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto T2S DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto T2S DCA può essere sottoposto in [giurisdizione] sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate "procedure di insolvenza").

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto T2S DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto T2S DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a ordini di pagamento o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate "procedure").

3.2.b. *Accordi in tema d'insolvenza*

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].»;

i) nell'appendice VI, la terza e la quarta riga della tavola sono sostituite dalle seguenti:

«ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA	14,1 EUR cent	per trasferimento
Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)	9,4 EUR cent	per operazione»;

3. l'allegato II *ter* è modificato come segue:

a) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;»;

b) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i) imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE; e

ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;»;

c) all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) per gli enti creditizi o le imprese di investimento non insediati nel SEE che agiscono attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE, fornire un *country opinion* nella forma specificata nell'appendice II, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale *opinion* siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto; e»;

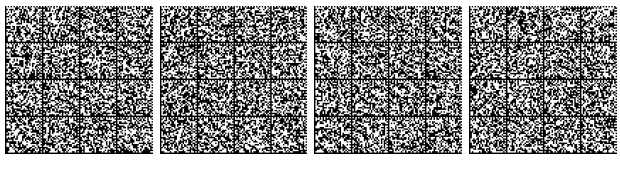

d) l'articolo 14, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«8. I titolari di conti TIPS DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE ovvero di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.»;

e) l'articolo 21 è modificato come segue:

i) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i titolari di conti TIPS DCA.»;

ii) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. I titolari di conto TIPS DCA che si avvalgono di *instructing party* in linea con il disposto di cui all'articolo 7, paragrafo 2 o paragrafo 3, o che consentono l'accesso ai propri conti TIPS DCA come stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, sono ritenuti aver fronteggiato il rischio derivante da tale uso o accesso in conformità ai requisiti di sicurezza aggiuntivi ad essi imposti.»;

f) l'articolo 26, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM, le altre BC e gli altri titolari di conti PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto PM che ha ricevuto il messaggio.

Spetta ai titolari di conti PM collegati informare i relativi titolari di conti TIPS DCA collegati della sospensione o cessazione della partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

Nel caso in cui la sospensione o cessazione della partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] da parte di un titolare di un conto TIPS DCA avvenga durante la finestra di manutenzione tecnica, il messaggio di rete ICM è inviato dopo l'avvio dell'operatività diurna nella successiva giornata lavorativa.»;

g) all'articolo 29, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.»;

h) nell'appendice II, alla rubrica «Fac-simile per i *country opinion* dei titolari di conti T2S DCA non rientranti nel SEE», il paragrafo 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Questioni generali sull'insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a. *Tipi di procedure d'insolvenza e di gestione delle crisi*

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto TIPS DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto TIPS DCA può essere sottoposto in [giurisdizione] sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate "procedure di insolvenza").

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto TIPS DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto TIPS DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a ordini di pagamento o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate "procedure").

3.2.b. *Accordi in tema d'insolvenza*

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].»;

4. l'allegato III è modificato come segue:

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri e enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;»;

5. l'allegato IV è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 (Definizioni), il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7) per "modulo di informazione e controllo (ICM)" (*Infomation and Control Module*, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la *Contingency Solution* in situazioni di *contingency*,»;

b) al paragrafo 1 (Definizioni) è inserito il punto 15) seguente:

«15) per "*Contingency Solution*" (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di *contingency*.»;

c) al punto 1, lettera d), punto iii) del paragrafo 18, la terza e la quarta riga della tavola sono sostituite dalle seguenti:

«ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA	14,1 EUR cent	per trasferimento
Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)	9,4 EUR cent	per operazione»;

6. l'allegato V è modificato come segue:

a) all'articolo 4, il punto 14) è sostituito dal seguente:

«14) l'articolo 28 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet pongono in essere controlli di sicurezza adeguati, in particolare quelli specificati nell'appendice IA all'allegato V, per proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. I partecipanti sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet forniscono alla [Inserire il nome della BC] la propria autocertificazione relativa a TARGET2."; e

c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet informano la [inserire nome della BC] immediatamente di qualunque evento che possa incidere sulla validità dei certificati, in particolare degli eventi specificati nell'appendice IA all'allegato V, compresi, a titolo esemplificativo, qualunque perdita o uso improprio.".»

19CE2474

Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale [2019/1850]

Comprendente tutti i testi validi fino a:
Supplemento 4 alla serie di modifiche 03 – Data di entrata in vigore: 28 maggio 2019

Indice

Regolamento

1. Ambito di applicazione

2. Definizioni

3. Domanda di omologazione

4. Omologazione

5. Requisiti

6. Modifiche ed estensione dell'omologazione del tipo di veicolo

7. Conformità della produzione

8. Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9. Cessazione definitiva della produzione

10. Disposizioni transitorie

11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Allegati

1. Documenti di omologazione ECE

   Parte 1 - Modello di scheda informativa

   Parte 2 - Notifica

2. Esempi di marchi di omologazione

3. Procedura di prova

Appendice 1 - Istruzioni per assicurare i veicoli al banco di prova

Appendice 2 - Manichino da utilizzare per verificare lo spazio di sopravvivenza

4. Procedura per determinare il punto «H» e l'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore

Appendice 1 - Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto «H» (macchina 3D H)

Appendice 2 - Sistema di riferimento tridimensionale

5. Dati di riferimento relativi ai posti a sedere

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria N ([1]) per quanto riguarda la protezione degli occupanti della cabina.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1. «omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo secondo i requisiti del presente regolamento, per quanto riguarda la protezione degli occupanti della cabina del veicolo in caso di impatto frontale o di ribaltamento;

2.2. «tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro per caratteristiche essenziali quali:

2.2.1. le dimensioni, le forme e i materiali dei componenti della cabina del veicolo; oppure

2.2.2. il modo in cui la cabina è fissata al telaio;

2.3. «piano trasversale», un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo;

2.4. «piano longitudinale» indica un piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.5. «veicolo con cabina sopra il motore», un veicolo nel quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo;

2.6. «punto R», il punto di riferimento dei posti a sedere come definito nell'allegato 4, punto 2.4;

2.7. «punto H», il punto definito nell'allegato 4, punto 2.3;

2.8. «prova A», una prova di impatto frontale per valutare la resistenza di una cabina in caso di incidente con impatto frontale;

2.9. «prova B», una prova di impatto sui montanti anteriori della cabina per valutare la resistenza di una cabina in caso di incidente con ribaltamento a 90° e successivo impatto;

2.10. «prova C», una prova di resistenza del tetto della cabina per valutare la resistenza di una cabina in caso di incidente con ribaltamento a 180°;

2.11. «montante anteriore», il sostegno più avanzato e più esterno del tetto;

2.12. «parabrezza», la vetratura anteriore del veicolo situata tra i montanti anteriori;

([1]) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.

2.13. «veicoli di categoria N_1 derivata da M_1», i veicoli di categoria N_1 che, anteriormente ai montanti anteriori, hanno la stessa struttura e forma generale dei veicoli di categoria M_1 preesistenti;

2.14. «cabina separata», una cabina fissata al telaio del veicolo mediante collegamenti specifici e che non ha parti comuni con la superficie di carico.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo relativamente alla protezione degli occupanti della cabina dello stesso deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2. La domanda deve essere accompagnata da disegni del veicolo che illustrino la posizione della cabina nel veicolo e la relativa modalità di fissaggio e da disegni sufficientemente dettagliati della struttura della cabina. Tutti i disegni vanno presentati in triplice copia. Un modello di scheda informativa riguardante le caratteristiche di costruzione figura nell'allegato 1, parte 1.

4. OMOLOGAZIONE

4.1. L'omologazione deve essere rilasciata al tipo di veicolo che, presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento, soddisfa i requisiti del successivo punto 5.

4.2. A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche che integra le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo, come definito al punto 2.2.

4.3. La notifica del rilascio, dell'estensione, del rifiuto o della revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicati dalle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

4.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ([2]) e

4.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

4.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato, a norma di uno o più regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; in tal caso i simboli e i numeri aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che ha rilasciato l'omologazione conformemente al presente regolamento devono essere inseriti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.

4.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7. Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della medesima.

4.8. Nell'allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione.

5. REQUISITI

5.1. Requisiti generali

5.1.1. La cabina del veicolo deve essere progettata e fissata al veicolo in modo da eliminare il più possibile il rischio di lesioni degli occupanti in caso di incidente.

([2]) I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

5.1.2. I veicoli delle categorie N_1 e N_2 con una massa lorda non superiore a 7,5 t devono essere sottoposti alle prove A e C descritte nell'allegato 3, punti 5 e 7.

Si può tuttavia ritenere che un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti di impatto frontale del regolamento n. 12, del regolamento n. 33 o del regolamento n. 94, e i veicoli di categoria N_1 derivata da M_1 omologati secondo il regolamento n. 94 soddisfino i requisiti relativi all'urto frontale (prova A).

La prova C deve essere effettuata solo sui veicoli muniti di una cabina separata.

5.1.3. I veicoli delle categorie N_3 e N_2 con una massa lorda non superiore a 7,5 t devono essere sottoposti alle prove A, B e C descritte nell'allegato 3, punti 5, 6 e 7.

La prova C deve essere effettuata solo sui veicoli muniti di una cabina separata.

5.1.4. La prova A (impatto frontale) deve essere effettuata solo sui veicoli con cabina sopra il motore.

5.1.5. Per dimostrare la conformità ai punti 5.1.2 o 5.1.3 si possono usare una, due o tre cabine, a scelta del costruttore. Tuttavia, entrambe le fasi della prova C, ove applicabile, devono essere effettuate sulla medesima cabina.

5.1.6. Non è necessario effettuare le prove A, B e C se il costruttore può dimostrare mediante simulazione al computer o calcoli della resistenza dei componenti della cabina o con altri mezzi approvati dal servizio tecnico che la cabina non subisce deformazioni pericolose per gli occupanti (penetrazione nello spazio di sopravvivenza) qualora sottoposta alle condizioni delle prove.

5.2. Spazio di sopravvivenza richiesto dopo le prove

5.2.1. Dopo essere stata sottoposta a ciascuna delle prove di cui ai punti 5.1.2 o 5.1.3 la cabina del veicolo deve presentare uno spazio di sopravvivenza che consenta di ospitare, sul sedile in posizione intermedia, il manichino definito nell'allegato 3, appendice 2, senza alcun contatto tra il manichino di prova e parti non elastiche aventi una durezza pari o superiore a 50 Shore. Non si devono prendere in considerazione le parti non elastiche che possono essere spostate dal manichino di prova senza l'ausilio di attrezzi e applicando una forza inferiore a 100 N. Per agevolarne l'installazione, il manichino può essere inserito nella cabina smontato e assemblato al suo interno. A tal fine, il sedile deve essere regolato nella posizione più arretrata e il manichino deve essere montato completamente e posizionato in modo che il suo punto H coincida con il punto R. Successivamente, il sedile deve essere spostato in avanti in posizione intermedia per valutare lo spazio di sopravvivenza. In alternativa al manichino di prova descritto nell'allegato 3, appendice 2, è possibile usare un manichino maschio del cinquantesimo percentile avente le caratteristiche di Hybrid II o III, con o senza strumenti di misura, descritto nel regolamento n. 94.

5.2.2. Lo spazio così definito deve essere verificato per ciascun sedile fornito dal costruttore.

5.3. Altre condizioni

5.3.1. Durante le prove i componenti che assicurano la cabina al telaio possono subire una distorsione o rompersi, purché la cabina resti fissata al telaio mediante gli accessori di fissaggio standard e non si muova, sposti o ruoti accidentalmente intorno ai punti di fissaggio.

5.3.2. Nessuna porta deve aprirsi durante le prove, ma non è necessario che le porte si aprano dopo le prove.

6. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

6.1. Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può quindi:

6.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che in ogni caso il veicolo rimane conforme ai requisiti;

6.1.2. oppure chiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico che effettua le prove.

6.2. La conferma o del rifiuto dell'omologazione deve essere comunicato, con l'indicazione delle modifiche, alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3.

6.3. L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie all'estensione e informarne le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

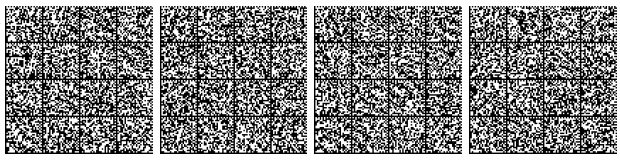

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'accordo (scheda 1 E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nonché ai requisiti seguenti:

7.1. un veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato, rispettando i requisiti di cui al precedente punto 5;

7.2. l'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili a ogni unità di produzione. La frequenza normale di tali ispezioni deve essere di una ogni due anni.

8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. L'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata qualora non siano soddisfatti i requisiti del precedente punto 7.1.

8.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca l'omologazione in precedenza rilasciata, ne deve informare immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato in conformità al presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Al ricevimento della notifica tale autorità deve informare le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10.1. Dopo la data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento deve rifiutare il rilascio di un'omologazione ECE a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

10.2. A partire dal 1º ottobre 2002, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano le omologazioni ECE solo se sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento, modificato dalla serie di modifiche 02.

10.3. A partire dal 1º ottobre 2006, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni non rilasciate in conformità alla serie di modifiche 02 del presente regolamento.

10.4. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento deve rifiutarsi di rilasciare un'omologazione ECE in conformità al presente regolamento, come modificato dalla serie di modifiche 03.

10.5. Trascorsi 72 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione ECE a norma del presente regolamento ai nuovi tipi di cabine unicamente se soddisfano i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

10.6. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono rifiutare di rilasciare estensioni dell'omologazione a norma delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

10.7. Nei 72 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni ai tipi di veicoli conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dalle serie precedenti di modifiche.

10.8. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato a norma della serie di modifiche 03 del presente regolamento.

10.9. Le omologazioni dei veicoli a norma delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento restano valide anche dopo l'entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

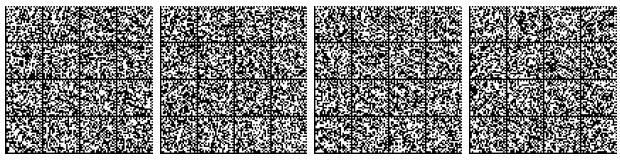

11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Le parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione che rilasciano l'omologazione e ai quali vanno inviate le schede che attestano il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di un'omologazione in altri paesi.

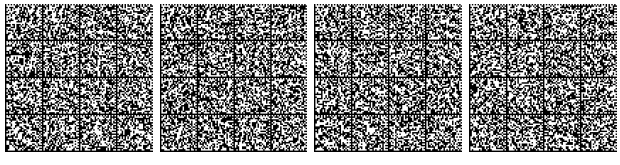

ALLEGATO 1

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE ECE

PARTE 1

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

A norma del regolamento n. 29 relativo all'omologazione della cabina

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia e includere un indice. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

1. Informazioni generali …

1.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2. Tipo: …

1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

1.3.3. Ubicazione di tale marchio: …

1.4. Categoria del veicolo ([1]): …

1.5. Nome e indirizzo del costruttore: …

1.6. Indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …

2. Caratteristiche costruttive generali del veicolo …

2.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

2.2. Disegno quotato dell'intero veicolo: …

2.3. Numero di assi e di ruote: …

2.6. Posizione e disposizione del motore: …

2.7. Cabina di guida (cabina sopra il motore o configurazione tradizionale) ([2]) …

2.8. Lato di guida: …

3. Masse e dimensioni (in kg e mm) (con riferimento al disegno, se del caso): …

3.1. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: …

3.2. Massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi anteriori del veicolo: …

4. Cabina …

4.1. Tipo di cabina: (normale/con letto dietro i sedili/con letto sopra il posto di guida) ([3]): …

4.2. Materiali usati e modalità di costruzione: …

([1]) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.

([2]) Per cabina sopra il motore s'intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

([3]) Cancellare la dicitura non pertinente (in alcuni casi, quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare nulla).

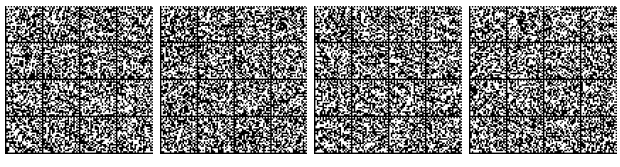

4.3. Configurazione delle porte e numero di porte: …

4.4. Disegni delle serrature e dei componenti di blocco delle porte e relativa posizione: …

4.5. Numero di sedili: …

4.6. Punti R: …

4.7. Descrizione dettagliata della cabina del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio: …

4.8. Disegni della cabina e delle parti dell'allestimento interno che incidono sullo spazio residuo: …

5. Sterzo …

5.1. Schemi dei comandi dello sterzo: …

5.2. Modalità e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo: …

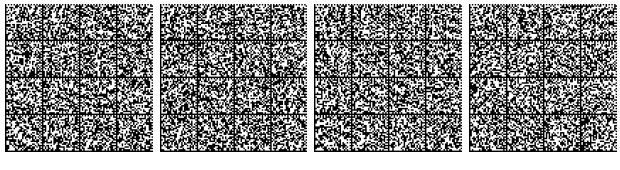

PARTE 2

Notifica

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

Emessa da: Nome dell'amministrazione:

.....

.....

Relativa a (2): rilascio dell'omologazione
estensione dell'omologazione
rifiuto dell'omologazione
revoca dell'omologazione
cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo in relazione alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo a norma del regolamento n. 29.

Omologazione n. ..... Estensione n. .....

1. Denominazione commerciale o marchio del veicolo: .....
2. Tipo di veicolo: .....
3. Nome e indirizzo del costruttore: .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .....
5. Breve descrizione del progetto della cabina e del metodo di fissaggio: .....
6. Veicolo presentato per l'omologazione in data: .....
7. Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione: .....
8. Data del verbale rilasciato da tale servizio: .....
9. Numero del verbale rilasciato da tale servizio: .....
10. Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata (2) .....
11. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo: .....
12. Luogo: .....
13. Data: .....
14. Firma: .....

Alla presente notifica si allega l'elenco dei documenti presentati all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, che possono essere resi disponibili su richiesta.

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato o revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).
(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)

a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, in relazione alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, nei Paesi Bassi (E 4), con il numero 03249. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che al momento del rilascio dell'omologazione il regolamento n. 29 includeva già la serie di modifiche 03.

MODELLO B

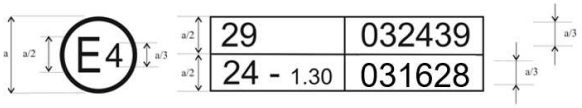

a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 29 e 24 (1) (nel caso di quest'ultimo regolamento il coefficiente di assorbimento corretto è 1,30 m-1). I numeri di omologazione indicano che alle date del rilascio di tali omologazioni i regolamenti n. 29 e n. 24 includevano già la serie di modifiche 03.

(1) Il secondo numero viene fornito solo a titolo di esempio.

ALLEGATO 3

PROCEDURA DI PROVA

1. Porte

Prima delle prove le porte della cabina devono essere chiuse, ma non bloccate.

2. Motore

Per la prova A, il motore o un modello equivalente in termini di massa, dimensioni e montaggio, deve essere montato sul veicolo.

3. Cabina

La cabina deve essere munita del meccanismo di sterzo, del volante, del quadro strumenti e dei sedili del conducente e del passeggero. Volante e sedile devono essere regolati nelle rispettive posizioni d'uso normale prescritte dal costruttore.

4. Ancoraggio della cabina

Per la prova A la cabina deve essere montata su un veicolo. Per le prove B e C la cabina deve essere montata su un veicolo o su un telaio separato, a scelta del costruttore. Il veicolo o il telaio devono essere fissati nel modo prescritto all'appendice 1 del presente allegato.

5. Prova di impatto frontale (prova A)

Figura 1

Prova di impatto frontale (prova A)

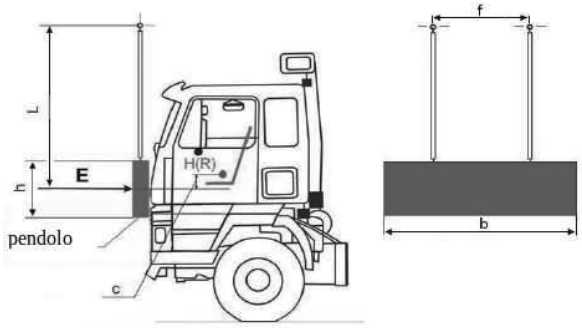

5.1. Il dispositivo d'urto deve essere di acciaio e avere una massa di almeno 1 500 kg equamente distribuita. La sua superficie d'urto, piatta e rettangolare, deve essere larga 2 500 mm e alta 800 mm (cfr. b e h nella figura 1). I bordi devono essere arrotondati con un raggio di curvatura di 10 mm ±5 mm.

5.2. La struttura del dispositivo d'urto deve essere rigida. Il dispositivo d'urto deve essere sospeso liberamente per mezzo di due aste ad esso rigidamente fissate e poste a una distanza non inferiore a 1 000 mm l'una dall'altra (cfr. f nella figura 1). Le aste devono avere una lunghezza di almeno 3 500 mm dall'asse di sospensione al centro geometrico del dispositivo d'urto (cfr. L nella figura 1).

5.3. Il dispositivo d'urto deve essere posizionato in modo tale che in posizione verticale:

5.3.1. la sua superficie d'urto sia a contatto con la parte più avanzata del veicolo;

5.3.2. il suo baricentro sia c = 50 + 5/– 0 mm sotto il punto R del sedile del conducente; e

5.3.3. il suo baricentro sia sul piano longitudinale mediano del veicolo.

5.4. Il dispositivo d'urto deve colpire la cabina frontalmente in direzione antero-posteriore. La direzione dell'impatto deve essere orizzontale e parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

5.5. L'energia d'impatto deve essere:

5.5.1. 29,4 kJ per i veicoli di categoria N_1 e i veicoli di categoria N_2 con una massa lorda del veicolo non superiore a 7,5 t.

5.5.2. 55 kJ per i veicoli di categoria N_3 e i veicoli di categoria N_2 con una massa lorda del veicolo superiore a 7,5 t.

6. Prova di impatto contro il montante anteriore (prova B)

Figura 2

Prova di impatto contro il montante anteriore (prova B)

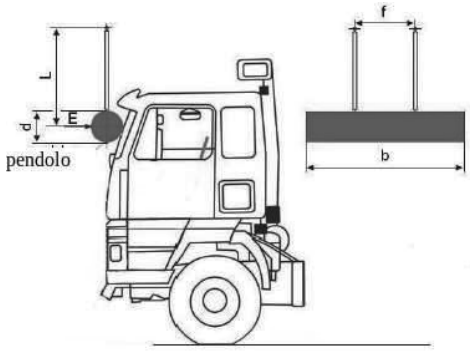

6.1. Il dispositivo d'urto deve essere rigido e avere una massa di almeno 1 000 kg equamente distribuita. Il dispositivo d'urto deve essere cilindrico con un diametro d del cilindro di 600 ±50 mm e una lunghezza b di almeno 2 500 mm. I bordi devono essere arrotondati con un raggio di curvatura di almeno 1,5 mm.

6.2. La struttura del dispositivo d'urto deve essere rigida. Il dispositivo d'urto deve essere sospeso liberamente per mezzo di due aste ad esso rigidamente fissate e poste a una distanza f non inferiore a 1 000 mm l'una dall'altra. Le aste devono avere una lunghezza L di almeno 3 500 mm dall'asse di sospensione al centro geometrico del peso del dispositivo d'urto.

6.3. Il dispositivo d'urto deve essere posizionato in modo tale che quando è sospeso in posizione verticale:

6.3.1. la sua superficie d'urto sia a contatto con la parte più avanzata della cabina;

6.3.2. la sua linea longitudinale mediana sia orizzontale e perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano della cabina;

6.3.3. il suo baricentro sia a metà tra la sommità e la base del telaio del parabrezza misurato lungo il parabrezza e lungo il piano verticale longitudinale mediano della cabina;

6.3.4. il suo baricentro sia sul piano longitudinale mediano della cabina;

6.3.5. la sua lunghezza sia equamente distribuita sulla larghezza del veicolo e si sovrapponga alla larghezza complessiva di entrambi i montanti A.

6.4. Il dispositivo d'urto deve colpire la cabina frontalmente in direzione antero-posteriore. La direzione dell'impatto deve essere orizzontale e parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.5. L'energia d'impatto deve essere 29,4 kJ.

7. Prova di resistenza del tetto (prova C)

Figura 3

Prova di resistenza del tetto (prova C)

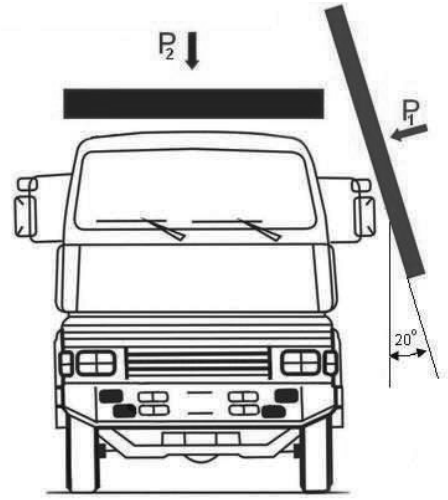

7.1. Per i veicoli di categoria N_2 con una massa lorda superiore a 7,5 t e di categoria N_3 è necessario effettuare sulla stessa cabina entrambe le prove descritte ai successivi punti 7.3 e 7.4, in quest'ordine.

7.2. Per i veicoli di categoria N_2 con una massa lorda non superiore a 7,5 t e di categoria N_1 è necessario effettuare solo la prova descritta al successivo punto 7.4.

7.3. Precarico dinamico dei veicoli di categoria N_2 con una massa lorda superiore a 7,5 t e della categoria N_3 (cfr. P_1 nella figura 3).

7.3.1. Il dispositivo d'urto deve essere rigido e avere una massa di almeno 1 500 kg equamente distribuita.

7.3.2. La superficie d'urto del dispositivo d'urto deve essere piatta e rettangolare. Le sue dimensioni devono essere tali da garantire che quando il dispositivo d'urto è posizionato in conformità al punto 7.3.3 non vi sia contatto tra i suoi bordi e la cabina.

Se come dispositivo d'urto viene utilizzato un pendolo, quest'ultimo deve essere sospeso liberamente per mezzo di due aste ad esso rigidamente fissate e poste a una distanza f non inferiore a 1 000 mm l'una dall'altra. La distanza dall'asse di sospensione al centro geometrico del dispositivo d'urto deve essere di almeno 3 500 mm.

7.3.3. Il dispositivo d'urto e/o la cabina devono essere posizionati in modo che, al momento dell'impatto:

7.3.3.1. la superficie d'urto del dispositivo d'urto sia posta ad un angolo di 20° rispetto al piano longitudinale mediano della cabina. Il dispositivo d'urto o la cabina possono essere inclinati. Se il dispositivo d'urto è un pendolo, la cabina non deve essere inclinata e deve essere installata in posizione orizzontale;

7.3.3.2. la superficie d'urto del dispositivo d'urto copra tutta la lunghezza del lato superiore della cabina;

7.3.3.3. la linea longitudinale mediana del dispositivo d'urto sia orizzontale e parallela al piano longitudinale mediano della cabina.

7.3.4. Il dispositivo d'urto deve colpire il lato superiore della cabina in modo che al momento dell'impatto siano soddisfatti i requisiti del punto 7.3.3. La direzione dell'impatto deve essere perpendicolare alla superficie del dispositivo d'urto e alla linea longitudinale mediana della cabina. Il dispositivo d'urto o la cabina possono muoversi purché al momento dell'impatto siano soddisfatti i requisiti relativi al posizionamento.

7.3.5. L'energia d'impatto deve essere almeno 17,6 kJ.

7.4. Prova di resistenza del tetto (cfr. P_2 nella figura 3)

7.4.1. Il dispositivo di carico deve essere di acciaio e la sua massa deve essere equamente distribuita.

7.4.2. La superficie di carico del dispositivo deve essere piatta e rettangolare. Le sue dimensioni devono essere tali da garantire che quando il dispositivo è posizionato conformemente al punto 7.4.4 non vi sia contatto tra i suoi bordi e la cabina.

7.4.3. Ove applicabile, è possibile includere un sistema di cuscinetti lineari tra il dispositivo e la sua struttura di sostegno per consentire il movimento laterale del tetto della cabina in direzione opposta al lato che ha subito l'impatto nella fase di precarico di cui al punto 6.3.

7.4.4. Il dispositivo di carico deve essere posizionato in modo che durante la prova:

7.4.4.1. sia parallelo al piano x-y del telaio;

7.4.4.2. si muova parallelamente all'asse verticale del telaio;

7.4.4.3. la sua superficie di carico copra tutta l'area del tetto della cabina.

7.4.5. Il dispositivo di carico deve applicare un carico statico al tetto della cabina corrispondente alla massa massima autorizzata per gli assi anteriori del veicolo e non superiore a 98 kN.

Appendice 1

ISTRUZIONI PER ASSICURARE I VEICOLI AL BANCO DI PROVA

1. Istruzioni generali

1.1. Devono essere adottate misure affinché il veicolo non si muova sensibilmente durante la prova. A tal fine si deve tirare il freno a mano, inserire una marcia e bloccare le ruote anteriori con appositi cunei.

1.2. Catene o funi di ancoraggio

Ciascuna catena o fune di ancoraggio deve essere di acciaio e in grado di sopportare un carico di trazione di almeno 10 tonnellate.

1.3. Bloccaggio del telaio

I longheroni del telaio devono essere sostenuti da blocchi di legno, blocchi compositi rigidi e/o staffe di metallo regolabili per tutta la loro larghezza e su una lunghezza non inferiore a 150 mm. I bordi anteriori dei blocchi non devono trovarsi oltre il punto più arretrato della cabina né dietro il punto medio dell'interasse (cfr. la seguente figura 1). Su richiesta del costruttore il telaio può essere messo nella posizione che assume quando è carico.

1.4. Fissaggio longitudinale

Il movimento all'indietro del telaio deve essere limitato usando le catene o le funi A fissate alla parte anteriore del telaio in modo simmetrico rispetto al suo asse longitudinale. I punti di fissaggio devono trovarsi a una distanza di almeno 600 mm l'uno dall'altro. Le catene o le funi tese devono formare un angolo verso il basso non superiore a 25° con il piano orizzontale e la loro proiezione su un piano orizzontale deve formare un angolo non superiore a 10° con l'asse longitudinale del veicolo (cfr. la seguente figura 1). Le catene o le funi possono incrociarsi.

1.5. Messa in tensione delle catene o funi e fissaggio posteriore

Per le prove A e B la catena o fune C deve innanzitutto essere posta sotto un carico di circa 1 kN. Qualsiasi allentamento delle quattro catene o funi A e B deve essere eliminato e la catena o fune C deve essere sottoposta a una tensione di trazione non inferiore a 10 kN. L'angolo della catena o fune C con il piano orizzontale non deve superare i 15°. Si deve applicare una forza di bloccaggio verticale non inferiore a 500 N nel punto D tra il telaio e il suolo (cfr. la seguente figura 1). Per la prova C, le catene o le funi B di cui sopra devono essere sostituite dalle catene o funi E e F (cfr. la seguente figura 2).

1.6. Montaggio equivalente

Su richiesta del costruttore la prova può essere eseguita con la cabina montata su un telaio speciale, purché si dimostri che questo metodo di montaggio è equivalente al montaggio sul veicolo.

2. Impatto frontale

2.1. Cabina montata sul veicolo

La prova A deve essere effettuata su una cabina montata sul veicolo come descritto al punto 1.

2.1.1. Fissaggio laterale

Il movimento laterale deve essere limitato usando le catene o le funi B fissate al telaio simmetricamente rispetto al suo asse longitudinale. I punti di fissaggio al telaio devono trovarsi a non più di 5 m e a non meno di 3 m dalla parte anteriore del veicolo. Le catene o le funi tese devono formare un angolo verso il basso non superiore a 20° con il piano orizzontale e la loro proiezione su un piano orizzontale deve formare un angolo di almeno 25° e non superiore a 45° con l'asse longitudinale del veicolo (cfr. la seguente figura 1).

2.2. Cabina montata sul telaio

Devono essere adottate misure affinché la cabina non si muova sensibilmente durante la prova.

3. Impatto contro i montanti anteriori

3.1. Cabina montata sul veicolo

La prova B deve essere effettuata su una cabina montata sul veicolo come descritto al punto 1.

3.1.1. Fissaggio laterale

Il movimento laterale deve essere limitato usando le catene o le funi B fissate al telaio simmetricamente rispetto al suo asse longitudinale. I punti di fissaggio al telaio devono trovarsi a non più di 5 m e a non meno di 3 m dalla parte anteriore del veicolo. Le catene o le funi tese devono formare un angolo verso il basso non superiore a 20° con il piano orizzontale e la loro proiezione su un piano orizzontale deve formare un angolo di almeno 25° e non superiore a 45° con l'asse longitudinale del veicolo (cfr. la seguente figura 1).

3.2. Cabina montata sul telaio

Devono essere adottate misure affinché la cabina non si muova sensibilmente durante la prova.

4. Resistenza del tetto

4.1. Cabina montata sul veicolo

La prova C deve essere effettuata su una cabina montata sul veicolo come descritto al punto 1.

4.1.1. Bloccaggio del telaio

In deroga al punto 1.3 deve essere collocato un sostegno supplementare sotto entrambi i lati dei longheroni della parte anteriore del telaio.

4.1.2. Fissaggio laterale

Il movimento laterale deve essere limitato usando le catene o le funi E e F fissate al telaio simmetricamente rispetto al suo asse longitudinale.

I punti di fissaggio delle catene o funi E al telaio devono trovarsi a non più di 5 m e a non meno di 3 m dalla parte anteriore del veicolo.

I punti di fissaggio delle catene o funi F al telaio devono trovarsi tra il centro dell'asse anteriore e la parte anteriore del veicolo.

Le catene o le funi tese devono formare un angolo verso il basso non superiore a 20° con il piano orizzontale e la loro proiezione su un piano orizzontale deve formare un angolo di 90°±5° con l'asse longitudinale del veicolo (cfr. la seguente figura 2).

4.2. Cabina montata sul telaio

Devono essere adottate misure affinché il telaio non si muova sensibilmente durante la prova.

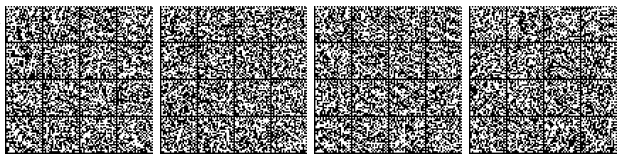

Figura 1

Prova di impatto frontale e prova di impatto contro i montanti anteriori

La cabina è montata sul veicolo

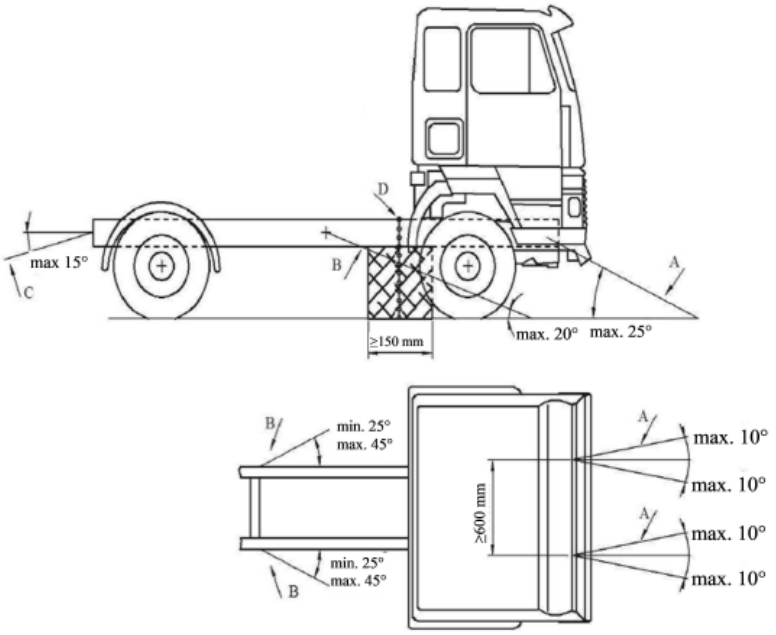

Figura 2

Prova di resistenza del tetto

La cabina è montata sul veicolo

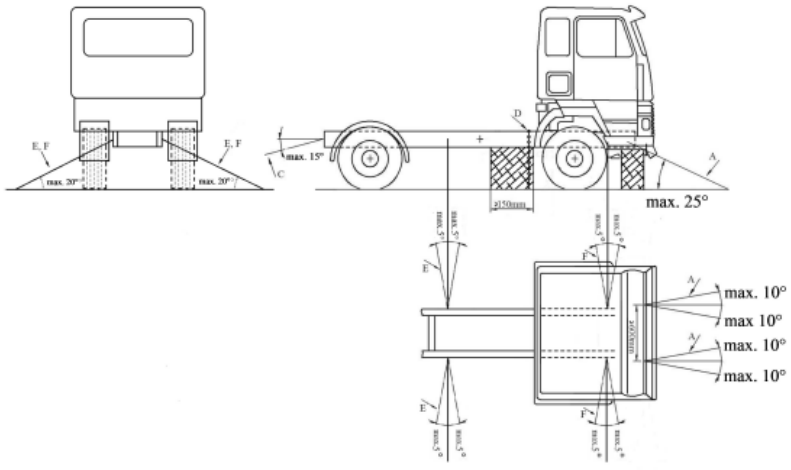

Appendice 2

MANICHINO DA UTILIZZARE PER VERIFICARE LO SPAZIO DI SOPRAVVIVENZA

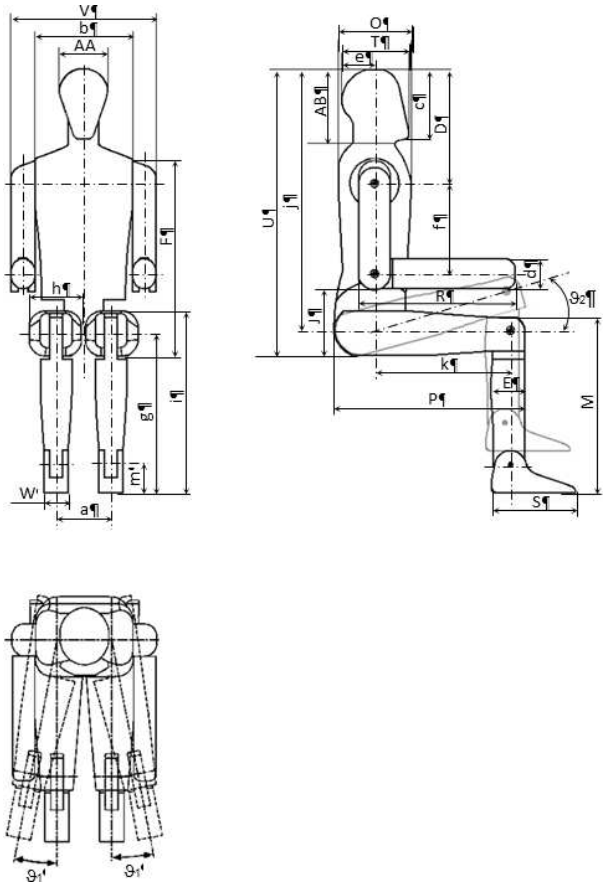

Dimensioni		
Nome	Descrizione	Dimensioni in mm
AA	Larghezza della testa	153
AB	Altezza combinata di testa e collo	244
D	Distanza dalla sommità della testa all'articolazione della spalla	359
E	Profondità del polpaccio	106
F	Altezza dal sedile alla sommità della spalla	620
J	Altezza del bracciolo	210
M	Altezza del ginocchio	546
O	Profondità del torace	230
P	Distanza dallo schienale al ginocchio	595
R	Distanza dal gomito alla punta delle dita	490

Dimensioni		
Nome	Descrizione	Dimensioni in mm
S	Lunghezza del piede	266
T	Lunghezza della testa	211
U	Altezza dal sedile alla sommità della testa	900
V	Larghezza delle spalle	453
W	Larghezza del piede	77
a	Distanza tra i punti centrati delle anche	172
b	Larghezza del torace	305
c	Altezza di testa e mento	221
d	Spessore dell'avambraccio	94
e	Distanza tra la linea mediana verticale del tronco e la nuca	102
f	Distanza tra l'articolazione della spalla e l'articolazione del gomito	283
g	Altezza dell'articolazione del ginocchio da terra	505
h	Larghezza delle cosce	165
i	Altezza del bacino (da seduto)	565
j	Distanza dalla sommità della testa al punto «H»	819
k	Distanza tra l'articolazione dell'anca e l'articolazione del ginocchio	426
m	Altezza dell'articolazione della caviglia da terra	89
ϑ_1	Rotazione laterale delle gambe	20°
ϑ_2	Rotazione verso l'alto delle gambe	45°

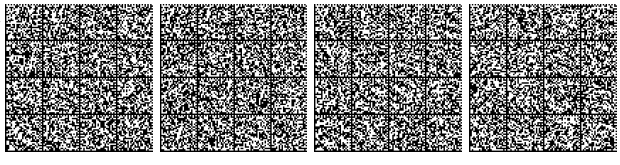

ALLEGATO 4

PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO «H» E L'ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO PER I POSTI A SEDERE NEI VEICOLI A MOTORE (1)

(1) La procedura è descritta nell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

Appendice 1

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA TRIDIMENSIONALE PER DETERMINARE IL PUNTO «H» (MACCHINA 3D H) [1]

---

[1] La macchina 3D H è descritta nell'allegato 1, appendice 1, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

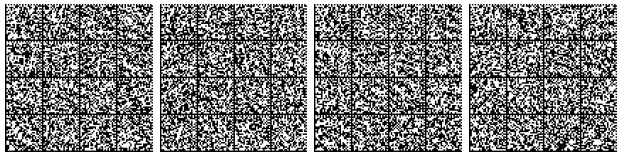

Appendice 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE (1)

(1) Come descritto nell'allegato 1, appendice 2, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

ALLEGATO 5

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE [1]

---

[1] Come descritto nell'allegato 1, appendice 3, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

19CE2475

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1851 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 14, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 21, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Per consentire agli investitori di esercitare una *due diligence* rigorosa e agevolarli nella valutazione dei rischi sottostanti in conformità degli obiettivi del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione dovrebbero presentare profili di rischio analoghi. È pertanto necessario stabilire criteri uniformi per determinare l'omogeneità di un dato portafoglio di esposizioni sottostanti.

(2) Un portafoglio di esposizioni sottostanti dovrebbe essere considerato omogeneo solo se contiene esposizioni che rientrano in un'unica tipologia di attività. È pertanto opportuno individuare le diverse tipologie di attività alle quali assegnare le esposizioni. Le pratiche di mercato hanno già individuato tipologie di attività ben consolidate atte a determinare l'omogeneità di un dato portafoglio di esposizioni sottostanti. Tuttavia, per non limitare l'innovazione finanziaria e per non ostacolare le pratiche di mercato esistenti, anche particolari portafogli di esposizioni sottostanti che non corrispondono a una delle tipologie di attività consolidate dovrebbero poter essere considerati, sulla base di metodologie e parametri interni applicati in modo coerente dal cedente o dal promotore, come un'unica tipologia di attività. Vi è inoltre la possibilità che un'esposizione possa essere assegnata a più tipologie di attività. Nonostante ciò, tutte le esposizioni sottostanti di una determinata cartolarizzazione dovrebbero appartenere alla stessa tipologia di attività.

(3) I parametri di sottoscrizione sono concepiti per misurare e valutare il rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione e sono pertanto un utile indicatore dell'omogeneità di tali esposizioni. Di conseguenza, l'applicazione di parametri di sottoscrizione analoghi dovrebbe essere utilizzata come indicatore del fatto che il portafoglio di esposizioni sottostanti presenta profili di rischio analoghi, mentre l'applicazione di parametri di sottoscrizione non analoghi, anche se tutti di elevata qualità, può determinare esposizioni con profili di rischio sostanzialmente diversi.

([1]) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

(4) La gestione delle esposizioni sottostanti, in particolare il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante dalle esposizioni sottostanti sul lato dell'attivo della società veicolo per la cartolarizzazione, ha un impatto sostanziale sui flussi di cassa attesi da tali esposizioni sottostanti e pertanto facilita le proiezioni dei flussi di cassa e consente agli investitori di formulare ipotesi statisticamente affidabili in merito alle caratteristiche di pagamento e di inadempienza. Indipendentemente dal fatto che sia effettuata dal cedente, dal cedente e da terzi o da terzi, la gestione del portafoglio di esposizioni sottostanti secondo procedure, sistemi e governance analoghi dovrebbe essere una condizione necessaria per poter considerare il portafoglio di esposizioni sottostanti omogeneo. Le esposizioni sottostanti del portafoglio dovrebbero pertanto essere soggette a procedure di gestione che siano sufficientemente simili da consentire all'investitore di valutare in modo attendibile l'incidenza della gestione a fronte di parametri analoghi.

(5) Per alcune tipologie di attività gli investitori potrebbero non essere in grado di valutare correttamente i rischi sottostanti del portafoglio di esposizioni sottostanti basandosi unicamente su parametri di sottoscrizione e di gestione analoghi. Pertanto, ad alcune tipologie di attività è opportuno applicare determinati fattori per garantire una valutazione accurata dell'omogeneità. Il cedente o il promotore dovrebbe pertanto applicare caso per caso uno o più fattori pertinenti, tenendo conto del tipo di cartolarizzazione (ossia cartolarizzazione non ABCP o ABCP), delle caratteristiche specifiche del portafoglio di esposizioni sottostanti in esame e della capacità degli investitori di valutare i rischi sottostanti del portafoglio sulla base di metodologie e parametri comuni. Le tipologie di attività «linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico» e «crediti commerciali» sono tuttavia considerate tipologie di attività sufficientemente omogenee, a condizione che siano applicati anche parametri di sottoscrizione e procedure di gestione analoghi. L'applicazione a tali tipologie di attività di requisiti supplementari sotto forma di fattori di omogeneità comporterebbe concentrazioni eccessive nei portafogli cartolarizzati. È pertanto opportuno che tali tipologie di attività non siano soggette all'applicazione di fattori di omogeneità.

(6) È opportuno ritenere che una modifica delle caratteristiche delle esposizioni sottostanti che riguardi le condizioni di omogeneità, compresi i fattori di omogeneità, dovuta a motivi che sfuggono al controllo del cedente o del promotore e non causata da un errore commesso dal cedente non incida sull'omogeneità del portafoglio, purché le esposizioni siano altrimenti conformi ai requisiti del presente regolamento al momento della creazione della cartolarizzazione e tale modifica si sia verificata dopo la creazione della cartolarizzazione. Dato che le condizioni per determinare l'omogeneità delle esposizioni sottostanti sono pertinenti sia per le cartolarizzazioni ABCP che per le cartolarizzazioni non ABCP, dovrebbero essere applicate disposizioni uniformi a entrambi i tipi di cartolarizzazione, a prescindere dai singoli fattori di omogeneità che possono essere pertinenti solo per determinate tipologie di attività di cartolarizzazioni ABCP o non ABCP.

(7) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto vertono sull'omogeneità per le cartolarizzazioni ABCP e per quelle non ABCP. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è opportuno riunire in un unico regolamento le due norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità previste dal regolamento (UE) 2017/2402. Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(8) L'Autorità bancaria europea ha lavorato in stretta collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) prima di presentare il progetto di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento. L'ABE ha anche svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]),

([2]) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

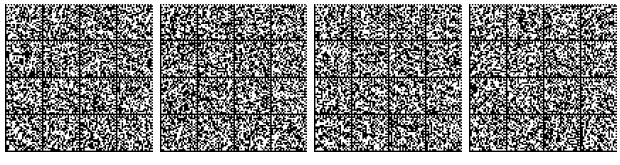

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Omogeneità delle esposizioni sottostanti

Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) corrispondono a una delle seguenti tipologie di attività:

   i) prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;

   ii) prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;

   iii) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico;

   iv) linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;

   v) prestiti per veicoli e leasing auto;

   vi) crediti su carte di credito;

   vii) crediti commerciali;

   viii) altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta;

b) sono sottoscritte in conformità di parametri che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato;

c) sono gestite in conformità di procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante sul lato dell'attivo della società veicolo per la cartolarizzazione;

d) ad esse si applicano uno o più fattori di omogeneità in conformità dell'articolo 2.

Ai fini della lettera a), quando un'esposizione sottostante corrisponde a più di una tipologia di attività, per tale cartolarizzazione l'esposizione è assegnata ad un'unica tipologia di attività.

Qualsiasi modifica delle esposizioni sottostanti in un portafoglio che è considerato omogeneo ai sensi del presente regolamento non incide sull'omogeneità se la modifica è dovuta a motivi che sfuggono al controllo del cedente o del promotore.

Articolo 2

Fattori di omogeneità

1. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto i), sono i seguenti:

a) il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:

   i) prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili residenziali;

   ii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili residenziali;

   iii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili residenziali;

b) il tipo di immobile residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:

   i) beni che producono reddito;

   ii) beni che non producono reddito;

c) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni garantite da immobili residenziali situati nella stessa giurisdizione.

([3]) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

2. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), sono i seguenti:

a) il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:

   i) prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili non residenziali;

   ii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili non residenziali;

   iii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili non residenziali;

b) il tipo di immobile non residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:

   i) edifici adibiti a uffici;

   ii) superfici di vendita;

   iii) ospedali;

   iv) magazzini;

   v) alberghi;

   vi) immobili industriali;

   vii) altro tipo specifico di immobile non residenziale;

c) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione.

3. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto iv), sono i seguenti:

a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:

   i) microimprese e piccole e medie imprese;

   ii) altri tipi di imprese e società;

b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:

   i) esposizioni garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione;

   ii) esposizioni verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.

4. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto v), sono i seguenti:

a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:

   i) persone fisiche;

   ii) microimprese e piccole e medie imprese;

   iii) altri tipi di imprese e società;

   iv) organismi del settore pubblico;

   v) enti finanziari;

b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.

5. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto vi), sono i seguenti:

a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:

   i) persone fisiche;

   ii) microimprese e piccole e medie imprese;

   iii) altri tipi di imprese e società;

   iv) organismi del settore pubblico;

   v) enti finanziari;

b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.

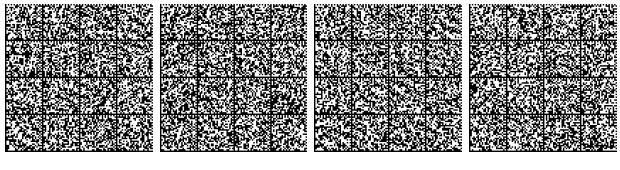

6. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto viii), sono i seguenti:

a) tipo di debitore;

b) rango dei diritti di garanzia;

c) tipo di immobili;

d) giurisdizione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

19CE2476

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1852 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2019

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Gall del Penedès» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Gall del Penedès», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/929 della Commissione ([2]).

(2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Gall del Penedès» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione
A nome del president
Phil HOGAN
Membro della Commissione

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/929 della Commissione, del 1º giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gall del Penedès (IGP)] (GU L 155 del 14.6.2016, pag. 7).
([3]) GU C 217 del 28.6.2019, pag. 10.

19CE2477

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1853 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ([1]), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2) Il 30 ottobre 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2019

Per la Commissione
A nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

([1]) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

ALLEGATO

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse:

«183. STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Indirizzi: a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq; b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq.

184. STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION [alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS; b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS; c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS; d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS]. Indirizzi: a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Iraq; c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq; d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq.»

19CE2478

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1854 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2019

che costituisce l'Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)

[notificata con il numero C(2019) 7612]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C …/…)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Francia, Israele, l'Italia, l'Ungheria, i Paesi Bassi, la Norvegia, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia, il Regno Unito e il Laboratorio europeo di biologia molecolare hanno presentato alla Commissione la domanda di costituzione del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche (Euro-BioImaging ERIC) («il Consorzio»). Il Belgio ha reso nota la sua decisione di partecipare a Euro-BioImaging ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore. I paesi richiedenti hanno scelto l'Italia come Stato membro ospitante di Euro-BioImaging ERIC.

(2) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ([2]).

(3) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, e fatta salva la decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo ([3]), il 1º novembre 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

(4) Successivamente al suo recesso dall'Unione, e fatte salve le eventuali disposizioni dell'accordo di recesso, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009.

(5) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti di tale regolamento.

([1]) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.
([2]) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).
([3]) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È costituita l'Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)

2. Gli elementi essenziali dello statuto di Euro-BioImaging ERIC figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Cechia, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Laboratorio europeo di biologia molecolare sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2019

Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione

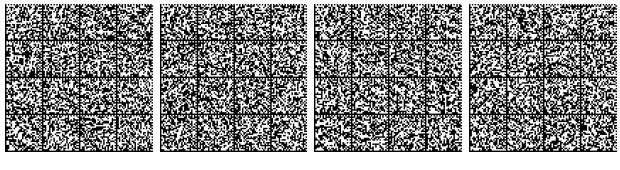

ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI EURO-BIOIMAGING ERIC

I seguenti articoli e i relativi paragrafi enunciano gli elementi essenziali dello statuto di Euro-BioImaging-ERIC, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio.

1. **Funzioni e attività (articolo 1 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

1) La funzione principale di Euro-BioImaging ERIC consiste nel costituire e gestire un'infrastruttura di ricerca distribuita in tutta Europa che offra ai ricercatori un accesso aperto alle tecnologie innovative di immaginografia in campo medico e biologico. Euro-BioImaging ERIC intende altresì fornire servizi di dati di immagini e le relative attività di formazione finalizzati ad attività di ricerca d'avanguardia mediante tecnologie immaginografiche.

2) Nell'ambito della sua funzione principale, in conformità delle disposizioni del presente statuto e in esecuzione del piano strategico quinquennale di Euro-BioImaging, Euro-BioImaging ERIC assicura in particolare le attività seguenti:

a) accesso fisico aperto alle infrastrutture di immaginografia;

b) conoscenze specializzate e servizi avanzati per gli utenti delle tecnologie;

c) formazione per gli utenti delle tecnologie, il personale delle infrastrutture e gli esperti di tecnologie;

d) analisi dei dati e supporto all'archiviazione dei dati delle immagini generate dagli utenti;

e) accesso virtuale aperto ai software di analisi delle immagini e ai repertori di dati di immagini di interesse pubblico;

f) norme di elevata qualità per l'acquisizione di immagini, la formazione e la gestione dei dati;

g) attività di coordinamento e integrazione delle comunità scientifiche di immaginografia a livello europeo;

h) qualsiasi altra attività necessaria all'adempimento della sua funzione principale.

3) Euro-BioImaging ERIC può svolgere anche altre attività, quali:

a) la promozione di Euro-BioImaging ERIC;

b) l'attuazione degli sviluppi tecnologici relativi ai servizi;

c) attività congiunte di sviluppo nel quadro di un programma di sviluppo coordinato e a lungo termine che preveda la collaborazione tra i Nodi di Euro-BioImaging e gruppi di utenti, compresa l'industria;

d) il trasferimento di conoscenze all'industria e ai responsabili politici;

e) la promozione delle risorse di Euro-BioImaging ERIC ai fini di istruzione e formazione;

f) la collaborazione e l'interazione con le infrastrutture di ricerca in settori connessi e complementari.

4) Euro-BioImaging ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. Euro-BioImaging ERIC può esercitare, direttamente o indirettamente, attività economiche limitate, purché compatibili con la sua funzione principale e con le attività necessarie a svolgere tale funzione e non ne compromettano l'adempimento. Gli eventuali introiti generati da tali attività economiche accessorie sono destinati da Euro-BioImaging ERIC al conseguimento delle sue finalità.

2. **Sede legale (articolo 2 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

1) Euro-BioImaging ERIC è un'infrastruttura di ricerca distribuita con sede legale in Finlandia.

2) Il Laboratorio europeo di biologia molecolare ospita la sezione specifica della comunità di immaginografia biologica e gestisce i dati delle immagini (Bio-Hub), mentre l'Italia ospita la sezione specifica della comunità di immaginografia medica e gestisce i dati delle immagini (Med-Hub).

3) La sede legale, il Bio-Hub e il Med-Hub formano l'Euro-BioImaging Hub.

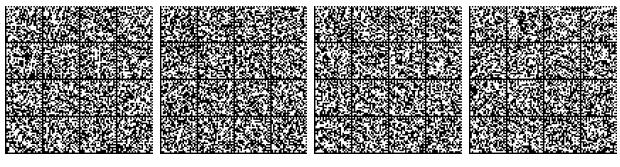

4) Euro-BioImaging ERIC è collegato da accordi sul livello dei servizi ai Nodi di Euro-BioImaging ubicati in o presso un membro di Euro-BioImaging ERIC.

3. **Denominazione (articolo 3 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

Un'infrastruttura europea di ricerca denominata «Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche» è costituita sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 con la denominazione di «Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging» o «Euro-BioImaging ERIC».

4. **Durata e procedura di scioglimento (articolo 4 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

1) Euro-BioImaging ERIC è costituito a tempo indeterminato, ma può essere sciolto in applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 3.

2) Lo scioglimento di Euro-BioImaging ERIC è deciso dal consiglio di amministrazione di Euro-BioImaging a maggioranza di due terzi.

3) Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti di Euro-BioImaging ERIC sono ripartite tra i membri e gli osservatori di Euro-BioImaging ERIC proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi a Euro-BioImaging ERIC, salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione di Euro-BioImaging ERIC.

5. **Responsabilità (articolo 5 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

1) Euro-BioImaging ERIC è responsabile dei propri debiti. Euro-BioImaging ERIC non è responsabile delle passività imputabili ai Nodi di Euro-BioImaging.

2) La responsabilità finanziaria di ciascun membro per i debiti di Euro-BioImaging ERIC è limitata ai rispettivi contributi.

3) Euro-BioImaging ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

6. **Politica di accesso per gli utenti (articolo 6 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

1) L'effettivo accesso ai servizi di Euro-BioImaging ERIC, compreso l'accesso fisico a tutte le tecnologie di immaginografia, nonché alla formazione e alle conoscenze specializzate connesse, è fornito sulla base del merito scientifico e della fattibilità tecnica del progetto di ricerca proposto dall'utente.

2) Il consiglio di amministrazione di Euro-BioImaging ERIC approva le norme di accesso che disciplinano le procedure e i criteri dell'accesso ai servizi di Euro-BioImaging ERIC, tenendo conto dei principi della Carta europea per l'accesso alle infrastrutture di ricerca.

3) I dati delle immagini gestiti da Euro-BioImaging ERIC sono, nella misura legalmente consentita, disponibili e accessibili in modo aperto a ricercatori, istituzioni scientifiche e altri portatori di interessi, conformemente ai principi FAIR. L'uso e la raccolta di dati sono soggetti alle pertinenti disposizioni normative sulla riservatezza dei dati.

7. **Politica di valutazione scientifica (articolo 7 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

Le attività di Euro-BioImaging ERIC sono valutate ogni anno dal comitato consultivo scientifico di Euro-BioImaging.

8. **Politica di diffusione (articolo 8 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

1) Euro-BioImaging ERIC è un «facilitatore» delle attività di ricerca e incoraggia in maniera generale l'accesso più aperto possibile ai dati della ricerca, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla politica di diffusione di Euro-BioImaging ERIC.

2) Euro-BioImaging ERIC chiede ai ricercatori di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e offre la possibilità di mettere disposizione i risultati attraverso Euro-BioImaging ERIC. L'utilizzo dei servizi o delle infrastrutture di Euro-BioImaging ERIC, o di entrambi, deve essere menzionato nelle pubblicazioni.

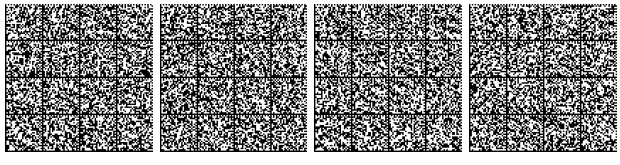

3) Euro-BioImaging ERIC si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

9. **Politica in materia diritti di proprietà intellettuale (articolo 9 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

1) Fatti salvi i termini di eventuali contratti conclusi tra Euro-BioImaging ERIC e gli utenti, i diritti di proprietà intellettuale generati da utenti di Euro-BioImaging ERIC sono di proprietà di questi ultimi.

2) Euro-BioImaging ERIC può essere titolare di diritti di proprietà intellettuale interamente o parzialmente creati, ottenuti o sviluppati da Euro-BioImaging ERIC, alle condizioni stabilite nella politica in materia di diritti di proprietà intellettuale di Euro-BioImaging.

10. **Politica in materia di occupazione (articolo 10 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

Le procedure di selezione, assunzione e occupazione del personale dell'ufficio dell'Euro-BioImaging Hub sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità.

11. **Politica in materia di appalti (articolo 11 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)**

Euro-BioImaging ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio. La politica di Euro-BioImaging ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nella politica in materia di esecuzione degli appalti.

19CE2479

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1855 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2019

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ([1]), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» ([2]), adottata a norma del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), prevede un piano d'azione inteso, tra l'altro, a rafforzare la cooperazione nei settori dell'istruzione, della gioventù e dello sport, anche mediante azioni volte a proteggere il patrimonio culturale dei Balcani occidentali, a lottare contro il traffico illecito di beni culturali e a promuoverne l'industria culturale e creativa, compresa la cooperazione nelle politiche in materia di cultura e audiovisivi.

(2) Con la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione ([4]), l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l'Agenzia») è stata incaricata della gestione del programma Europa creativa. Fornire finanziamenti che consentano la partecipazione allo stesso tipo di azioni di quelle dei programmi già gestiti dall'Agenzia costituisce un modo efficace ed efficiente di raggiungere i gruppi destinatari degli strumenti di cooperazione internazionale. Tali azioni continuano a essere finanziate dagli strumenti di cooperazione internazionale, ma le modalità di esecuzione sono le stesse dei programmi gestiti dall'Agenzia.

(3) L'Agenzia ha dimostrato di gestire i programmi dell'Unione in modo efficace. Nel corso di diversi anni ha acquisito competenze, abilità e capacità nella gestione dei programmi che le sono stati delegati.

(4) La comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali» ([5]) ha sottolineato il ruolo dei contatti interpersonali nell'ambito della diplomazia pubblica e culturale dell'UE e ha esplicitamente menzionato i programmi gestiti dall'EACEA.

(5) L'analisi costi-benefici effettuata in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha evidenziato le economie quantitative e i vantaggi qualitativi di una delega all'Agenzia della gestione dei finanziamenti intesi a consentire la partecipazione a tali azioni. Questa delega non ha inoltre alcuna incidenza finanziaria sul bilancio amministrativo dell'Agenzia.

([1]) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
([2]) COM(2018) 65 final.
([3]) Regolamento (UE) n. 231/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).
([4]) Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).
([5]) JOIN/2016/029 Final.

(6) Le attività che realizza l'Agenzia sono in linea con il suo mandato e la sua missione attuali. Si tratta di proseguire le attività esistenti semplicemente ampliando gli inviti per consentire la partecipazione dei beneficiari degli strumenti di cooperazione internazionale. Una modalità di gestione interna avrebbe invece conseguenze negative, poiché le attività di cui è prevista la delega non sono mai state gestite internamente dalle direzioni generali di riferimento, che non dispongono delle capacità per farlo.

(7) È pertanto opportuno conferire all'Agenzia la responsabilità per l'esecuzione dei finanziamenti a titolo degli strumenti di cooperazione internazionale per consentire la partecipazione allo stesso tipo di azioni di quelle dei programmi già affidati all'Agenzia e modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/776/UE.

(8) All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera e), si precisa che l'Agenzia è responsabile dei «Progetti nel settore dell'istruzione superiore» attuati nell'ambito degli strumenti di cooperazione esterna. Tale testo dovrebbe essere modificato ai fini della coerenza con la capacità dell'Agenzia di gestire la partecipazione degli strumenti di cooperazione internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport come pure il sostegno ai settori della cultura e degli audiovisivi.

(9) Le misure previste dalla presente decisione di esecuzione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/776/UE è modificata come segue:

1. Al considerando 10, il trattino:

   — «Progetti nel settore dell'istruzione superiore che rientrano nel campo di applicazione degli strumenti di cooperazione esterna […]»

   è sostituito dal seguente:

   — «Progetti nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e della gioventù che rientrano nell'ambito degli strumenti di cooperazione esterna […]»;

2. all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) Progetti nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e della gioventù nell'ambito dei seguenti strumenti di cooperazione esterna:

   — regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (*),

   — regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (**),

   — regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (***),

   — regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (****),

   — regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (*****);

(*) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).
(**) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
(***) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).
(****) Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).
(*****) Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

ANALISI COSTI-BENEFICI

Analisi quantitativa

Nell'ambito della Quarta valutazione intermedia dell'Agenzia, l'analisi retrospettiva del periodo di valutazione ha mostrato evidenti economie in termini di costi realizzate grazie alla delega all'Agenzia.

Nel periodo 2015-2017 i costi effettivi totali della delega all'agenzia esecutiva ([1]) sono stati pari a 146 milioni di EUR. Si tratta di costi nettamente inferiori rispetto a quelli stimati con lo scenario di gestione interna. Nel periodo 2015-2017 le economie effettive derivanti dalla differenza di costi fra lo scenario di gestione da parte dell'agenzia esecutiva e lo scenario di gestione interna sono state pari a 57,1 milioni di EUR (ossia il 28,1 % dei costi stimati in caso di gestione interna). Da un confronto fra le economie inizialmente previste e quelle effettivamente realizzate con la delega di compiti all'EACEA è emerso che le economie effettive nel periodo 2015-2017 sono state superiori del 6,5 % alle stime iniziali (57,1 milioni di EUR rispetto a 53,6 milioni di EUR). Come previsto nell'analisi costi-benefici ex ante, le economie in caso di gestione da parte dell'agenzia esecutiva derivavano principalmente dalla percentuale più elevata di personale esterno (agenti contrattuali) con remunerazioni più basse all'interno dell'agenzia esecutiva e dal numero inferiore complessivo di addetti.

Analisi qualitativa

I finanziamenti a titolo degli strumenti di cooperazione internazionale destinati a consentire la partecipazione alle politiche nei settori dell'istruzione, della gioventù, della cultura e degli audiovisivi beneficiano di una serie di importanti sinergie. Adottando un quadro di azioni e un'infrastruttura di modalità esistenti per raggiungere i beneficiari, si ottiene il massimo effetto leva dalle azioni in corso che sono già gestite dall'Agenzia. La delega all'Agenzia sfrutta competenze sviluppate da tempo e soprattutto economie di scala, che non sarebbero disponibili in caso di gestione interna. Anche senza le notevoli economie sopra descritte, realizzate grazie ai costi del personale, la maggiore esperienza in materia consente agli strumenti di cooperazione internazionale di conseguire gli obiettivi operativi in un modo che non sarebbe possibile se le azioni fossero realizzate internamente dalla Commissione.

Scheda finanziaria semplificata

Stanziamenti d'impegno operativi gestiti dall'Agenzia (000 EUR)	**2019**	**2020**
Situazione attuale	**829 111**	**881 151**
Strumenti di cooperazione internazionale che contribuiscono alle politiche nei settori della gioventù, della cultura e degli audiovisivi	**10 500**	**10 500**
TOTALE	**839 611**	**891 651**
Percentuale	**1,3 %**	**1,2 %**
Personale dell'Agenzia	**2019**	**2020**
Situazione attuale (nessun cambiamento)	438	438
Massimale del bilancio amministrativo dell'Agenzia (UE-28)	**2019**	**2020**
Situazione attuale (nessun cambiamento)	48 574	47 549

([1]) Compresi i costi per il coordinamento e il monitoraggio da parte della Commissione e quelli coperti dai contributi dei paesi SEE/EFTA, dei paesi terzi e del FES.

19CE2480

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1856 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2019

relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Izsáki Arany Sárfehér» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Izsáki Arany Sárfehér», trasmessa dall'Ungheria a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ([2]).

(3) Alla Commissione non è pervenuta nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4) Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative alla denominazione «Izsáki Arany Sárfehér» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU C 251 del 26.7.2019, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione
A nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

19CE2481

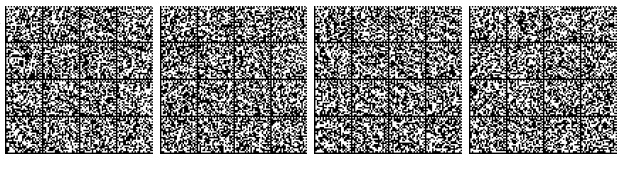

REGOLAMENTO (UE) 2019/1857 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ([1]), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il biossido di titanio è attualmente autorizzato come filtro UV nei prodotti cosmetici, anche in forma di nanomateriale. Il Titanium dioxide (nano) figura alla voce 27 *bis* nell'elenco dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. È consentita una concentrazione massima del 25 % nei preparati pronti per l'uso, eccettuate le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione e ferme restando le caratteristiche indicate nella voce.

(2) Le caratteristiche figuranti alla voce 27 *bis* dell'allegato VI riguardano le proprietà fisico-chimiche consentite del Titanium dioxide (nano) e le sostanze con le quali può essere rivestito.

(3) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso, in un parere del 7 marzo 2017, rettificato il 22 giugno 2018 ([2]), che l'impiego delle tre forme di Titanium dioxide (nano) oggetto di valutazione, rivestito con silice e cetil fosfato (rispettivamente fino al 16 % e al 6 %), con ossido di alluminio e biossido di manganese (rispettivamente fino al 7 % e allo 0,7 %) o con ossido di alluminio e trietossicaprililsilano (rispettivamente fino al 3 % e al 9 %), può essere considerato sicuro nei prodotti cosmetici destinati ad essere applicati su pelle sana, intatta o scottata dai raggi solari. Il CSSC ha aggiunto che tale conclusione non riguarda tuttavia le applicazioni che potrebbero comportare un'esposizione dei polmoni dei consumatori alle nanoparticelle di biossido di titanio per inalazione (come polveri o prodotti spray).

(4) Il CSSC ha inoltre concluso che gli ingredienti utilizzati in alcuni tipi di prodotti (ad esempio nei rossetti) possono essere accidentalmente ingeriti. I potenziali effetti nocivi del biossido di manganese dovrebbero pertanto essere presi in considerazione nel caso in cui i nanomateriali rivestiti con biossido di manganese siano utilizzati per applicazioni che potrebbero comportare l'ingestione orale.

(5) Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, le tre combinazioni di rivestimenti nei rispettivi limiti di concentrazione secondo le valutazioni del CSSC dovrebbero essere consentite per l'uso con Titanium dioxide (nano) come filtro UV, ferme restando le altre condizioni indicate alla voce 27 *bis* dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(6) Esiste tuttavia un rischio potenziale per la salute umana derivante dall'ingestione di biossido di manganese. La combinazione di rivestimenti di ossido di alluminio e biossido di manganese non dovrebbe pertanto essere consentita nei prodotti per le labbra, poiché tali prodotti vengono in certa misura ingeriti. In condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili i consumatori possono inoltre applicare sulle labbra alcuni prodotti per il viso, come le creme solari destinate all'applicazione sul viso. L'applicazione sulle labbra di prodotti per il viso porta in certa misura all'ingestione del prodotto. I prodotti contenenti la combinazione di rivestimenti di ossido di alluminio e biossido di manganese dovrebbero pertanto recare un'avvertenza sull'uso di tali prodotti sulle labbra.

([1]) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
([2]) SCCS/1580/16, versione definitiva del 7 marzo 2017, rettifica del 22 giugno 2018.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

La voce 27 *bis* dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/ INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«27 *bis*	Biossido di titanio (*)	Titanium dioxide (nano)	13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2	236-675-5/215-280-1/215-282-2		25 % (**)	Da non utilizzare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione. Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche: — purezza ≥ 99 %, — forma rutilica, o rutilo contenente fino al 5 % di anatasio, con struttura cristallina e aspetto fisico a cluster di forma sferica, aghiforme o lanceolata, — dimensione media delle particelle basata sulla distribuzione dimensionale numerica ≥ 30 nm, — rapporto dimensionale da 1 a 4,5 e superficie specifica per unità di volume ≤ 460 m^2/cm^3, — rivestito con silice, silice idratata, ossido di alluminio, idrossido di alluminio, stearato di alluminio, acido stearico, trimetossicaprililsilano, glicerina, dimeticone, dimeticone idrogenato, simeticone,	Per i prodotti per il viso contenenti Titanium dioxide (nano), rivestito con una combinazione di ossido di alluminio e biossido di manganese: da non utilizzare sulle labbra.

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/ INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
							o rivestito con una delle seguenti combinazioni: — ilice a una concentrazione massima del 16 % e cetil fosfato a una concentrazione massima del 6 %, — ossido di alluminio a una concentrazione massima del 7 % e biossido di manganese a una concentrazione massima dello 0,7 % (da non utilizzare nei prodotti per le labbra), — ossido di alluminio a una concentrazione massima del 3 % e trietossicaprililsilano a una concentrazione massima del 9 %, — attività fotocatalitica ≤ 10 % rispetto al riferimento corrispondente non rivestito o non drogato, — le nanoparticelle sono fotostabili nella formulazione finale.	

(*) Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143.
(**) In caso di uso combinato di biossido di titanio e di biossido di titanio (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»

REGOLAMENTO (UE) 2019/1858 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ([1]), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza 4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one (numero CAS 569646-79-3), denominata Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, funge da conservante e da condizionante cutaneo. Attualmente non figura nell'elenco del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(2) Nel parere del 7 aprile 2017 ([2]) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l'HEPB può essere considerato sicuro se utilizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare. Il CSSC ha inoltre concluso che sarebbero stati necessari ulteriori dati per escludere l'irritazione oculare.

(3) In seguito alle preoccupazioni espresse da vari Stati membri in merito all'HEPB quale potenziale irritante per gli occhi e in base ai dati scientifici supplementari trasmessi dal richiedente, nel parere del 5 marzo 2019 ([3]) il CSSC ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l'impiego dell'HEPB come conservante a una concentrazione massima dello 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare è sicuro per quanto riguarda l'irritazione oculare.

(4) Alla luce dei pareri summenzionati e al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, l'HEPB dovrebbe essere autorizzato per l'impiego come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare a una concentrazione massima dello 0,7 % nei preparati pronti per l'uso.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
([2]) CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), *Opinion on Ethylzingerone - 'Hydroxyethoxyphenyl Butanone' (HEPB) - Cosmetics* Europe No P98, SCCS/1582/16, 7 aprile 2017.
([3]) CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), *Opinion on Ethylzingerone - 'Hydroxyethoxyphenyl Butanone' (HEPB) - Cosmetics* Europe No P98 - *Submission II eye irritation*, versione preliminare del 21 dicembre 2018, versione definitiva del 5 marzo 2019, SCCS/1604/18.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentra-zione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«60	4-(3-etossi-4-idro-ssifenil)butan-2-one	Hydroxyethoxy-phenyl Butanone	569646-79-3	933-435-8		0,7 %»		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1859 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) al fine di stabilire una metodologia per valutare l'applicazione delle condizioni alle quali si determinano le emissioni di CO_2 di riferimento («metodologia»), è opportuno che la Commissione abbia accesso a taluni dati messi a disposizione dei costruttori allorquando usufruiscono dello strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 ([2]), in particolare il file «sum exec».

(2) Tale file consentirebbe alla Commissione di valutare gli impatti quantitativi sulle emissioni di CO_2 del veicolo che derivano dall'applicazione della metodologia. I file «sum exec» rivestono particolare importanza in quanto sono necessari per determinare, in base agli adeguamenti dei dati relativi ai componenti di un veicolo che alimentano lo strumento di simulazione, gli adeguamenti delle emissioni di CO_2 regolamentari. I file in questione sono pertanto necessari da una parte per valutare l'eventuale necessità di correzioni e d'altra parte, se del caso, per applicare le correzioni alle emissioni di CO_2 del veicolo, in base ai dati adeguati alimentati nello strumento di simulazione.

(3) È pertanto opportuno che i costruttori monitorino e comunichino alla Commissione i file di dati «sum exec» per i veicoli sottoposti a simulazione durante i periodi di comunicazione 2019 e 2020. Poiché la comunicazione di tali informazioni impone un maggior sforzo ai costruttori relativamente ai veicoli costruiti prima del 1º ottobre 2019, la data di comunicazione di tali informazioni dovrebbe essere fissata alla data successiva per la comunicazione, ossia il 30 settembre 2021.

(4) È importante garantire che i dati oggetto di monitoraggio e comunicazione siano solidi e affidabili. La Commissione dovrebbe pertanto disporre dei mezzi per verificare e, se necessario, adottare misure atte a garantire che i dati definitivi siano corretti.

(5) La Commissione dovrebbe avvalersi del Business Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente, al fine di agevolare la raccolta dei dati da parte dei costruttori, che dovrebbero trasmetterli congiuntamente ai dati comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(6) Al fine di assicurare la solidità e la rappresentatività delle emissioni di CO_2 di riferimento quale base per determinare gli obiettivi delle emissioni di CO_2 per il parco veicoli dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore nel più breve tempo possibile successivamente alla pubblicazione.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.
([2]) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO_2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).
([3]) Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori

1. Per i nuovi veicoli pesanti con una data di simulazione antecedente il 1º luglio 2021, i costruttori monitorano e comunicano alla Commissione, a norma del presente regolamento, il file CSV (comma separated values), recante lo stesso nome del file di lavoro, con estensione.vsum, che comprende i risultati aggregati per profilo di emissione e di condizione di carico simulati, generati dallo strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 nella versione interfaccia grafica utente (GUI) (file «sum exec»).

2. I costruttori monitorano il file «sum exec» per ciascun veicolo pesante nuovo

a) con data di simulazione compresa tra il 1º ottobre 2019 e il 30 giugno 2020 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2020;

b) con data di simulazione compresa tra il 1º gennaio 2019 e il 30 settembre 2019 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2021;

c) con data di simulazione compresa tra il 1º luglio 2020 e il 30 giugno 2021 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2021.

3. I file «sum exec» sono trasmessi dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico di dati al Business Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente («Agenzia»). Il punto di contatto notifica alla Commissione e all'Agenzia la data in cui i dati sono trasmessi con e-mail agli indirizzi di cui al presente paragrafo oltre.

4. Il punto di contatto responsabile del caricamento dei dati per ciascun costruttore è da questi nominato, a norma del regolamento (UE) 2018/956, salvo diversa indicazione del costruttore alla Commissione entro il 1º settembre 2020.

5. Le notifiche vanno inviate ai seguenti indirizzi: «EC-CO_2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu» nonché «HDV-monitoring@eea.europa.eu».

Articolo 2

Verifica

1. I costruttori sono responsabili dell'esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni errore rilevato nei dati comunicati.

2. La Commissione può verificare la qualità dei dati comunicati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

3. Quando viene informata di errori nei dati o rileva discrepanze all'interno dei dati a seguito di verifiche proprie, la Commissione adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare tali dati previa consultazione del costruttore.

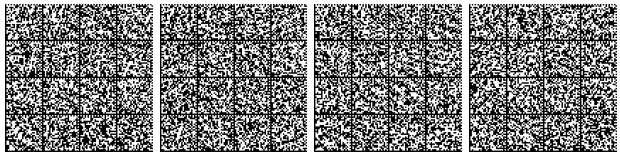

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE2484

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1860 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 agosto 2018 Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. ha contattato la Commissione chiedendo la modifica del proprio nome.

(2) Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd ha indicato di aver modificato il suo nome in Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd.

(3) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo i risultati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione ([2]).

(4) Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. ha inoltre comunicato alla Commissione di non essere più collegata a Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd.

(5) Durante l'inchiesta iniziale la Commissione ha constatato un margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pari al 136,3 % per Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co ([3]). Sono state istituite misure antidumping pari a 490,7 EUR/tonnellata per Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, al codice TARIC A888.

(6) Dopo aver esaminato gli elementi di prova forniti, la Commissione ha riconosciuto che esistevano effettivamente elementi di prova sufficienti per non ritenere più Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e Hubei Xinshiji Foods Co. collegate ai fini della normativa antidumping dell'UE.

(7) Al fine di garantire l'effettiva riscossione dei dazi antidumping in vigore, la Commissione ha ritenuto che fosse necessario modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione al fine di tenere conto del margine di dumping individuale dei due produttori. Dopo la divulgazione delle informazioni alle parti interessate, non è pervenuta alcuna osservazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 17.
([3]) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35, considerando 23 e GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19, considerando 49.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente:

Società	EUR/tonnellata di peso netto del prodotto	Codice addizionale TARIC
Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang	531,2	A886
Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang	361,4	A887
Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang	499,9	C528
Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province	489,7	A888
Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell'allegato	499,6	A889
Tutte le altre società	531,2	A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

19CE2485

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1861 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2019

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 al fine di chiarire se l'ambito di applicazione di tale decisione di esecuzione comprende i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri ([1]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/587 della Commissione ([2]), la Commissione ha approvato una metodologia di prova per determinare i risparmi di CO_2 ottenuti con i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su veicoli di categoria M1.

(2) Il 17 dicembre 2018 i costruttori Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, Automobiles SA, Opel Automobile GmbH – PSA e Renault SA (i "richiedenti") hanno inoltrato una domanda per sapere se l'ambito di applicazione di tale decisione di esecuzione comprende i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamento UNECE n. 101) ([3]).

(3) La Commissione ha valutato la domanda conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 ([4]) della Commissione e alle linee guida tecniche per la preparazione delle domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009. Ha rilevato che, sulla base dei dati di misurazione forniti dai richiedenti, il metodo di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/587 dovrebbe essere considerato adeguato per determinare il risparmio di CO_2 derivante dai sistemi di illuminazione a LED installati su veicoli appartenenti a questo gruppo specifico di veicoli NOVC-HEV.

(4) È pertanto opportuno precisare che, per le nuove domande di certificazione dei risparmi di CO_2 presentate dopo l'entrata in vigore della presente decisione, l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/587 include i veicoli muniti di motori a combustione interna M1 e i veicoli NOVC-HEV che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamento UNECE n. 101).

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/587,

([1]) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 17).
([3]) Regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica (GU L 138 del 26.5.2012, pag. 1).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO_2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/587, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

"1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO_2 derivanti da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 con motore a combustione interna o nei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, a condizione che i veicoli siano muniti di una delle seguenti luci a LED o di una loro combinazione:"

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica alle richieste di certificazione presentate a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 successivamente all'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione

19CE2486

DECISIONE (UE) 2019/1862 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che stabilisce norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di alcuni loro diritti nell'ambito del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel regime dell'Unione mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Tenuto conto degli impegni internazionali assunti dall'Unione per garantire una gestione sostenibile delle risorse biologiche marine ([1]), il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ([2]) ha istituito un regime mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito, «pesca INN»). Il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione ([3]) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il regime mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN è un elemento importante della politica comune della pesca dell'Unione ([4]) e, in quanto tale, rappresenta un obiettivo importante di interesse pubblico generale dell'Unione e degli Stati membri dell'UE.

(2) Ai sensi degli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione effettua analisi volte ad identificare i pescherecci dediti alla pesca INN e, ai sensi degli articoli da 31 a 33 del medesimo regolamento, mette in atto le procedure necessarie per individuare i paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e degli articoli 49 e 50 del regolamento (CE) n. 1010/2009, la Commissione e gli Stati membri comunicano e si scambiano informazioni per facilitare l'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 da parte degli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1010/2009, essi possono scambiare informazioni riguardanti la pesca INN con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Le analisi e le procedure della Commissione, nonché lo scambio di informazioni con gli Stati membri e con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, possono incentrarsi sui pescherecci, compresi gli armatori e, se del caso, gli operatori (persone giuridiche o fisiche), nonché sui paesi terzi.

(3) Durante le analisi e le procedure e ai fini dell'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e degli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (CE) n. 1010/2009 in relazione ad una presunta pesca INN, è inevitabile trattare dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]). È necessario che la Commissione tratti tali dati per poter svolgere i compiti ad essa incombenti in quanto autorità pubblica a norma dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009. Le analisi e le procedure svolte per quanto concerne la pesca INN costituiscono funzioni di controllo, ispezione o regolamentazione connesse all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.

([1]) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori («accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici»), del 4 agosto 1995, e ha aderito all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite («accordo di conformità FAO»), del 24 novembre 1993. È inoltre parte dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, approvato nel corso della 36ª sessione della conferenza FAO (Roma, 18-23 novembre 2009), ai sensi dell'articolo XIV, paragrafo 1, dello Statuto FAO, mediante la risoluzione n. 12/2009 del 22 novembre 2009.

([2]) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

([3]) Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5).

([4]) Cfr., in particolare, gli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

([5]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4) Per poter effettuare le proprie analisi e mettere in atto le procedure necessarie, fornire assistenza e informazioni agli Stati membri e scambiare informazioni con i paesi terzi o le organizzazioni in materia di pesca INN, la Commissione elabora informazioni acquisite o ricevute da persone giuridiche, persone fisiche, autorità degli Stati membri (ad esempio, le autorità nazionali competenti notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008), autorità dei paesi terzi, in particolare degli Stati di bandiera, e organismi e organizzazioni internazionali, in particolare organizzazioni e accordi regionali di gestione della pesca. È inoltre possibile che la Commissione, nel corso di tali analisi e procedure, si trovi a trattare informazioni debitamente documentate, acquisite o ricevute da fonti accessibili al pubblico, da fonti anonime (ad esempio, informatori) o da fonti identificate (cittadini, organizzazioni non governative, imprese del settore della pesca ecc.), la cui identità deve essere protetta.

(5) La Commissione trasmette le informazioni e le sue analisi alle autorità competenti degli Stati membri e ad altre autorità e organismi nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale con le autorità e le organizzazioni degli Stati membri o dei paesi terzi, in particolare le organizzazioni o gli accordi regionali di gestione della pesca, come previsto dai regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009, o laddove necessario e opportuno ai fini delle analisi e delle procedure. Essa chiede agli Stati di bandiera o agli Stati membri di bandiera di attivarsi e di trasmettere informazioni su presunte attività di pesca INN agli armatori e, se del caso, agli operatori di una data nave, per salvaguardare i loro diritti di difesa e garantire un'applicazione efficiente ed efficace delle norme dell'UE miranti a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(6) Le attività di trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 svolte nel corso di analisi e procedure relative alla pesca INN hanno luogo prima che la Commissione abbia identificato formalmente la nave che sta presumibilmente praticando attività di pesca INN, abbia dato inizio all'iter di iscrizione di tale nave nell'elenco UE delle navi INN e abbia individuato formalmente i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Tali attività proseguono per l'intera durata delle analisi, delle procedure e dei dialoghi con le autorità dei paesi terzi e continuano anche dopo che le analisi e le procedure si sono concluse (ad esempio, per valutare la necessità di avviarne di nuove così da tener conto di ulteriori informazioni che la Commissione sta ricevendo). Per quanto riguarda i dati personali scambiati con gli Stati membri, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, le attività di trattamento dei dati personali si svolgono dal momento in cui la Commissione riceve i dati, fino a tutta la fase di analisi da parte degli Stati membri, dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali e si protraggono anche oltre. I dati sono conservati per tutto il tempo necessario a completare le analisi e le procedure negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. In casi eccezionali possono essere conservati per più tempo, se ciò è necessario a garantire l'adempimento degli obblighi dell'Unione.

(7) Tra le categorie dei dati personali trattati dalla Commissione figurano i dati identificativi e di contatto, quelli riguardanti l'attività professionale e relativi o ricollegabili all'oggetto delle analisi o delle procedure, in particolare i dati relativi ai pescherecci, alla loro posizione geografica e alle loro attività di pesca, i dati relativi agli armatori, ai comandanti e agli equipaggi, i dati relativi alle persone addette alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e quelli riguardanti gli informatori.

(8) I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico o in un luogo sicuro al fine di impedire l'accesso o il trasferimento illecito di dati a persone che non hanno necessità di sapere. Sono conservati presso i servizi della Commissione competenti per gli affari marittimi e la pesca che sono incaricati delle analisi e delle procedure, dell'assistenza e della trasmissione delle informazioni agli Stati membri, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, per tutto il tempo necessario a svolgere le analisi e le procedure e affinché gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano effettuare essi stessi le analisi necessarie a trattare i casi di presunta pesca INN e verificare il seguito dato, nonché per tutto il periodo di conservazione amministrativa previsto dopo la chiusura definitiva del fascicolo ([6]).

([6]) La conservazione dei fascicoli presso la Commissione è disciplinata dall'elenco comune di conservazione, un documento normativo (la cui versione più recente è il SEC(2010)900) sotto forma di elenco in cui sono fissati i periodi di conservazione per i diversi tipi di documenti della Commissione.

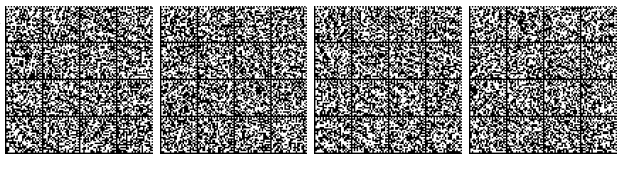

(9) Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e come attuati dal regolamento (UE) 2018/1725. Al tempo stesso, per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN la Commissione ha obblighi specifici che le derivano dal regolamento (CE) n. 1005/2008, il quale le impone di svolgere analisi e procedure, ma sempre nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto d'ufficio ([7]), nonché dei diritti di difesa delle persone fisiche o giuridiche soggette a tali analisi e procedure ([8]).

(10) In alcune circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati previsti dal regolamento (UE) 2018/1725 con l'esigenza di svolgere analisi e procedure in materia di pesca INN, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. In tal senso, l'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 dà alla Commissione la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35, nonché dell'articolo 4 del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19 e 20 dello stesso.

(11) La politica comune della pesca dell'Unione prevede che la Commissione applichi in modo efficace ed efficiente le norme dell'Unione volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. A tal fine, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725, è necessario adottare norme interne in base alle quali la Commissione possa limitare i diritti degli interessati in conformità all'articolo 25 di detto regolamento.

(12) È opportuno che tali norme interne riguardino tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dalla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri e dei suoi obblighi a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del regolamento (CE) n. 1010/2009. È opportuno che esse si applichino alle operazioni di trattamento dei dati effettuate per l'intera durata delle analisi e delle procedure previste per la pesca INN, dal momento in cui la Commissione riceve i dati personali che potrebbero servire ad identificare i pescherecci che praticano la pesca INN o i paesi terzi non cooperanti, fino a tutta la fase di svolgimento delle analisi e delle procedure e dei dialoghi con le autorità dei paesi terzi, nonché nelle fasi successive, vale a dire quando le navi o i paesi terzi sono stati formalmente identificati ai sensi degli articoli 27 o 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, se ciò è necessario per verificare il seguito dato o per garantire l'adempimento degli obblighi dell'Unione.

(13) È opportuno che tali norme interne cessino di applicarsi alle operazioni di trattamento dei dati personali che sono state comunicate agli interessati conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), o all'articolo 26, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008. Per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel quadro dell'assistenza fornita agli Stati membri e dello scambio di informazioni con paesi terzi e organizzazioni, è opportuno che tali norme si applichino dal momento in cui la Commissione riceve i dati personali che essa trasmette in un secondo tempo agli Stati membri, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali, fino all'intera durata delle analisi e dei procedimenti avviati dagli Stati membri, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali per trattare i casi di presunta pesca INN, nonché successivamente, se ciò è necessario per verificare il seguito dato e per garantire l'adempimento degli obblighi dell'Unione.

(14) Per conformarsi agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, è opportuno che, in modo trasparente e coerente, la Commissione informi tutti gli interessati riguardo allo svolgimento di attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti, mediante la pubblicazione di informative sulla protezione dei dati sul suo sito Internet. Se del caso, sarebbe opportuno che essa predisponesse garanzie supplementari per far sì che gli interessati fossero informati singolarmente secondo modalità adeguate.

(15) Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, sulla base dell'articolo 25 del medesimo regolamento, ha la possibilità di limitare la comunicazione di informazioni agli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e l'esercizio degli altri loro diritti, al fine di tutelare i poteri di cui essa dispone per svolgere le analisi e le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1005/2008. A tale riguardo, la Commissione può dover limitare l'esercizio di tali diritti e obblighi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento (UE) 2018/1725 qualora sia messa a rischio la finalità delle sue funzioni di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connesse all'efficace attuazione della politica comune della pesca dell'Unione.

([7]) Cfr., in particolare, l'articolo 339 del TFUE.

([8]) L'attuazione dei diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 e il rispetto degli obblighi dei titolari del trattamento a norma del medesimo regolamento non incidono sul trattamento, da parte della Commissione, dei diritti di difesa delle persone oggetto dei procedimenti. Poiché gli elementi di prova ottenuti nel corso delle analisi e delle procedure sono ricevuti o raccolti in base alle norme procedurali applicabili in materia, la loro integrità e autenticità non possono essere compromesse da un'eventuale modifica dei documenti.

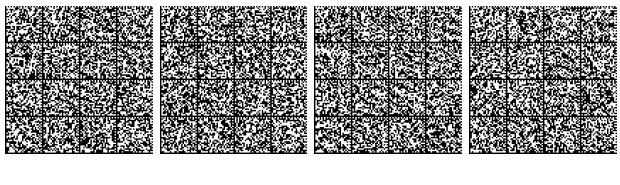

(16) Nell'intento di tutelare l'efficacia della cooperazione, la Commissione può inoltre dover limitare l'esercizio dei diritti degli interessati al fine di proteggere le operazioni di trattamento dei dati effettuate da altri organi, organismi e istituzioni dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri. La Commissione può far ricorso a tale possibilità nel caso in cui la finalità perseguita da un altro organo, organismo o istituzione dell'Unione o da un'autorità di uno Stato membro mediante l'introduzione di simile limitazione sia messa a rischio dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte della Commissione stessa per i medesimi dati personali. A tal fine è opportuno che la Commissione consulti tali organi, organismi e istituzioni e tali autorità sui motivi alla base dell'imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità di queste ultime.

(17) La Commissione può inoltre dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l'esercizio di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con tali paesi od organizzazioni e tutelare in questo modo un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725. Tuttavia, in determinate circostanze, l'interesse dei diritti fondamentali dell'interessato può prevalere sull'interesse della cooperazione internazionale.

(18) La Commissione può dover limitare anche la comunicazione di informazioni agli interessati e l'esercizio di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti da fonti anonime o identificate (ad esempio, gli informatori) i cui diritti e libertà devono essere tutelati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725.

(19) La Commissione ha pertanto ravvisato nei motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725 i motivi che giustificano la necessità di applicare un'eventuale limitazione alle operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito delle analisi e delle procedure da essa svolte nel settore della pesca INN.

(20) È opportuno che eventuali limitazioni applicate sulla base della presente decisione siano necessarie e proporzionate, tenuto conto dei rischi che ne deriverebbero per i diritti e le libertà degli interessati.

(21) È opportuno che la Commissione gestisca in modo trasparente tutte le limitazioni applicate e le annoti singolarmente nel sistema di registrazione corrispondente.

(22) Responsabile del trattamento è la Commissione, che agisce tramite il servizio competente per gli affari marittimi e la pesca, responsabile delle analisi e delle procedure in materia di pesca INN e delle attività di assistenza agli Stati membri e di informazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali sui casi di presunta pesca INN.

(23) Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i responsabili del trattamento possono rinviare od omettere la comunicazione all'interessato di informazioni riguardanti i motivi dell'introduzione di una limitazione qualora tale comunicazione rischi di compromettere in qualche maniera la finalità della limitazione stessa. Ciò vale, in particolare, per le limitazioni di cui agli articoli 16 e 35 di tale regolamento.

(24) È opportuno che la Commissione riesamini periodicamente le limitazioni imposte, per far sì che la limitazione del diritto dell'interessato ad essere informato conformemente agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 permanga solo per il tempo necessario allo svolgimento delle analisi e delle procedure previste in caso di pesca INN da parte della Commissione stessa.

(25) Qualora altri diritti degli interessati siano oggetto di limitazione, è opportuno che il titolare del trattamento valuti caso per caso se la comunicazione della limitazione rischi di comprometterne la finalità.

(26) È opportuno che il responsabile della protezione dei dati della Commissione effettui un esame indipendente dell'applicazione delle limitazioni al fine di garantire l'osservanza della presente decisione.

(27) La presente decisione è adottata ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta *ufficiale dell'Unione europea*, onde consentire immediatamente alla Commissione di limitare l'esercizio di determinati diritti e obblighi ai sensi del suddetto articolo 25 allo scopo di non compromettere lo svolgimento delle analisi e delle procedure necessarie per trattare i casi di pesca INN.

(28) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 17 luglio 2019,

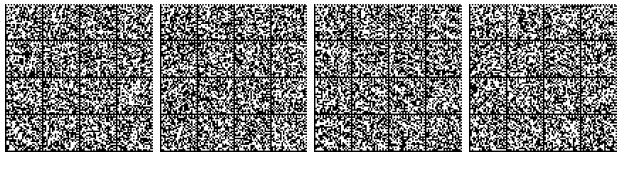

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione è tenuta a rispettare nell'informare gli interessati del trattamento dei dati che li riguardano conformemente agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 nell'ambito del sistema dell'Unione volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito, «pesca INN»).

2. Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione dell'articolo 4, degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), di tale regolamento, nell'ambito del suddetto sistema.

3. La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione ai fini o in relazione alle attività svolte per adempiere al proprio compito di svolgere analisi e procedure e fornire assistenza reciproca in caso di presunta pesca INN a norma dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.

La presente decisione non si applica al trattamento, da parte della Commissione, dei dati personali che siano stati comunicati all'armatore e, se del caso, all'operatore del peschereccio ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), o dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera d), e dell'articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

La presente decisione si applica alle seguenti categorie di dati personali:

a) dati identificativi e di contatto;

b) dati riguardanti l'attività professionale;

c) attività della nave o relative alla nave, posizione geografica e movimenti della nave, attività di pesca o inerente alla pesca;

d) dati relativi all'armatore e all'operatore (posizione o ruolo ricoperto), al comandante e all'equipaggio della nave;

e) dati relativi alle persone addette alla movimentazione, al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca lungo tutta la catena di approvvigionamento;

f) dati riguardanti gli informatori;

g) tutti gli altri dati relativi all'oggetto delle analisi e delle procedure pertinenti.

Articolo 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

1. Qualora eserciti le sue funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applica una delle eccezioni stabilite in detto regolamento.

2. Qualora l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione ai dati personali trattati dalla Commissione pregiudichi la finalità delle analisi e delle procedure da essa svolte relativamente alla pesca INN, ad esempio rivelando gli strumenti e i metodi utilizzati, o leda i diritti e le libertà di altri interessati, la Commissione può limitare l'applicazione:

a) degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725; e

b) del principio di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 dello stesso.

3. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 in relazione ai dati personali ottenuti da altri organi, organismi e istituzioni dell'Unione, da autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi, da organizzazioni internazionali o da fonti anonime o identificate nei seguenti casi:

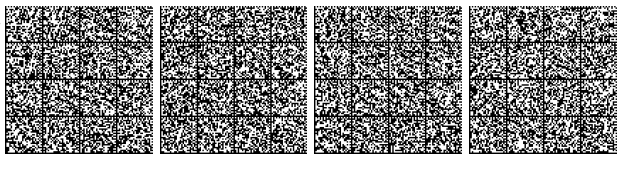

a) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un altro organo, organismo o istituzione dell'Unione potrebbe essere limitato da tale altro organo, organismo o istituzione dell'Unione sulla base degli atti giuridici di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX del medesimo, al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) o al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ([10]);

b) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un'autorità competente di uno Stato membro potrebbe essere limitato dalle autorità competenti dello Stato membro in questione sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]) o in virtù delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]);

c) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali in materia di pesca INN.

Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, salvo quando le risulti evidente che l'applicazione di una limitazione è prevista in uno degli atti di cui alle lettere citate.

La lettera c) del primo comma non si applica nel caso in cui gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgano sull'interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicate:

a) l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscano norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alle limitazioni di determinati diritti ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725;

b) le disposizioni dell'articolo 23 del regolamento interno della Commissione.

I paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 7 della presente decisione.

5. Eventuali limitazioni all'esercizio di diritti e obblighi ai sensi del paragrafo 2 sono necessarie e proporzionate, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

1. La Commissione pubblica sul suo sito Internet informative sulla protezione dei dati con le quali rende note a tutti gli interessati le attività da essa svolte ai fini delle analisi e delle procedure in materia di pesca INN che comportano il trattamento dei loro dati personali. Se del caso, essa provvede ad informare singolarmente gli interessati secondo modalità adeguate.

2. Allorché limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle analisi e delle procedure riguardanti la pesca INN, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 6.

([9]) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

([10]) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

([11]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

([12]) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Articolo 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

1. Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, nel rispondere alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, informa l'interessato:

a) della limitazione applicata e dei suoi principali motivi; e

b) della possibilità di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. La comunicazione delle informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintantoché sussiste il rischio di compromettere la finalità della limitazione stessa.

3. La Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 6 della presente decisione.

4. In caso di limitazione totale o parziale del diritto di accesso, l'interessato ha la facoltà di esercitare il suo diritto di accesso conformemente all'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Può presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati qualora ritenga che i suoi diritti siano stati illegittimamente negati o limitati.

Articolo 5

Comunicazione all'interessato di una violazione dei dati personali

Allorché limita la comunicazione all'interessato di una violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 6 della presente decisione.

Articolo 6

Annotazione e registrazione delle limitazioni

1. La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa la valutazione della necessità e proporzionalità di tale limitazione, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

2. Nell'annotazione la Commissione indica in che modo l'esercizio di un diritto da parte dell'interessato rischia di compromettere la finalità delle sue analisi e procedure in materia di pesca INN o delle limitazioni applicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 o 3, della presente decisione o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati.

3. L'annotazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un apposito registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.

Articolo 7

Durata delle limitazioni

1. Le limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano.

2. Qualora i motivi di una limitazione di cui all'articolo 3 o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra all'interessato i motivi principali di tale limitazione. Contestualmente, essa informa l'interessato della possibilità di presentare in qualsiasi momento un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli articoli 3 e 5 un anno dopo la loro adozione e al termine delle analisi e delle procedure pertinenti da essa svolte relativamente alla pesca INN. Valuta in un secondo tempo se sia necessario mantenere tali limitazioni.

Articolo 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione

1. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati sono limitati a norma della presente decisione. Gli è concesso, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base.

2. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere che la limitazione sia nuovamente presa in esame. L'esito del riesame richiesto gli viene comunicato.

3. La Commissione documenta l'intervento del responsabile della protezione dei dati in ciascun caso in cui l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione viene limitato.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

19CE2487

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1863 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate per le macchine dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) In base all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

(2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 ([3]) la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti corrispondenti della direttiva 2006/42/CE.

(3) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 la Commissione ha ritirato i riferimenti di diverse norme armonizzate dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a partire dal 19 marzo 2019.

(4) Al fine di concedere più tempo ai fabbricanti per prepararsi all'applicazione delle nuove norme, delle norme rivedute e delle modifiche di norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436, è necessario prorogare le date di ritiro dei riferimenti di diverse norme che sono state ritirate con tale decisione.

(5) Il riferimento della norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012 relativa alle macchine per la lavorazione del legno è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 5 giugno 2012. Il riferimento di una nuova norma armonizzata EN ISO 19085-2:2017 che riguarda gli stessi prodotti è stato pubblicato il 9 marzo 2018 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione. Dato che la nuova norma ha sostituito la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012, quest'ultima è diventata obsoleta. Tuttavia, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non è stata indicata alcuna data di cessazione della presunzione di conformità per la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012. È pertanto opportuno ritirare la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma EN ISO 19085-2:2017 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN 1870-13:2007+A2:2012.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.

([1]) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
([2]) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).

(7) Il considerando 14 della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 stabilisce erroneamente che la norma armonizzata EN ISO 12100:2010 dovrebbe essere ritirata. Per motivi di chiarezza tale errore dovrebbe essere rettificato eliminando il riferimento alla norma armonizzata EN ISO 12100:2010 da tale considerando.

(8) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 la Commissione ha ritirato i riferimenti di diverse norme armonizzate dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a partire dal 19 marzo 2019. Dato che la data del ritiro sarà prorogata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione. È inoltre opportuno prevedere che la modifica che rinvia le date del ritiro fissate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 si applichi a decorrere dal 19 marzo 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/436

L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Rettifica delladecisione di esecuzione (UE) 2019/436

Il considerando 14 della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è sostituito dal seguente:

'(14) I riferimenti delle norme armonizzate EN 786:1996+A2:2009, EN 61496-1:2013 ed EN ISO 11200:2014 dovrebbero essere ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* perché non soddisfano più i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE.'

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica dal 19 marzo 2019.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

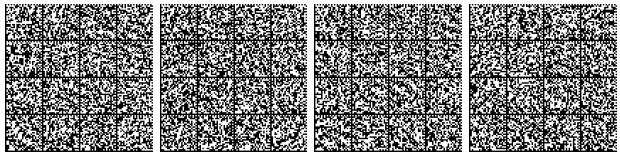

ALLEGATO

«Allegato III»

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro	Tipo
1.	EN 1037:1995+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso	19 settembre 2020	B
2.	EN 474-1:2006+A4:2013 Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell'operatore» di questa norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.	19 settembre 2020	C
3.	EN 1853:1999+A1:2009 Macchine agricole - Rimorchi con cassone ribaltabile - Sicurezza	19 settembre 2020	C
4.	EN 1870-6:2002+A1:2009 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 6: Seghe circolari per legna da ardere e combinate seghe circolari per legna da ardere/seghe circolari da banco, con carico e/o scarico manuale	19 settembre 2020	C
5.	EN ISO 4254-5:2009 Macchine agricole - Sicurezza - parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati (ISO 4254-5:2008)	19 settembre 2020	C
6.	EN ISO 4254-7:2009 Macchine agricole - Sicurezza - parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia-trincia-caricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone (ISO 4254-7:2008)	19 settembre 2020	C
7.	EN 14017:2005+A2:2009 Macchine agricole e forestali - Spandiconcime per concimi solidi - Sicurezza	19 settembre 2020	C
8.	EN ISO 5395-1:2013 Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 1: Terminologia e prove comuni (ISO 5395-1:2013)	19 settembre 2020	C
9.	EN ISO 5395-3:2013 Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 3: Tosaerba con conducente a bordo seduto (ISO 5395-3:2013) EN ISO 5395-3:2013/A1:2017	19 settembre 2020	C
10.	EN 12013:2000+A1:2008 Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza	19 settembre 2020	C
11.	EN 12999:2011+A1:2012 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici	19 settembre 2020	C
12.	EN 13001-3-1:2012+A1:2013 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio	19 settembre 2020	C
13.	EN 13135:2013 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura	19 settembre 2020	C
14.	EN 13684:2004+A3:2009 Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza	19 settembre 2020	C

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro	Tipo
15.	EN 15895:2011 Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa battente	19 settembre 2020	C
16.	EN 692:2005+A1:2009 Macchine utensili - Presse meccaniche - Sicurezza	19 settembre 2021	C
17.	EN 693:2001+A2:2011 Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche	19 marzo 2021	C
18.	EN 13736:2003+A1:2009 Sicurezza delle macchine utensili - Presse pneumatiche	19 settembre 2021	C
19.	EN 848-1:2007+A2:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - parte 1: Fresatrici verticali monoalbero (toupie)	19 settembre 2020	C
20.	EN 1710:2005+A1:2008 Apparecchi e componenti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive in miniere sotterranee	19 settembre 2020	C
21.	EN 50569:2013 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale	12 gennaio 2021	C
22.	EN 50570:2013 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale	12 gennaio 2021	C
23.	EN 50571:2013 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per macchine lavabiancheria per uso commerciale	12 gennaio 2021	C
24.	EN 50636-2-107:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012 modificata)	12 gennaio 2020	C
25.	EN 60335-1:2012 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2010 modificata) EN 60335-1:2012/A11:2014	3 maggio 2020	C
26.	EN 60745-2-1:2010 Utensili elettrici a motore portatili - Sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione (IEC 60745-2-1:2003 modificata + A1:2008)	19 gennaio 2022	C
27.	EN 60745-2-17:2010 Utensili elettrici a motore portatili - Sicurezza - parte 2-17: Prescrizioni particolari per fresatrici verticali e rifilatori (IEC 60745-2-17:2010 modificata)	15 dicembre 2021	C
28.	EN 62841-3-1:2014 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-1: Prescrizioni particolari per seghe da banco trasportabili (IEC 62841-3-1:2014 modificata)	19 ottobre 2019	C

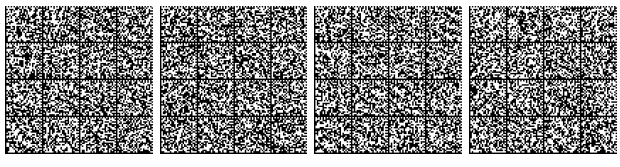

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro	Tipo
29.	EN 61029-2-4:2011 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - parte 2-4: Prescrizioni particolari per mole da banco (IEC 61029-2-4:1993 modificata + A1:2001 modificata)	24 giugno 2020	C
30.	EN 62841-3-6:2014 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-6: Prescrizioni particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi (IEC 62841-3-6:2014 modificata)	19 ottobre 2019	C
31.	EN 62841-3-9:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014 modificata)	15 novembre 2019	C
32.	EN 62841-3-10:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-10: Prescrizioni particolari per macchine tagliatrici trasportabili (IEC 62841-3-10:2015 modificata)	19 ottobre 2019	C
33.	EN 13241:2003+A2:2016 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali	19 settembre 2020	C
34.	EN 786:1996+A2:2009 Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili e con conducente a piedi - Sicurezza meccanica	19 settembre 2020	C
35.	EN 1870-14:2007+A2:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 14: Sezionatrici verticali per pannelli	19 settembre 2020	C
36.	EN 61496-1:2013 Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - parte 1: Prescrizioni generali e prove	19 settembre 2020	C
37.	EN ISO 11200:2014 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni	19 settembre 2020	B
38.	EN 1870-13:2007+A2:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 13: Sezionatrici orizzontali per pannelli	19 settembre 2020	C»

19CE2488

DECISIONE (UE) 2019/1864 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di letteretra l'Unione europea e la Confederazione svizzeranel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della decisione della Svizzera di modificare le concessioni tariffarie di cui all'elenco LIX – Svizzera-Liechtenstein per le «carni insaporite, non altrimenti preparate», il 6 dicembre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativamente a compensazioni adeguate.

(2) I negoziati si sono conclusi e il 17 luglio 2019 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite («accordo»).

(3) La presente decisione del Consiglio riguarda esclusivamente la politica commerciale dell'Unione e attua un accordo scaturito da negoziati condotti nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, il che costituisce un diritto dell'Unione nell'ambito dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(4) È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all' OMC per quanto riguarda le carni insaporite ([1]), con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

([1]) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio
Il president
A.-K. PEKONEN

19CE2489

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1865 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2019

che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) [1], in particolare l'articolo 111, paragrafo 1, lettera k,

considerando quanto segue:

(1) La versione in lingua rumena del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione [2] contiene un errore nell'allegato XVII, parte F, punto 2, lettera g), riguardante una frase di senso opposto.

(2) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

[1] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
[2] Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

19CE2490

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1866 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell'esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell'esenzione prevista al suddetto articolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), le società di investimento di cui all'articolo 27 della medesima direttiva e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al suddetto regolamento fino al 31 dicembre 2019. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l'esenzione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Per garantire a tali fondi un regime giuridico transitorio coerente, l'articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione ([3]) consente agli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («ideatori di PRIIP») di continuare a utilizzare i documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente ai suddetti articoli della direttiva fino al 31 dicembre 2019, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM.

(2) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato al fine di prorogare il regime transitorio di esenzione di cui all'articolo 32 fino al 31 dicembre 2021 ([4]). Per consentire agli ideatori di PRIIP di determinare i loro obblighi con certezza, la data di cui all'articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.

(4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «le autorità europee di vigilanza»).

([1]) GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.
([2]) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
([3]) Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.4.2019, pag. 55).

(5) Le autorità europee di vigilanza non hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 sono già state oggetto di una valutazione d'impatto. Il presente regolamento non modifica la sostanza del regolamento delegato (UE) 2017/653 né crea nuovi obblighi per gli ideatori di PRIIP o le persone che forniscono consulenza in merito a tali prodotti o li vendono, comprese quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Le autorità europee di vigilanza hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2021.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

([5]) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

([6]) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

([7]) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

19CE2491

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1867 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2019

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 67, paragrafo 5 *bis*,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di semplificare l'uso dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), del Fondo sociale europeo («FSE»), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR») e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP») e di ridurre gli oneri amministrativi e il rischio di errore, è opportuno stabilire un tasso forfettario per il rimborso, a uno o più beneficiari, dei costi delle operazioni sostenute nell'ambito dell'assistenza tecnica, senza necessità di giustificare tale tasso. Sono inclusi i casi in cui l'autorità di gestione, l'organismo pagatore o un altro organismo attuano operazioni di assistenza tecnica.

(2) Il livello dell'importo forfettario si basa sui massimali e sull'effettiva dotazione per l'assistenza tecnica dei programmi, nonché sui dati di assorbimento dei precedenti periodi di programmazione. L'uso del metodo di rimborso forfettario non incide sulla dotazione finanziaria assegnata all'assistenza tecnica nei programmi adottati. Tale metodo può essere utilizzato altresì in programmi sostenuti da più fondi, anche se la priorità relativa all'assistenza tecnica riceve sostegno da un fondo diverso da quello che fornisce il sostegno per priorità diverse dall'assistenza tecnica nell'ambito dello stesso programma.

(3) Al fine di agevolare la gestione finanziaria nell'ambito delle attuali modalità di programmazione, è inoltre opportuno precisare che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP la base dell'applicazione del tasso è la spesa ammissibile nell'ambito degli assi prioritari diversi dall'asse prioritario dell'assistenza tecnica del programma per il quale viene impiegato detto metodo di rimborso forfettario. Tale tasso forfettario non può pertanto essere utilizzato nel caso di un programma che copre esclusivamente l'assistenza tecnica. Inoltre per i suddetti fondi non è necessario modificare il programma quando si fa ricorso a tale metodo di rimborso forfettario.

(4) È necessario specificare che la base per l'applicazione del tasso forfettario è costituita dalla spesa ammissibile per la quale l'autorità di gestione o l'organismo di controllo competente ha completato le verifiche di gestione o, nel caso del FEASR, i controlli amministrativi pertinenti.

(5) Al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento quando gli Stati membri si avvalgono di questa opzione, il finanziamento a tasso forfettario dovrebbe essere applicato solo alle spese che sono state oggetto di verifiche di gestione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito fino alla fine del periodo di ammissibilità. Analogamente, per il FEASR, il finanziamento a tasso forfettario dovrebbe essere applicato solo alle spese che sono state oggetto di controlli amministrativi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario agricolo, come previsto all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), a decorrere dal 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo e in seguito fino alla fine del periodo di ammissibilità. Al fine di garantire una sana gestione finanziaria, gli Stati membri devono assicurarsi che gli importi rimborsati sotto forma di finanziamento a tasso forfettario siano calcolati sulla base delle spese dei progetti di assistenza diversa da quella tecnica, dichiarate legittime e regolari.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
([2]) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(6) Il meccanismo di finanziamento a tasso forfettario può essere usato solo in esercizi contabili che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati chiusi. Al fine di consentire i controlli della base di calcolo del finanziamento a tasso forfettario di cui agli articoli 9 e 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il meccanismo di finanziamento a tasso forfettario per il FEADR può essere usato unicamente per spese relative all'esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o a un esercizio finanziario agricolo successivo.

(7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, in modo che sia possibile farvi ricorso in tempo utile durante l'esercizio contabile in corso e, nel caso del FEASR durante l'esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce finanziamenti a tasso forfettario per il rimborso da parte dell'autorità di gestione dei costi delle operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario relativo all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a uno o più beneficiari di un programma.

2. Nel caso del FEASR, il presente regolamento istituisce un finanziamento a tasso forfettario per il rimborso, da parte dell'organismo pagatore o di un altro organismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei costi delle operazioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a uno o più beneficiari di un programma. Nel caso in cui un organismo pagatore o un altro organismo effettui direttamente operazioni di assistenza tecnica, il rimborso del costo di tali operazioni può essere stabilito anche sulla base di tale finanziamento a tasso forfettario.

Articolo 2

Finanziamento a tasso forfettario

1. L'importo totale da rimborsare per le operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario relativo all'assistenza tecnica in un programma può essere calcolato come tasso forfettario degli importi di spesa delle operazioni nell'ambito degli assi prioritari del programma diversi dall'asse relativo all'assistenza tecnica. Nel caso del FEASR, l'assistenza tecnica può essere calcolata come tasso forfettario degli importi di spesa delle operazioni nell'ambito delle misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

2. Tale tasso forfettario è fissato al 4 % per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione o dal FEASR e al 6 % per i programmi sostenuti dal FEAMP. Per i programmi sostenuti dal FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea il tasso forfettario è fissato al 6 %. L'importo calcolato può essere rimborsato a un unico beneficiario o può essere suddiviso per effettuare rimborsi a più beneficiari.

3. Solo le spese che sono state oggetto di verifiche di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere incluse nella base di calcolo del tasso forfettario a decorrere dall'esercizio contabile che inizia il 1º luglio 2019 o da un esercizio contabile successivo. Nel caso del FEASR, possono essere incluse nella base di calcolo del tasso forfettario solo le spese che sono state oggetto di controlli amministrativi a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo.

4. Qualora venga impiegato, il tasso forfettario si applica esclusivamente fino alla fine del periodo di ammissibilità per il rimborso dei costi di assistenza tecnica e, per il FEASR, nel corso del pertinente esercizio finanziario agricolo.

([3]) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

19CE2492

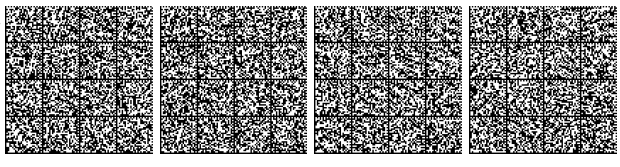

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1868 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 10 *bis*, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Dal 2012 le quote di emissioni sono messe all'asta in conformità del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ([2]). La vendita all'asta delle quote si svolge mediante una piattaforma d'asta comune a 25 Stati membri e 3 paesi EFTA-SEE e alcune piattaforme d'asta indipendenti.

(2) La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) al fine di ridurre le emissioni più efficacemente sotto il profilo dei costi e promuovere gli investimenti a basse emissioni di carbonio grazie al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione («EU ETS») a partire dal 2021. La regola generale per l'assegnazione delle quote continua a essere la vendita all'asta e la percentuale delle quote da mettere all'asta dovrebbe essere pari al 57 % del loro totale.

(3) È opportuno che nel regolamento (UE) n. 1031/2010 figurino i nuovi elementi introdotti dalla direttiva (UE) 2018/410 relativi alla determinazione del volume annuo di quote da mettere all'asta. In particolare, è necessario tenere conto della possibilità di ridurre il volume d'asta del 3 % al massimo del quantitativo totale delle quote per aumentare il numero di quote da poter assegnare gratuitamente (riserva per l'assegnazione gratuita di quote). Inoltre, la direttiva riveduta 2003/87/CE consente di modificare i volumi annui di quote da mettere all'asta a motivo: della cancellazione volontaria di quote da parte dello Stato membro in caso di chiusura di capacità di generazione elettrica; della reintroduzione nell'EU ETS di installazioni che rilasciano meno di 2 500 tonnellate di diossido di carbonio; della flessibilità stabilita dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) tra i settori ETS e non ETS per favorire il conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione nei settori esclusi dall'ETS.

(4) La direttiva 2003/87/CE istituisce il fondo per la modernizzazione, inteso a migliorare l'efficienza energetica e modernizzare i sistemi energetici di determinati Stati membri, e il fondo per l'innovazione, che sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative. Entrambi i fondi sono finanziati dalla vendita all'asta di quote effettuata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nella piattaforma d'asta comune. A tal fine la BEI dovrebbe diventare il responsabile del collocamento dei due fondi senza partecipare alla procedura d'appalto congiunta per la piattaforma d'asta comune. I volumi pertinenti di quote dovrebbero essere messi all'asta contestualmente a quelli messi all'asta dagli Stati membri e dai paesi EFTA-SEE che partecipano alla piattaforma d'asta comune.

([1]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
([2]) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
([3]) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
([4]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(5) La direttiva 2003/87/CE dispone che il 2 % del quantitativo totale delle quote sia messo all'asta per istituire il fondo per la modernizzazione, al quale gli Stati membri che rispondono a determinate condizioni possono aggiungere quote a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 10 *quater* della stessa direttiva. La BEI è tenuta ad assicurare che tali quote siano messe all'asta in conformità dei principi e delle modalità del procedimento d'asta, di cui la distribuzione in parti uguali dei volumi d'asta è un elemento cardine.

(6) Per disporre dei fondi da destinare all'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e far funzionare correttamente il mercato del carbonio, i volumi del fondo per l'innovazione dovrebbero in linea di principio essere messi all'asta in volumi annui uguali. La Commissione, tenuto conto dell'esito di ogni invito a presentare proposte, dovrebbe tuttavia riesaminare ogni due anni la distribuzione delle quote da mettere all'asta a favore del fondo per l'innovazione. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 30 giugno 2022.

(7) Affinché gli Stati membri possano cancellare quote dai loro volumi d'asta in caso di chiusura di capacità di generazione elettrica nei rispettivi territori è opportuno istituire una procedura di notifica. Lo Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione l'intenzione di cancellare quote per mezzo di un modello uniforme con cui fornire prove e informazioni dell'installazione chiusa, del volume previsto e della tempistica della cancellazione. Per preservare il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), il volume delle quote cancellate dovrebbe essere detratto dai volumi d'asta dello Stato membro solo una volta effettuati gli adeguamenti a fini della riserva stabilizzatrice per l'anno corrispondente. Al fine di assicurare la trasparenza la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del modello, salvo se riservate.

(8) Per rafforzare l'integrità del mercato del carbonio, dal 2018 le quote sono considerate strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]). In precedenza solo i derivati delle quote erano così considerati dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]). Con questo riconoscimento la compravendita di quote negoziata su un mercato secondario a pronti rientra nell'ambito di applicazione di una serie di atti, tra cui la direttiva 2014/65/UE, il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) e il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]). Il procedimento d'asta delle quote (mercato primario), tuttavia, rientra solo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014.

(9) Al fine di allineare la vendita all'asta delle quote al nuovo regime che regola i mercati finanziari, il sistema vigente di monitoraggio e segnalazione delle aste dovrebbe essere riveduto. Dato che l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 è stato esteso per ricomprendere anche la vendita all'asta delle quote, spetta alle autorità nazionali competenti espletare le funzioni di monitoraggio e prevenzione degli abusi di mercato riguardo alle aste. Le autorità nazionali competenti sono tenute dal regolamento (UE) n. 596/2014 a individuare attivamente i casi di abuso di mercato e a svolgere le relative indagini. Le funzioni necessarie di monitoraggio delle aste dovrebbero essere espletate dalle piattaforme, dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle autorità nazionali competenti, ed è opportuno sopprimere le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di designare un sorvegliante d'asta. È altresì opportuno sopprimere le disposizioni specifiche sugli abusi di mercato contenute nel regolamento (UE) n. 1031/2010, divenute ridondanti alla luce del regolamento (UE) n. 596/2014, che si applica direttamente alle aste.

(10) Per fornire in modo proporzionato ed economicamente efficiente i dati necessari alle autorità nazionali competenti a vigilare sugli abusi di mercato, il regolamento (UE) n. 1031/2010 dovrebbe imporre alle piattaforme d'asta di segnalare le operazioni d'asta sulla falsariga dei necessari obblighi di segnalazione delle operazioni previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014. Occorre procedere in questo modo perché il regolamento (UE) n. 596/2014, che ora si applica alle aste, non stabilisce un meccanismo a sé stante di segnalazione delle operazioni, ma si basa sulla raccolta dei dati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014.

([5]) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

([6]) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

([7]) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

([8]) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

([9]) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

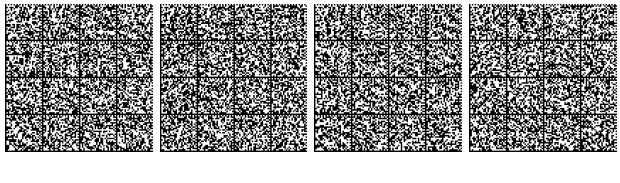

(11) È fondamentale designare le piattaforme d'asta in base a un procedimento d'appalto competitivo e fissarne i relativi criteri. Per quanto concerne le tariffe applicate agli aggiudicatari, dovrebbe essere possibile innalzarne entro un certo limite il livello massimo attuale, se previsto dal procedimento di appalto e se i volumi annui da mettere all'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote a causa del funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato.

(12) L'appalto pubblico per designare la piattaforma d'asta comune può prevedere l'applicazione dei criteri di selezione anche ai mercati regolamentati di prodotti energetici che non hanno ancora istituito un mercato secondario delle quote di emissioni. Se designato, tale mercato regolamentato dovrebbe essere tenuto a istituire la piattaforma d'asta almeno con 60 giorni di apertura d'anticipo rispetto alla prima asta. Questa disposizione è determinata dalla necessità di fissare il prezzo del mercato secondario al momento delle aste («prezzo di riserva») per i casi di annullamento dell'asta e stabilire le tariffe da applicare agli offerenti, che sono legate alla tariffa equiparabile applicata nel mercato secondario. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri partecipanti dovrebbero poter estendere a sette anni la durata massima dei contratti, attualmente di cinque anni, in conformità delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) (il «regolamento finanziario»), nel caso di circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente potrebbe difficilmente prevedere. Per verificare le condizioni di mercato e preparare i nuovi appalti durante l'esecuzione di un contratto, la Commissione dovrebbe poter intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità del regolamento finanziario.

(13) Al fine di semplificare il procedimento d'asta è auspicabile una maggiore flessibilità nella determinazione dei volumi annui da mettere all'asta nei casi in cui è necessario apportare modifiche che interessano al massimo 50 000 quote. Qualsiasi modifica al di sotto di questa soglia non dovrebbe comportare la modifica del volume d'asta dell'anno successivo, salvo esplicita richiesta dello Stato membro. Inoltre, la procedura di determinazione e pubblicazione dei calendari delle aste dovrebbe essere semplificata sopprimendo l'obbligo di parere della Commissione. Il calendario delle aste dovrebbe tuttavia essere pubblicato dopo che la Commissione abbia adottato una decisione interna sulla tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste a norma degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

(14) Per semplificare il rinnovo della designazione delle piattaforme indipendenti, si dovrebbe esigere la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 solo per iscrivervi le piattaforme indipendenti di nuova designazione o per reinserirvi quelle già designate a diverse condizioni. Perciò se la stessa piattaforma indipendente è designata dallo Stato membro alle stesse condizioni, la proroga dell'iscrizione dovrebbe intendersi subordinata alle stesse modalità convenute per l'iscrizione iniziale senza richiedere la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010. La proroga dovrebbe essere subordinata alla conferma fornita dallo Stato membro e dalla Commissione che i requisiti del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti.

(15) Al fine di evitare l'accumulo di volumi cancellati in caso di annullamento di un numero consistente di aste, dovrebbe essere possibile distribuire i volumi cancellati in parti uguali nelle aste successive che non includono volumi cancellati riportati da aste precedentemente annullate.

(16) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione»;

([10]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).

(2) l'articolo 3 è così modificato:

(a) i punti 1 e 2 sono soppressi;

(b) i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. "contratti (spot) a due giorni", le quote messe all'asta con consegna a una data prestabilita non ulteriore al secondo giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;

4) "contratti (futures) a cinque giorni", le quote messe all'asta con consegna a una data prestabilita non ulteriore al quinto giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;»;

(c) i punti 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«8. "impresa di investimento", l'impresa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

9) "ente creditizio", l'ente ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

10) "strumento finanziario", lo strumento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

(*) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(**) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;

(d) i punti 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«12. "impresa madre", l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

13) "impresa figlia", l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE;

14) "impresa affiliata", l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 2013/34/UE;

(*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;

(e) i punti da 17 a 19 sono sostituiti dai seguenti:

«17. "riciclaggio", il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), tenuto conto dei paragrafi 4 e 6 del medesimo articolo;

18) "finanziamento del terrorismo", il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, tenuto conto del paragrafo 6 del medesimo articolo;

19) "attività criminosa", l'attività criminosa ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva (UE) 2015/849;

(*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

(f) il punto 21 è sostituito dal seguente:

«21. "conto di deposito designato", il conto di deposito costituito ai sensi degli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, per la partecipazione al procedimento d'asta o la gestione del procedimento d'asta, ivi compresa la custodia delle quote a titolo di garanzia in attesa della loro consegna a norma del presente regolamento;»;

(g) i punti 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

«23. "misure di adeguata verifica della clientela", le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 18, 18 *bis* e 20 tenuto conto degli articoli 22 e 23 della medesima direttiva;

24) "titolare effettivo", il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849;»;

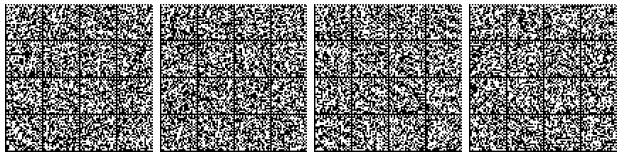

(h) i punti 26, 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:

«26. "persone politicamente esposte", la persone ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849;

27) "abusi di mercato", gli abusi ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

28) "abuso di informazioni privilegiate", l'abuso ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietato ai sensi dell'articolo 14, lettere a) e b), del medesimo regolamento;

(*) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).»;

(i) è inserito il punto 28 *bis* seguente:

«28 bis) "comunicazione illecita di informazioni privilegiate", la comunicazione illecita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietata ai sensi dell'articolo 14, lettera c), del medesimo regolamento;»;

(j) i punti 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

«29. "informazioni privilegiate", le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014;

30) "manipolazione del mercato", la manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietato ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento;»;

(k) il punto 39 è sostituito dal seguente:

«39. "mercato regolamentato", il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;»;

(l) il punto 41 è soppresso;

(m) il punto 42 è sostituito dal seguente:

«42. "gestore del mercato", il gestore del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;»;

(n) al punto 43, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti:

«b) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, delle medesima direttiva ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;

c) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;

d) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

e) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei raggruppamenti di imprese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;

f) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, ai fini dell'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento;»;

(o) il punto 44 è sostituito dal seguente:

«44. "strategia di uscita", uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano la piattaforma d'asta, contenenti disposizioni dettagliate volte a garantire:

a) il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d'asta da parte della piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata;

b) la trasmissione di tutte le informazioni relative al procedimento d'asta necessarie ai fini della procedura d'appalto per la designazione della piattaforma che succederà a quella attualmente designata;

c) la prestazione dell'assistenza tecnica che consente alle diverse amministrazioni aggiudicatrici, alla piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata o a una qualsiasi combinazione delle stesse di comprendere, ottenere o utilizzare le informazioni trasmesse a norma delle lettere a) e b).»;

(3) l'articolo 6 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

(b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il volume dell'offerta, costituito dal numero di quote espresso come multiplo intero di lotti da 500 quote;»;

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La ricezione, la trasmissione e la presentazione dell'offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d'asta sono considerate servizi di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.»;

(4) all'articolo 7, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Prima dell'inizio dell'asta la piattaforma determina il metodo d'applicazione del paragrafo 6, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 56.

La piattaforma d'asta può modificare il metodo tra due suoi periodi d'offerta. Essa ne dà comunicazione senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 56.

La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l'eventuale parere dell'amministrazione aggiudicatrice.

8. Se un'asta di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle quattro aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della prima frase mette all'asta le relative quote in un numero di aste inferiore a quattro, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se un'asta di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della frase precedente mette all'asta le relative quote nella prima asta successiva, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Il volume dell'asta che già include volumi provenienti da un'asta precedentemente annullata è ripartito in conformità del primo e del secondo comma a partire dalla prima asta non soggetta ad altri adeguamenti dovuti ad annullamenti precedenti.»;

(5) all'articolo 8, i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato la Commissione, modificare la tempistica di un determinato periodo d'offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l'eventuale parere della Commissione.

4. Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, mette all'asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima settimanale e le quote di cui al capo II della medesima direttiva con frequenza minima bimestrale.

Nei giorni in cui la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, svolge un'asta le altre piattaforme devono astenersi dallo svolgerne limitatamente a due giorni alla settimana. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che svolge aste per più di due giorni alla settimana stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersene altre e pubblica tale decisione. Essa provvede in tal senso contestualmente alla determinazione e alla pubblicazione di cui all'articolo 11.

5. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno.

Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è in linea di massima distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno.

Il volume annuo di quote che lo Stato membro deve mettere all'asta e che non è distribuibile in parti uguali nelle aste di un determinato anno in lotti di 500 quote in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, è distribuito dalla piattaforma d'asta tra un numero inferiore di date in modo che sia messo all'asta almeno trimestralmente.

6. Nell'articolo 32 sono stabilite ulteriori disposizioni riguardanti l'orario e la frequenza delle aste svolte dalle piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.»;

(6) l'articolo 9 è così modificato:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatta salva, se del caso, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 58, la piattaforma d'asta può annullare un'asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di esserlo. Il volume di quote delle aste annullate è distribuito in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8.»;

(b) il secondo e il terzo comma sono soppressi;

(7) all'articolo 10, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta in qualsiasi anno civile a partire dal 2019 è pari al quantitativo di quote determinato a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 *bis*, della stessa direttiva.

2. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva.

3. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in ogni anno civile in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 5 *bis*, della stessa direttiva, delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 1, paragrafi 5 e 8, della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 10 *quater*, dell'articolo 12, paragrafo 4, e degli articoli 24, 27 e 27 *bis* della direttiva 2003/87/CE e in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

4. Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814, eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

In circostanze eccezionali, in particolare se il valore annuo cumulativo di tali modifiche non è superiore a 50 000 quote per Stato membro, le modifiche possono essere computate nel volume di quote da mettere all'asta negli anni civili successivi, salvo se entro il 30 aprile 2020 lo Stato membro chiede alla Commissione di essere dispensato dall'applicazione della suddetta soglia a partire dal 2021.

L'eventuale volume di quote che non può essere messo all'asta in un determinato anno civile a causa dell'arrotondamento disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, è computato nel volume delle quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

(*) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).»;

(8) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, il calendario delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL, European Union Transaction Log) di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.»;

(9) l'articolo 12 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Alle eventuali successive modifiche del volume di quote da mettere all'asta si applica l'articolo 10, paragrafo 4.»;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta è stabilito in base al volume di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alla percentuale di quote dello Stato membro determinata in conformità dell'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 3, della stessa direttiva.»;

(10) l'articolo 13 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

«**Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento**»;

(b) il paragrafo 1 è soppresso;

(c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, i calendari delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 30 settembre dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale dell'EUTL di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Fatto salvo il termine per la pubblicazione del calendario delle aste per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, le piattaforme d'asta possono stabilire simultaneamente i calendari delle aste per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.»;

(d) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento basano le decisioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 2 sulla decisione adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

4. Le disposizioni riguardanti il calendario delle singole aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento sono definite e pubblicate a norma dell'articolo 32 del presente regolamento.

L'articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell'articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma d'asta designata in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1.»;

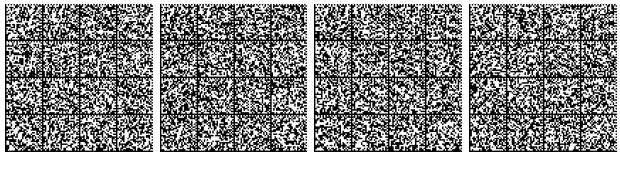

(11) l'articolo 14 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) eventuale sospensione di piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, disposta negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;»;

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quote non assegnate in applicazione dell'articolo 10 *quater* della stessa direttiva;»;

iii) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

j) «eventuale ritiro di quote dall'asta in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 5;»;

iv) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

l) «le rettifiche necessarie ai sensi della decisione (UE) 2015/1814, determinate e pubblicate entro il 15 luglio dell'anno in questione, o successivamente appena possibile;»;

v) è aggiunta la lettera m) seguente:

m) «cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.»;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le modalità della rettifica non sono disposte dal presente regolamento, la piattaforma si astiene dall'effettuare la rettifica finché non abbia consultato la Commissione. Si applicano l'articolo 11 e l'articolo 13, paragrafo 2.»;

(12) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

Soggetti che possono partecipare direttamente all'asta

Possono partecipare direttamente all'asta solo i soggetti che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione a norma dell'articolo 18 e siano ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20.»;

(13) all'articolo 16, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Inoltre, le piattaforma d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, possono dare agli offerenti la possibilità di accedere alle rispettive aste mediante connessioni dedicate all'interfaccia elettronica.»;

(14) l'articolo 18 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

c) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

(*) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta salva l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE, i soggetti cui si applica tale esenzione e autorizzati a norma dell'articolo 59 del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale di autorizzarli a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.»;

(c) il paragrafo 3 è soppresso;

(d) il paragrafo 6 è soppresso;

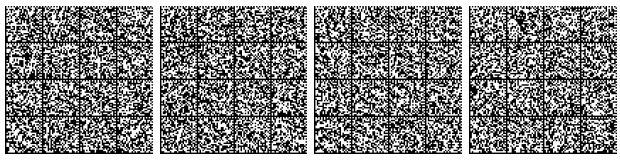

(15) l'articolo 20 è così modificato:

(a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. «Su richiesta, la domanda di ammissione all'asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie che svolgano indagini ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell'Unione partecipante a indagini transfrontaliere.»;

(b) il paragrafo 6 è soppresso;

(16) all'articolo 21, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso la piattaforma riferisce all'unità di informazione finanziaria (FIU, *financial intelligence unit*) di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

(17) all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Nel caso degli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, il responsabile del collocamento è designato dallo Stato membro designante affinché siano conclusi e messi in atto con le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari per consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante su tali piattaforme secondo modalità convenute reciprocamente, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell'articolo 30, paragrafo 8, primo comma.

4. Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito le misure atte a prevenire l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate da parte di chiunque lavori per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all'articolo 18, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014.»;

(18) il titolo del capo VI è soppresso;

(19) gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 24*

Vendita all'asta delle quote a favore del fondo per l'innovazione e del fondo per la modernizzazione

1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a partire dal 2021, in applicazione dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, primo comma, e dell'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento. L'articolo 22, paragrafi 2 e 4, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis alla BEI. La BEI, nella veste di responsabile del collocamento, assicura che i proventi dell'asta ai fini dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE siano versati, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati, sul conto notificatole dalla Commissione. Può dedurre, prima di versarli, eventuali oneri supplementari a titolo di detenzione e versamento, conformemente all'accordo da essa concluso con la Commissione in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (*).

2. Il volume annuo delle quote da mettere all'asta in applicazione del paragrafo 1 è messo all'asta insieme ai volumi annui che devono essere messi all'asta dagli Stati membri partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ed è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5.

3. Il volume delle quote di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è, in linea di principio, messo all'asta in volumi annui uguali nel corso del decennio che inizia il 1º gennaio 2021.

La Commissione riesamina la distribuzione delle quote rimanenti da mettere all'asta dopo la decisione di aggiudicazione di ogni invito a presentare proposte in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Il riesame ha cadenza biennale e il primo è effettuato entro il 30 giugno 2022. Ogni riesame verte in particolare sul sostegno disponibile per i futuri inviti a presentare proposte, sull'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile per l'assistenza allo sviluppo di progetti, sulla parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile e riservata dalla Commissione all'invito a progetti su piccola scala, sul sostegno previsto dei progetti finanziati nonché sull'erogazione e il tasso di recupero.

Articolo 25

Procedura di cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

1. Lo Stato membro che, a causa della chiusura di capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, intende cancellare quote dal proprio quantitativo totale da mettere all'asta a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE notifica alla Commissione tale intenzione entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno della chiusura per mezzo del modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Il volume di quote da cancellare a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è detratto, dopo gli eventuali adeguamenti effettuati in applicazione della decisione (UE) 2015/1814, dal volume che lo Stato membro deve mettere all'asta stabilito a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

3. La Commissione pubblica le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'allegato I tranne le relazioni di cui al punto 6 dello stesso allegato.

_____

(*) Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).»;

(20) l'articolo 26 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è soppresso;

(b) i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La procedura d'appalto congiunta di cui al paragrafo 1 è eseguita in conformità dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

4. Il periodo di vigenza della designazione delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a cinque anni. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri e la Commissione possono prorogare a sette anni il periodo massimo di vigenza della designazione della piattaforma d'asta. Durante l'esecuzione del contratto la Commissione può intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità dell'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di verificare le condizioni di mercato e preparare il nuovo appalto.

5. La denominazione e i recapiti delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nel sito della Commissione.

6. Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore dell'accordo sull'appalto congiunto concluso tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti all'azione accettano le modalità convenute dalla Commissione e dagli Stati partecipanti all'azione comune prima dell'entrata in vigore dell'accordo nonché tutte le decisioni già adottate in forza dell'accordo.

Agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, decidono di non partecipare all'azione comune di cui al paragrafo 1 e di designare invece una propria piattaforma può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nelle modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all'azione comune di cui al paragrafo 1 e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.

_____

(*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;

(21) l'articolo 27 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f) comunicazione alla Commissione di qualsiasi informazione relativa allo svolgimento delle aste a norma dell'articolo 53;

g) monitoraggio delle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, a norma degli articoli da 54 a 59 e all'articolo 64, paragrafo 1;»;

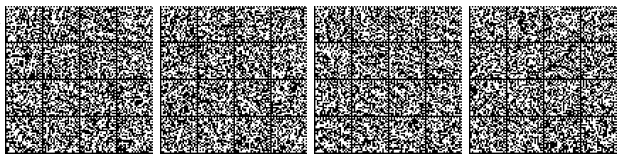

ii) è aggiunta la lettera h) seguente:

h) «segnalazione, a norma dell'articolo 36.»;

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d'asta presenta alla Commissione la propria strategia particolareggiata di uscita.»;

(22) l'articolo 28 è soppresso;

(23) l'articolo 29 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Servizi forniti alla Commissione dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1»;

(b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, forniscono alla Commissione servizi di supporto tecnico per le attività da essa svolte ai seguenti fini:»;

(c) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) «eventuale coordinamento del calendario delle aste ai fini dell'allegato III;»;

(d) le lettere b) e c) sono soppresse;

(e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le relazioni stilate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;»;

(f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) «eventuali riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della stessa direttiva che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;»;

(24) l'articolo 30 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Designazione delle piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1»;

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, può designare una propria piattaforma per la vendita del proprio volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta come disposto dall'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento.»;

(c) il paragrafo 2 è soppresso;

(d) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, possono designare la stessa piattaforma o piattaforme distinte per la vendita all'asta a norma dell'articolo 31, paragrafo 1.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, informa la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e di designare invece una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, sceglie la propria piattaforma designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo secondo una procedura di selezione conforme alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di appalti, qualora una delle due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale.

Il periodo di vigenza della designazione della piattaforma d'asta di cui al paragrafo 1 non è superiore a tre anni, prorogabile al massimo di altri due anni.

La designazione della piattaforma d'asta di cui al paragrafo 1 è subordinata all'iscrizione della piattaforma nell'allegato III a norma del paragrafo 7. La designazione non è effettiva prima dell'entrata in vigore dell'iscrizione della piattaforma nell'allegato III, secondo quanto disposto nel paragrafo 7.»:

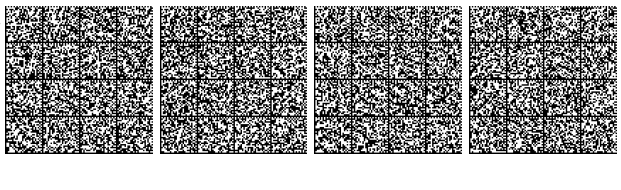

(e) il paragrafo 6 è così modificato:

(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e che decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo invia alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi:»;

(b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il prodotto messo all'asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e con i calendari proposti da altri Stati membri che non partecipano all'azione comune di cui all'articolo 26 ma decidono di designare proprie piattaforme d'asta;»;

(f) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Le piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri designanti, il periodo di vigenza della designazione e le eventuali condizioni o gli eventuali obblighi sono stabiliti nell'allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione agisce esclusivamente sulla base di tali prescrizioni e obiettivi e tiene pienamente conto delle informazioni presentate dallo Stato membro.

Se lo Stato membro che ha designato la propria piattaforma d'asta decide di designarla alle stesse condizioni e agli stessi obblighi dell'iscrizione di cui al primo comma, l'iscrizione continua a essere valida sempre che lo Stato membro e la Commissione confermino che le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti. A tal fine lo Stato membro, in particolare, invia alla Commissione una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 6 e condivide con gli altri Stati membri eventuali informazioni pertinenti. La Commissione rende pubblica la proroga della validità dell'iscrizione.

In difetto dell'iscrizione di cui al primo comma, lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo utilizza, fino allo scadere di tre mesi dall'entrata in vigore dell'iscrizione di cui al primo comma, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per mettere all'asta la propria parte di quote che altrimenti sarebbe messa all'asta sulla piattaforma designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto salvo il paragrafo 8, lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma d'asta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può comunque aderire all'azione comune unicamente per poter utilizzare le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, come disposto al terzo comma. Tale partecipazione avviene in conformità delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 6, secondo comma, ed è soggetta alle modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto.

8. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo può aderire all'azione comune di cui all'articolo 26, a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo.

Il volume di quote che era programmato mettere all'asta in una piattaforma non designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, è ridistribuito in parti uguali nelle aste svolte dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.»;

(25) l'articolo 31 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Funzioni delle piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1»;

(b) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, non è soggetta alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all'articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro designante.»;

(c) il paragrafo 2 è soppresso;

(d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni relative al calendario delle aste di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 9, 10, 12, 14 e 32 si applicano alle piattaforme d'asta designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.»;

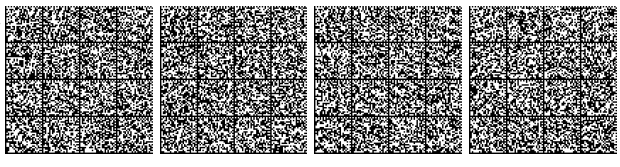

(26) l'articolo 32 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Calendario delle aste per le piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1»;

(b) i paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, non può essere superiore a 20 milioni di quote né inferiore a 3,5 milioni di quote, tranne se il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta dallo Stato membro designante è inferiore a 3,5 milioni in un determinato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile. Tuttavia, se a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un quantitativo di quote deve essere dedotto dal volume da mettere all'asta, il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita in una singola asta svolta da tali piattaforme non può essere inferiore a 1,5 milioni di quote nei rispettivi periodi di 12 mesi.

2. Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, non può essere superiore a 5 milioni di quote né inferiore a 2,5 milioni di quote, tranne se il volume totale delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta dallo Stato membro designante è inferiore a 2,5 milioni in un determinato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile.

3. Il volume totale delle quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta collettivamente da tutte le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nell'arco di un determinato anno civile, ad eccezione del volume messo all'asta nel mese di agosto che deve corrispondere alla metà di quello messo all'asta negli altri mesi dell'anno. Tali requisiti si considerano soddisfatti se sono rispettati individualmente da ogni piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1.

4. Per le quote da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, determinano, previa consultazione della Commissione, i calendari delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta in questione determinano i singoli volumi d'asta in conformità degli articoli 10 e 12.

Le piattaforme d'asta in questione pubblicano il calendario delle aste per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE entro il 31 ottobre dell'anno precedente o successivamente appena possibile, e per quelle di cui al capo III della stessa direttiva entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale dell'EUTL di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Le piattaforme d'asta in questione determinano e pubblicano i calendari delle aste solo dopo la determinazione e la pubblicazione effettuate in applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, a meno che non ne sia stata ancora designata alcuna. Fatto salvo il termine per la pubblicazione del calendario delle aste per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, le piattaforme d'asta possono stabilire simultaneamente i calendari delle aste per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.

I calendari pubblicati sono conformi alle condizioni o agli obblighi di cui all'allegato III.

5. Se un'asta svolta da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, è da essa annullata a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 o 6, o dell'articolo 9, il volume messo all'asta è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8, oppure, se la piattaforma svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, è distribuito nelle due aste successive in programma nella stessa piattaforma.»;

(27) l'articolo 33 è soppresso;

(28) il titolo del capo IX è sostituito dal seguente:

«**REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E DELLE PIATTAFORME D'ASTA**»;

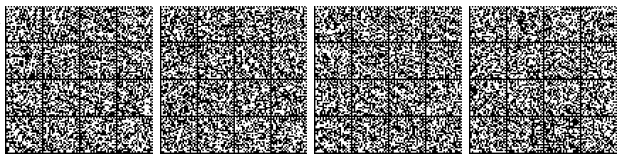

(29) l'articolo 34 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento»;

(b) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando designano i responsabili del collocamento gli Stati membri tengono conto in che misura i candidati:»;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sono in grado di svolgere tempestivamente le funzioni di responsabile del collocamento ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.»;

(30) l'articolo 35 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

«Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, il mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato dell'energia all'ingrosso ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ma non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote può partecipare alla procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1. In tal caso, se il mercato regolamentato è designato piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e il suo gestore non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote entro la data di pubblicazione della procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, tale gestore ottiene l'autorizzazione e organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote almeno 60 giorni di apertura prima dell'inizio del primo periodo di offerta gestito dalla piattaforma d'asta.

(*) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).»;

(b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) accesso pieno, giusto ed equo alle aste per le piccole e medie imprese soggette al sistema unionale di negoziazione delle quote e accesso alle aste per gli emettitori di dimensioni ridotte di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 27 *bis*, paragrafo 1, e all'articolo 28 *bis*, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;»;

(c) al paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«4. La piattaforma d'asta può essere designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo III della direttiva 2014/65/UE si applichino nella misura necessaria alla vendita di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.

La piattaforma d'asta è designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzarli e vigilarli nella misura necessaria secondo le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo VI della direttiva 2014/65/UE.»;

(d) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 4, secondo comma, designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE autorizzano il mercato regolamentato designato, o da designare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, solo se esso e il relativo gestore rispettano le disposizioni del titolo III della direttiva 2014/65/UE, recepite nel diritto interno del loro Stato di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente al titolo VI della direttiva 2014/65/UE, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

6. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 esercitano una sorveglianza efficace del mercato e adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni di cui al suddetto paragrafo siano osservate. A tal fine esse devono poter esercitare nei confronti del mercato regolamentato e del suo gestore di cui al paragrafo 4, direttamente o con l'assistenza di altre autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 69 della stessa direttiva.

Lo Stato membro di ogni autorità nazionale competente di cui al paragrafo 5 provvede affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 70, 71 e 74 della direttiva 2014/65/UE si applichino ai responsabili di violazioni degli obblighi stabiliti dal titolo III di tale direttiva, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 79 a 87 della direttiva 2014/65/UE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).»;

(31) il titolo del capo X è sostituito dal seguente:

«**SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI**»;

(32) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 36*

Obbligo di segnalare le operazioni

1. La piattaforma d'asta comunica all'autorità nazionale competente designata a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE i dettagli completi ed esatti di ogni operazione eseguita sulla piattaforma d'asta e risultante nel trasferimento di quote di emissioni agli aggiudicatari.

2. Le segnalazioni delle operazioni in applicazione del paragrafo 1 sono effettuate il più rapidamente possibile e al più tardi alla chiusura del giorno d'apertura successivo all'operazione.

3. Se l'aggiudicatario è una persona giuridica, la piattaforma d'asta, nel segnalarne l'elemento di identificazione a norma del paragrafo 5, utilizza l'identificativo della persona giuridica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*).

4. La piattaforma d'asta è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle segnalazioni. Le eventuali informazioni sulle operazioni che non sono a disposizione della piattaforma d'asta le sono trasmesse dagli offerenti e dai responsabili del collocamento.

Qualora vi siano errori o omissioni nella segnalazione delle operazioni, la piattaforma d'asta che segnala l'operazione corregge le informazioni e trasmette all'autorità competente la segnalazione corretta.

5. La segnalazione in applicazione del paragrafo 1 include, in particolare, la denominazione delle quote o dei derivati delle quote, il quantitativo acquistato, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione degli aggiudicatari e, se del caso, dei clienti per conto dei quali è stata eseguita l'operazione.

La segnalazione è effettuata usando gli standard e il formato dei dati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione e include tutti i dettagli pertinenti di cui all'allegato I del medesimo regolamento.

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).»;

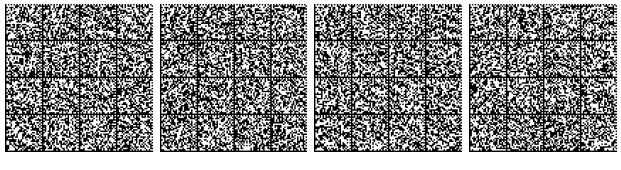

(33) gli articoli da 37 a 43 sono soppressi.

(34) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La piattaforma d'asta, ivi compreso il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, trasferisce ai responsabili del collocamento che hanno venduto all'asta le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all'asta di tali quote.»;

(35) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 46*

Trasferimento delle quote messe all'asta

Le quote messe all'asta dalla piattaforma d'asta sono trasferite dal registro dell'Unione a un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell'inizio del periodo d'offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all'esito dell'asta, secondo quanto disposto dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.»;

(36) all'articolo 51, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

«Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, il gestore della piattaforma d'asta può aumentare le tariffe versate dagli aggiudicatari a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, nella misura massima del 120 % delle normali tariffe equiparabili versate dagli aggiudicatari di quote sul mercato secondario negli anni in cui i volumi d'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote in applicazione della decisione (UE) 2015/1814.»;

(37) l'articolo 52 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il paragrafo 2, i costi dei servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 31 sono coperti dalle tariffe versate dagli offerenti, mentre sono a carico dello Stato membro che mette all'asta le spese inerenti agli accordi di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, conclusi tra la piattaforma e il responsabile del collocamento per consentire a quest'ultimo di mettere le quote all'asta per conto dello Stato membro designante, ad esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento collegati alla piattaforma.»;

(b) al paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, le modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 6, primo comma, o nel contratto che designa la piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo imponendo agli Stati membri che abbiano notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, la decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ma che utilizzino successivamente la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di versare alla piattaforma d'asta, ivi compresi il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, i costi dei servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, in relazione al volume di quote messe all'asta dallo Stato membro dalla data in cui esso inizia la messa all'asta tramite la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fino alla risoluzione o alla scadenza della designazione della piattaforma.

Quanto precede si applica anche agli Stati membri che non hanno aderito all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sull'appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 6, primo comma.

Il primo comma non si applica allo Stato membro che aderisce all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, o che fa uso della piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per mettere all'asta la sua parte di quote in assenza dell'iscrizione di cui all'articolo 30, paragrafo 7, di una piattaforma notificata in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6.»;

(c) il paragrafo 3 è soppresso;

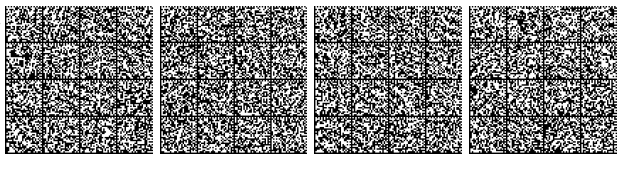

(38) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 53*

Monitoraggio delle aste

1. Entro la fine di ogni mese la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce sullo svolgimento delle aste da essa condotte nel mese precedente, in particolare per quanto riguarda:

a) l'accesso equo e aperto;

b) la trasparenza;

c) la definizione del prezzo;

d) gli aspetti tecnici e operativi dell'esecuzione del contratto che designa la piattaforma d'asta;

e) il rapporto tra i procedimenti d'asta e il mercato secondario riguardo alle informazioni di cui alle lettere da a) a d);

f) eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose di cui la piattaforma d'asta è venuta a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 31, paragrafo 1;

g) l'eventuale violazione del presente regolamento o la mancata conformità con gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE di cui la piattaforma d'asta è venuta a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento;

h) il seguito dato alle informazioni riferite a norma delle lettere da a) a g).

Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno la piattaforma d'asta fornisce anche una sintesi e un'analisi delle segnalazioni mensili dell'anno precedente.

2. La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce in merito agli aspetti di cui al paragrafo 1 alla Commissione, agli Stati membri designanti e all'autorità nazionale competente designata in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici pertinenti monitorano l'esecuzione dei contratti che designano le piattaforme d'asta. Gli Stati membri che designano la piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, notificano alla Commissione le eventuali inosservanze, compiute dalla piattaforma, del contratto che la designa tali da avere un effetto significativo sui procedimenti d'asta.

4. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE la Commissione, per conto degli Stati membri che partecipano all'azione comune a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e degli Stati membri che designano una piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, pubblica relazioni sintetiche sugli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo.

5. I responsabili del collocamento, le piattaforme d'asta e le autorità nazionali competenti di vigilanza collaborano attivamente e forniscono su richiesta alla Commissione le eventuali informazioni di cui dispongono sulle aste, nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.

6. Le autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le autorità nazionali competenti per la vigilanza dei soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, collaborano attivamente con la Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.

7. Nell'adempimento degli obblighi prescritti ai paragrafi 5 e 6, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono assoggettate in applicazione del diritto dell'Unione.»;

(39) l'articolo 54 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) vigilare sulle operazioni dei soggetti ammessi all'asta a norma dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e delle persone di cui all'articolo 3, punto 26, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti che possono indicare l'esistenza di abusi di mercato.»;

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) chiedere all'offerente informazioni, conformemente all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 20, paragrafi 5 e 7, al fine di monitorare il rapporto intercorrente con esso a decorrere dalla sua ammissione all'asta, per tutta la durata del rapporto e per un periodo di cinque anni dalla sua conclusione;»;

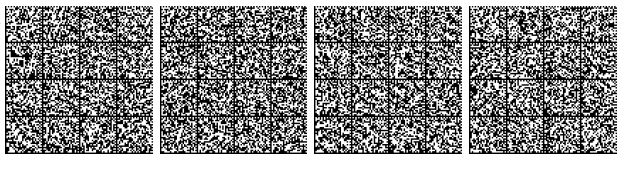

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) esigere che i soggetti ammessi all'asta comunichino prontamente alla piattaforma d'asta eventuali modifiche delle informazioni comunicate conformemente all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 20, paragrafi 5 e 7.»;

(40) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 55*

Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all'attività criminosa

1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 monitorano e provvedono affinché la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento esegua le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 20, paragrafo 10, del presente regolamento, e adempia l'obbligo di negare l'ammissione alle aste, di revocare o sospendere l'ammissione già concessa a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli obblighi di monitoraggio e conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 54 e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Le autorità nazionali competenti di cui al primo comma sono dotate dei poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può essere ritenuta responsabile della violazione dell'articolo 20, paragrafi 7 e 10, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 54 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 58 a 62 della direttiva (UE) 2015/849.

2. La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, i suoi amministratori e i suoi dipendenti collaborano appieno con le FIU provvedendo tempestivamente a:

a) informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, qualora sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che i fondi relativi alle aste, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, e rispondere tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;

b) fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie.

Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma.

Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di gestione della conformità e di comunicazione, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, designano il o i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni in applicazione del presente articolo.

4. Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché alla piattaforma si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 37 a 39, dell'articolo 42, dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 46 della direttiva (UE) 2015/849.»;

(41) all'articolo 56, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, segnala alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in conformità delle misure nazionali adottate in attuazione dell'articolo 54 della direttiva 2014/65/UE indizi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato a opera di qualsiasi soggetto ammesso alle aste o di qualsiasi soggetto che agisce per suo conto.

2. La piattaforma d'asta comunica alla Commissione il fatto di aver presentato una notifica a norma del paragrafo 1, indicando le misure correttive adottate o che propone di adottare per contrastare gli illeciti di cui al paragrafo 1.»;

(42) all'articolo 57, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di attenuare un manifesto rischio, effettivo o potenziale, di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa nonché di comportamenti anticoncorrenziali, la piattaforma d'asta può imporre la dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva necessaria, previa consultazione e parere della Commissione al riguardo, purché l'applicazione della dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati per ottenerne il parere sulla proposta della piattaforma d'asta. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

2. La dimensione massima dell'offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in un determinato anno, in funzione della soluzione più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato.»;

(43) l'articolo 59 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

(b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) si rifiutano di presentare offerte per conto di un cliente se hanno motivi ragionevoli di sospettare riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 35 e 39 della direttiva (UE) 2015/849;»;

(c) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) forniscono le eventuali informazioni richieste dalla piattaforma d'asta sulla quale sono ammessi a presentare offerte ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti in forza del presente regolamento;»;

(d) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) rispettano gli obblighi delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;»;

(44) All'articolo 60, il paragrafo 2 è soppresso.

(45) l'articolo 61 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La piattaforma d'asta annuncia i risultati di ogni asta da essa svolta, specificando almeno le seguenti informazioni:

a) il volume delle quote messe all'asta;

b) il prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;

c) il volume totale delle offerte presentate;

d) il numero totale di offerenti e il numero di aggiudicatari;

e) in caso di annullamento dell'asta, le aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;

f) I proventi complessivi della vendita all'asta;

g) la ripartizione dei proventi tra gli Stati membri, nel caso delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

2. La piattaforma d'asta annuncia i risultati di ogni asta non appena sia ragionevolmente possibile. Le informazioni sui risultati delle aste in applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), sono annunciati non oltre 5 minuti dopo la chiusura del periodo di offerta, mentre le informazioni sui risultati delle aste in applicazione del paragrafo 1, lettere da c) a g), sono annunciati non oltre 15 minuti dopo la chiusura del periodo di offerta.»;

(b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Contemporaneamente all'annuncio delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in applicazione del paragrafo 2, la piattaforma d'asta notifica a ciascun aggiudicatario che presenta offerte attraverso i propri sistemi:»;

(46) l'articolo 62 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera f) è soppressa;

ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano a una procedura d'appalto per la designazione di una piattaforma d'asta;»;

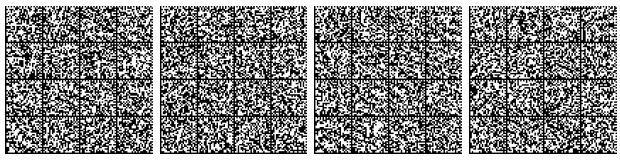

(b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera f) è soppressa;

ii) la lettera h) è soppressa;

iii) alla lettera j), il punto iii) è soppresso;

(c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell'eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma d'asta, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, sono stabilite nel contratto che la designano.

5. La piattaforma, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, utilizza le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei suoi obblighi o per l'esercizio delle sue funzioni in relazione alle aste.»;

(d) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma d'asta e:»;

(e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque lavori o abbia lavorato per una piattaforma d'asta è vincolato al segreto d'ufficio o professionale e provvede affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.»;

(47) all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le informazioni scritte fornite dalla piattaforma d'asta in applicazione dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, o in esecuzione del contratto che la designa, e che non sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.»;

(48) all'articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri in cui il mercato regolamentato designato piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, o il suo gestore sono soggetti a vigilanza provvedono affinché le decisioni adottate nell'ambito del procedimento extragiudiziale per l'esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.»;

(49) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

(50) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

(51) l'allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1031/2010 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO I*

Modello di notifica della cancellazione volontaria da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

	Notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE	
1.	Stato membro e autorità pubblica che trasmettono la notifica	
2.	Data di notifica	
3.	Dati d'identificazione dell'impianto di produzione di energia elettrica («impianto») che è stato chiuso sul territorio dello Stato membro in conformità dei dati registrati nell'EUTL, istituito con atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, tra cui:	
a)	nome dell'impianto	
b)	identificativo dell'impianto nell'EUTL	
c)	nome del gestore dell'impianto	
4.	Data di chiusura dell'impianto e revoca dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra	
5.	Descrizione ed estremi delle misure nazionali supplementari che hanno determinato la chiusura dell'impianto	
6.	Relazioni sulle emissioni verificate dell'impianto relative ai cinque anni precedenti l'anno della chiusura	
7.	Volume totale di quote da cancellare	
8.	Anni per i quali le quote devono essere cancellate	
9.	Volume esatto di quote da cancellare in ogni anno di cui al punto 8»	

ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, rispettivi Stati membri designanti ed eventuali condizioni o obblighi applicabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7»;

(2) i punti 1, 2 e 3 sono soppressi;

(3) al punto 4, sesta riga «Obblighi», il punto 5 è soppresso.

19CE2493

REGOLAMENTO (UE) 2019/1869 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che modifica e rettifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di determinate sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I di tale direttiva.

(2) Le autorità competenti e gli operatori del settore dei mangimi interessati hanno trasmesso dati da cui risulta che nelle specifiche materie prime per mangimi leonardite e torba non è possibile rispettare il livello massimo generale di 2 mg/kg fissato per l'arsenico nelle materie prime per mangimi di origine vegetale. Al fine di garantire l'approvvigionamento è pertanto opportuno aumentare il livello massimo dell'arsenico totale in tali materie prime. Tale aumento non compromette la salute pubblica o degli animali in quanto il livello massimo fissato per l'arsenico nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.

(3) Gli operatori del settore dei mangimi interessati hanno trasmesso dati da cui risulta che per l'oligoelemento dicloruro di manganese triidrossido non è possibile rispettare il livello massimo generale di 30 mg/kg fissato per l'arsenico negli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. È pertanto opportuno aumentare il livello massimo di arsenico nel dicloruro di manganese triidrossido sulla base dei dati ottenuti mediante il metodo analitico spettrometria di massa a plasma induttivo (ICP-MS). Il laboratorio europeo di riferimento per i metalli e i composti azotati ha confermato che tale metodo fornisce risultati corretti per quanto riguarda la presenza di arsenico negli oligoelementi. Tale aumento non compromette la salute pubblica o degli animali in quanto il livello massimo fissato per l'arsenico nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.

(4) Il Centro comune di ricerca della Commissione europea, in collaborazione con le parti interessate, ha esaminato alcuni dati relativi al fluoro nelle alghe marine calcaree. Da tale esame è emerso che il livello di base del fluoro nelle alghe marine calcaree supera in alcuni casi il livello massimo fissato per il fluoro nelle alghe marine calcaree. È pertanto opportuno aumentare il livello massimo fissato per il fluoro nelle alghe marine calcaree passando da 1 000 mg/kg a 1 250 mg/kg. Tale aumento non compromette la salute pubblica o degli animali in quanto il livello massimo fissato per il fluoro nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.

(5) Il regolamento (UE) 2017/2229 della Commissione ([2]) modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE per quanto riguarda, tra l'altro, il piombo. Per motivi di chiarezza è stata sostituita l'intera voce relativa al piombo. Nell'ambito di tale sostituzione la materia prima per mangimi «conchiglie marine calcaree» è stata erroneamente omessa dall'elenco di materie prime per mangimi per le quali è applicabile un livello massimo di 15 mg/kg. Il regolamento (UE) 2017/2229 ha anche fissato un nuovo livello massimo per il piombo nell'ossido di dirame. Il nome dell'additivo dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) è tuttavia ossido di rame(I). In linea con la raccomandazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel suo parere sull'ossido rameico ([3]), l'additivo dovrebbe essere denominato ossido di rame(I), denominazione che non è stata utilizzata nelle versioni in lingua inglese, italiana e slovacca del regolamento. È opportuno rettificare tali errori.

([1]) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
([2]) Regolamento (UE) 2017/2229 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 6).
([3]) EFSA Journal 2015;13(4):4057.

(6) Determinate materie prime per mangimi appartenenti alla categoria «pesce, altri animali acquatici e loro prodotti» sono immesse sul mercato come materie prime per mangimi umide in conserva destinate all'alimentazione diretta di cani e gatti. Poiché tali materie prime per mangimi umide in conserva sostituiscono i mangimi composti, è opportuno applicarvi lo stesso livello massimo di mercurio applicabile ai mangimi composti, in quanto tale modifica non compromette la salute degli animali.

(7) L'EFSA ha adottato una dichiarazione scientifica sulla presenza di gossipolo libero nei semi di cotone grezzo ([4]). Tale dichiarazione ha concluso che non fosse necessario aggiornare il parere scientifico per quanto riguarda i rischi per la salute degli animali derivanti dalla presenza di gossipolo come sostanza indesiderabile nell'alimentazione animale. Tenendo conto dei dati di occorrenza cui si fa riferimento in tale dichiarazione è opportuno stabilire un livello massimo più elevato per il gossipolo libero nella materia prima per mangimi semi di cotone. Tale aumento non compromette la salute degli animali in quanto il livello massimo fissato per il gossipolo libero nei mangimi completi rimane invariato.

(8) La direttiva 2002/32/CE stabilisce un livello massimo per diossine, somma di diossine e PCB diossina-simili, e PCB non diossina-simili, esclusivamente in determinati additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti. Da dati recenti notificati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi emergono tuttavia elevati livelli di diossine e PCB diossina-simili in altri additivi per mangimi appartenenti a tale gruppo funzionale. È pertanto opportuno fissare il livello massimo di diossine e PCB in tutti gli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti. Tali livelli massimi dovrebbero inoltre essere applicati anche nel caso in cui nei gruppi funzionali «sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi» e «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine» siano autorizzati gli stessi additivi per mangimi.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato e rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

([4]) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4850

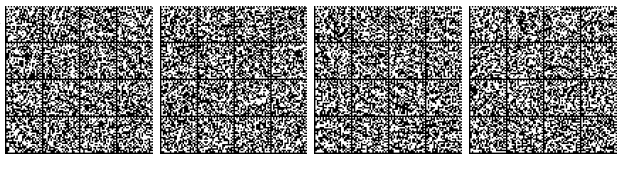

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1) alla sezione I, la riga 1, «Arsenico», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«1.Arsenico (1)	Materie prime per mangimi	2
	ad eccezione di:	
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate	4
	— panello di palmisti	4 (2)
	— torba e leonardite	5 (2)
	— fosfati e alghe marine calcaree	10
	— carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10); conchiglie marine calcaree	15
	— ossido di magnesio e carbonato di magnesio	20
	— pesce, altri animali acquatici e loro prodotti	25 (2)
	— farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.	40 (2)
	Particelle di ferro usate come tracciante.	50
	Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	30
	ad eccezione di:	
	— solfato rameico pentaidrato, carbonato rameico, dicloruro di rame triidrossido, carbonato ferroso e dicloruro di manganese triidrossido	50
	— ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico.	100
	Mangimi complementari	4
	ad eccezione di:	
	— mangimi minerali	12
	— mangimi complementari per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine	10 (2)
	— formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.	30
	Mangimi completi	2
	ad eccezione di:	
	— mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia	10 (2)
	— mangimi completi per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.	10 (2)»;

2) alla sezione I, riga 3, «Fluoro», nella colonna «Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %», la cifra relativa al livello massimo per le alghe marine calcaree è sostituita dalla cifra «1 250»;

3) alla sezione I, la riga 4, «Piombo», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«4.Piombo ([12])	Materie prime per mangimi	10
	ad eccezione di:	
	— foraggi ([2])	30
	— fosfati, alghe marine calcaree e conchiglie marine calcaree	15
	— carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio ([10]);	20
	— lieviti.	5
	Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	100
	ad eccezione di:	
	— ossido di zinco,	400
	— ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico e ossido di rame(I).	200
	Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti	30
	ad eccezione di:	
	— clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite.	60
	Premiscele ([6])	200
	Mangimi complementari	10
	ad eccezione di:	
	— mangimi minerali	15
	— formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.	60
	Mangimi completi.	5»;

4) alla sezione I, la riga 5, «Mercurio», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«5. Mercurio ([4])	Materie prime per mangimi	0,1
	ad eccezione di:	
	— pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per animali da produzione alimentare	0,5
	— pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia	1,0 ([13])

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
	— pesci, altri animali acquatici e loro prodotti come materie prime per mangimi umide in conserva destinate all'alimentazione diretta di cani e gatti	0,3
	— carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio ([10]).	0,3
	Mangimi composti	0,1
	ad eccezione di:	0,2
	— mangimi minerali	
	— mangimi composti per pesci	0,2
	— mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.	0,3»;

5) alla sezione III, riga 1 «Gossipolo libero», nella colonna «Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %», la cifra relativa al livello massimo per i semi di cotone è sostituita dalla cifra «6 000»;

6) alla sezione V, riga 1 «Diossine», nella colonna «Prodotti destinati all'alimentazione degli animali», la quarta voce «Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti», è sostituita dal testo seguente:

«Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti (*).

(*) il livello massimo è applicabile anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine che appartengono anche ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.»;

7) alla sezione V, riga 2 «Somma di diossine e PCB diossina-simili», nella colonna «Prodotti destinati all'alimentazione degli animali», la quarta voce «Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti», è sostituita dal testo seguente:

«Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti (*).

(*) il livello massimo è applicabile anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine che appartengono anche ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.»;

8) alla sezione V, riga 3 «PCB non diossina-simili», nella colonna «Prodotti destinati all'alimentazione degli animali», la quarta voce «Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti», è sostituita dal testo seguente:

«Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti (*).

(*) il livello massimo è applicabile anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine che appartengono anche ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.».

19CE2494

REGOLAMENTO (UE) 2019/1870 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ([2]) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, compresi quelli dell'acido erucico in alcuni prodotti alimentari.

(2) Il 21 settembre 2016 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sull'acido erucico negli alimenti e nei mangimi ([3]). L'EFSA ha stabilito per l'acido erucico una dose giornaliera tollerabile (DGT) di 7 mg/kg di peso corporeo. I livelli più elevati di esposizione alimentare sono stati osservati nei lattanti e altri bambini, che hanno livelli di esposizione superiori alla DGT. Ciò potrebbe indicare un rischio per i giovani con un alto livello di esposizione all'acido erucico.

(3) Dai dati relativi alla presenza di acido erucico negli oli e grassi vegetali emerge che è possibile ridurne il tenore nella maggior parte di questi applicando buone pratiche, ad esempio utilizzando varietà contenenti un basso tenore di acido erucico. Per gli oli vegetali, eccetto l'olio di camelina, l'olio di senape e l'olio di borragine, è pertanto opportuno ridurre il tenore massimo al livello stabilito dal Codex Alimentarius per l'olio di colza a basso tenore di acido erucico ([4]).

(4) Per l'olio di camelina, l'olio di senape e l'olio di borragine sussistono prove che non è possibile ottenere tenori più bassi applicando buone pratiche, in quanto non ne esistono varietà i cui oli vegetali contengano tenori di acido erucico più bassi rispetto al tenore massimo proposto per gli altri oli vegetali. Per tale motivo e dato che detti oli sono meno significativi per l'esposizione umana rispetto agli altri oli vegetali, il tenore massimo di acido erucico nell'olio di camelina, nell'olio di senape e nell'olio di borragine dovrebbe rimanere invariato. Per evitare la chiusura di piccole imprese e microimprese in alcuni Stati membri è inoltre opportuno, con il consenso dell'autorità competente, esentare l'olio di senape prodotto e consumato a livello locale in piccole quantità dall'applicazione del tenore massimo.

(5) Poiché il tenore massimo per gli oli e i grassi vegetali si applica anche agli oli vegetali impiegati come ingredienti alimentari, non è necessario stabilire un tenore massimo di acido erucico per gli alimenti con aggiunta di oli e grassi vegetali.

(6) Data l'elevata concentrazione di acido erucico nella senape, sussiste il rischio di un'esposizione significativa all'acido erucico attraverso il consumo di senape. È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di acido erucico nella senape.

([1]) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
([3]) *EFSA Journal* 2016;14(11):4593.
([4]) *Standard for named vegetable oils* (CODEX STAN 210-1999), Codex Alimentarius.

(7) Un tenore massimo di acido erucico nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento è già stabilito con regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione ([5]). Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere il tenore massimo di acido erucico nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione.

(8) Il regolamento (UE) 2017/1237 della Commissione ([6]) non fissa l'unità di misura del tenore massimo di acido cianidrico. È pertanto opportuno correggere tale errore ai fini della certezza del diritto.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti alimentari figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell'entrata in vigore di detto regolamento, possono rimanere in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

([5]) Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

([6]) Regolamento (UE) 2017/1237 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 36).

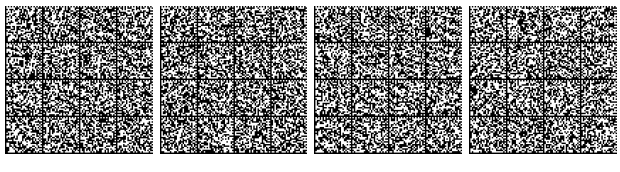

ALLEGATO I

Nell'allegato, sezione 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la voce 8.1 è sostituita dalla seguente:

«Prodotti alimentari ([1])		Tenore massimo (g/kg)
8.1	**Acido erucico, compreso l'acido erucico combinato con lipidi**	
8.1.1	Oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per uso come ingredienti alimentari, ad eccezione dell'olio di camelina, dell'olio di senape e dell'olio di borragine	20,0
8.1.2	Olio di camelina, olio di senape ([1]) e olio di borragine	50,0
8.1.3	Senape (condimento)	35,0

([1]) Se autorizzato dall'autorità competente, il tenore massimo non si applica all'olio di senape prodotto e consumato a livello locale.».

ALLEGATO II

Nell'allegato, sezione 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la voce 8.3 è sostituita dalla seguente:

«Prodotti alimentari ([1])		Tenore massimo (g/kg)
8.3	**Acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenici**	
8.3.1	Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale ([54])([55])	20,0

([1]) ([54])«Prodotti non trasformati» come definito nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

([2]) ([55])«Immissione sul mercato» «consumatore finale» come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)».

19CE2495

REGOLAMENTO (UE) 2019/1871 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 18, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ove necessario ai fini dei controlli ufficiali degli alimenti di origine animale, la Commissione può stabilire valori di riferimento («valori di riferimento per interventi») per i residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui. I valori di riferimento per interventi dovrebbero applicarsi agli alimenti di origine animale importati da paesi terzi e agli alimenti di origine animale prodotti nell'Unione.

(2) Su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM dell'EFSA) ha adottato orientamenti sui principi metodologici e sui metodi scientifici di cui occorre tenere conto nel valutare la sicurezza dei valori di riferimento per interventi («orientamenti dell'EFSA») ([2]). Gli orientamenti dell'EFSA descrivono una procedura per valutare se la concentrazione analitica di una sostanza farmacologicamente attiva, che può essere determinata dai laboratori ufficiali di controllo con un metodo analitico convalidato, sia sufficientemente bassa per un'adeguata tutela della salute umana.

(3) Gli orientamenti dell'EFSA specificano inoltre le situazioni in cui l'EFSA dovrebbe effettuare una valutazione del rischio specifica per sostanza in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009. In particolare, al fine di garantire un livello adeguato di tutela della salute, dovrebbero essere effettuate valutazioni del rischio specifiche per sostanza per le sostanze farmacologicamente attive che causano discrasie ematiche (anemia aplastica) o allergie (esclusa la sensibilizzazione cutanea) o che sono agenti cancerogeni di elevata potenza o sostanze inorganiche.

(4) È pertanto opportuno adottare principi metodologici e metodi scientifici per valutare la sicurezza dei valori di riferimento per interventi.

(5) La decisione 2002/657/CE della Commissione ([3]) stabilisce i limiti minimi di rendimento richiesti dei metodi analitici utilizzati per individuare un numero limitato di sostanze il cui impiego non è consentito o è espressamente vietato nell'Unione. Tali limiti minimi di rendimento richiesti corrispondono al limite medio oltre il quale la rilevazione di una sostanza o dei suoi residui può essere considerata metodologicamente significativa. I limiti minimi di rendimento richiesti si applicano alle matrici specificate nell'allegato II di tale decisione.

([1]) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
([2]) *Updated guidance on methodological principles and scientific methods to be taken into account when establishing Reference Points for Action (RPAs) for non-allowed pharmacologically active substances present in food of animal origin* (Orientamenti aggiornati sui principi metodologici e sui metodi scientifici da prendere in considerazione per definire i valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale). *EFSA Journal* 2018;16(7):5332.
([3]) Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).

(6) A norma della decisione 2005/34/CE della Commissione ([4]) i limiti minimi di rendimento richiesti stabiliti nella decisione 2002/657/CE devono essere utilizzati, indipendentemente dalla matrice alimentare esaminata, come valori di riferimento per interventi per gli alimenti di origine animale importati da paesi terzi. Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva in una concentrazione pari o superiore al valore di riferimento per interventi devono essere considerati non conformi alla normativa dell'Unione, mentre per gli alimenti di origine animale contenenti concentrazioni inferiori ai valori di riferimento per interventi non deve essere vietata l'introduzione nella catena alimentare. Tuttavia, la definizione dei valori di riferimento per interventi non dovrebbe in alcun modo servire da pretesto per tollerare l'impiego illegale di sostanze vietate o non consentite. Qualsiasi residuo di tali sostanze negli alimenti di origine animale dovrebbe pertanto essere considerato indesiderabile. I valori di riferimento per interventi previsti dalla decisione 2005/34/CE sono stati definiti unicamente in base a considerazioni analitiche, tenendo conto della concentrazione minima di residui che può essere rilevata e confermata con un metodo analitico convalidato, senza considerare il potenziale tossico delle sostanze in questione.

(7) Per il cloramfenicolo, il verde malachite e i metaboliti di nitrofurano i valori di riferimento per interventi sono stati stabiliti nella decisione 2005/34/CE. Per tali sostanze l'EFSA ha tuttavia concluso che, in base agli orientamenti dell'EFSA, è necessaria una valutazione del rischio specifica per sostanza anziché la metodologia standard di valutazione del rischio. Su richiesta della Commissione, il gruppo CONTAM dell'EFSA ha quindi adottato pareri scientifici riguardanti il cloramfenicolo negli alimenti e nei mangimi ([5]), i nitrofurani e i loro metaboliti negli alimenti ([6]) e il verde malachite negli alimenti ([7]).

(8) È pertanto opportuno stabilire, per tali sostanze, valori di riferimento per interventi che tengano conto sia delle considerazioni analitiche sia del potenziale tossico di tali sostanze. Date le incertezze riscontrate dall'EFSA nelle sue valutazioni del rischio per il cloramfenicolo e i metaboliti di nitrofurano, la precisione dei metodi analitici dovrebbe essere migliorata al fine di consentire il controllo dell'applicazione dei livelli più bassi possibili per le concentrazioni.

(9) La rilevazione di residui di sostanze vietate o non consentite, anche al di sotto dei valori di riferimento per interventi fissati, potrebbe indicare un impiego scorretto di tali sostanze. In simili casi il regolamento (CE) n. 470/2009 prescrive agli Stati membri e, se del caso, alla Commissione, di adottare misure che vi diano seguito. A tal fine dovrebbero essere messe a disposizione degli Stati membri e della Commissione informazioni attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi ([8]).

(10) Per consentire ai laboratori ufficiali di adeguare i propri metodi ai valori di riferimento per interventi aggiornati riguardanti il cloramfenicolo, il verde malachite e i metaboliti di nitrofurano, dovrebbe essere previsto un periodo di tre anni prima che tali valori di riferimento per interventi più bassi diventino applicabili.

(11) Poiché il presente regolamento riprende, aggiorna e amplia le disposizioni della decisione 2005/34/CE, è opportuno abrogare detta decisione per ragioni di certezza del diritto.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

a) norme sulla definizione dei valori di riferimento per interventi riguardanti i residui di sostanze farmacologicamente attive per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009;

([4]) Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).
([5]) Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2014. *Scientific Opinion on Chloramphenicol in food and feed. EFSA Journal* 2014; 12(11):3907, 145 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3907.
([6]) Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2015. *Scientific Opinion on nitrofurans and their metabolites in food. EFSA Journal* 2015; 13(6):4140, 217 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4140.
([7]) Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2016. *Scientific Opinion on malachite green in food. EFSA Journal* 2016; 14(7):4530, 80 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4530.
([8]) Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 7).

b) principi metodologici e metodi scientifici di valutazione del rischio per la sicurezza dei valori di riferimento per interventi;

c) valori di riferimento per interventi riguardanti i residui di determinate sostanze farmacologicamente attive per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009;

d) norme specifiche sulle azioni da intraprendere in caso di presenza confermata di un residuo di una sostanza vietata o non consentita a livelli superiori, pari o inferiori al valore di riferimento per interventi.

Articolo 2

Norme sulla definizione dei valori di riferimento per interventi

I valori di riferimento per interventi sono fissati al livello più basso che può essere raggiunto analiticamente dai laboratori ufficiali di controllo designati in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]).

I valori di riferimento per interventi sono riesaminati regolarmente per garantire che corrispondano ai livelli più bassi raggiungibili, tenendo conto degli sviluppi scientifici più recenti.

Al momento della definizione o del riesame dei valori di riferimento per interventi la Commissione consulta i pertinenti laboratori europei di riferimento in merito alle capacità di analisi dei laboratori di riferimento e dei laboratori ufficiali nazionali per quanto riguarda la concentrazione minima di residui che può essere rilevata con un metodo analitico convalidato conformemente alle prescrizioni della decisione 2002/657/CE.

Articolo 3

Principi metodologici e metodi scientifici di valutazione del rischio

1. La valutazione del rischio applicata per esaminare la sicurezza dei valori di riferimento per interventi tiene conto dei seguenti elementi:

a) il potenziale tossico e l'attività farmacologica della sostanza;

b) l'assunzione del residuo attraverso gli alimenti.

2. Ai fini della determinazione del potenziale tossico e dell'attività farmacologica della sostanza si applicano i seguenti valori tossicologici di screening:

a) per le sostanze del gruppo I, corrispondenti alle sostanze farmacologicamente attive non consentite per le quali esistono prove dirette di genotossicità o una segnalazione di genotossicità (in base a relazioni struttura-attività o a metodi read-across) oppure mancano informazioni sulla genotossicità, che quindi non può essere esclusa: 0,0025 µg/kg di peso corporeo al giorno;

b) per le sostanze del gruppo II, corrispondenti alle sostanze farmacologicamente attive non consentite con un'attività farmacologica sul sistema nervoso o sul sistema riproduttivo o che sono corticoidi: 0,0042 µg/kg di peso corporeo al giorno;

c) per le sostanze del gruppo III, corrispondenti alle sostanze farmacologicamente attive non consentite con effetti antinfettivi, antinfiammatori e antiparassitari e ad altri agenti farmacologicamente attivi: 0,22 µg/kg di peso corporeo al giorno.

3. La pertinente assunzione alimentare è determinata in base a dati sul consumo alimentare, a modelli di consumo alimentare e alla presenza della sostanza in diversi prodotti alimentari.

([9]) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

4. La sicurezza dei valori di riferimento per interventi è valutata verificando se il valore tossicologico di screening, diviso per una data assunzione alimentare, è superiore o pari alla capacità analitica dei laboratori ufficiali di controllo, nel qual caso la sicurezza del valore di riferimento per interventi è garantita a livello di capacità analitica.

Articolo 4

Valutazione del rischio specifica per sostanza

1. Una richiesta di valutazione del rischio specifica per sostanza è inviata all'EFSA al fine di stabilire se i valori di riferimento per interventi sono adeguati alla tutela della salute umana, in particolare per le sostanze:

a) che causano discrasie ematiche o allergie (esclusa la sensibilizzazione cutanea);

b) che sono agenti cancerogeni di elevata potenza;

c) la cui genotossicità non può essere esclusa, se esistono prove sperimentali o di altro tipo del fatto che l'uso del valore tossicologico di screening di 0,0025 µg/kg di peso corporeo al giorno non può proteggere adeguatamente la salute.

2. La Commissione presenta all'EFSA, se del caso, una richiesta di valutazione del rischio specifica per sostanza volta a stabilire se un valore di riferimento per interventi è adeguato alla tutela della salute umana, qualora l'applicazione del metodo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, indichi che il valore tossicologico di screening, diviso per una data assunzione alimentare, è inferiore alla capacità analitica dei laboratori ufficiali di controllo e che le possibilità di un significativo miglioramento della capacità analitica a breve o medio termine sono scarse o nulle.

3. Se la valutazione del rischio specifica per sostanza non porta a un risultato decisivo a causa di incertezze riguardo ad alcuni aspetti della valutazione tossicologica o dell'esposizione e se non vi sono garanzie del fatto che la concentrazione minima raggiungibile analiticamente sia sufficientemente sicura per i consumatori, i laboratori di riferimento europei e nazionali si adoperano per migliorare la precisione dei metodi analitici in modo da poter applicare concentrazioni più basse e i valori di riferimento per interventi sono fissati a livelli sufficientemente bassi da stimolare un miglioramento dei livelli minimi raggiungibili.

Articolo 5

Controllo dell'applicazione dei valori di riferimento per interventi

Ai fini del controllo, negli alimenti di origine animale, di alcuni residui di sostanze il cui impiego è vietato o non consentito nell'Unione, i valori di riferimento per interventi indicati nell'allegato si applicano indipendentemente dalla matrice alimentare esaminata.

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva in una concentrazione pari o superiore al valore di riferimento per interventi sono considerati non conformi alla normativa dell'Unione e non possono essere introdotti nella catena alimentare. L'introduzione nella catena alimentare non è vietata per gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva in una concentrazione inferiore al valore di riferimento per interventi.

Articolo 6

Scambio di informazioni e indagini in caso di presenza confermata di una sostanza vietata o non consentita

Se i risultati dei controlli ufficiali, compresi gli esami analitici, indicano la presenza residui di sostanze vietate o non consentite a livelli superiori, pari o inferiori ai valori di riferimento per interventi, l'autorità competente svolge le indagini previste all'articolo 137, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/625 come pure all'articolo 13, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17 e agli articoli da 22 a 24 della direttiva 96/23/CE ([10]) per stabilire se vi sia stato un trattamento illecito con una sostanza farmacologicamente attiva vietata o non consentita.

([10]) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

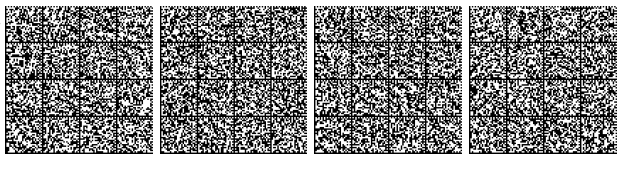

In caso di accertata non conformità l'autorità competente intraprende una o più azioni di cui all'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 come pure all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17 e agli articoli da 23 a 25 della direttiva 96/23/CE.

L'autorità competente tiene un registro dei risultati. Se i risultati dei controlli ufficiali, compresi gli esami analitici, degli alimenti di origine animale provenienti dallo stesso operatore evidenziano uno schema ricorrente che indica una sospetta non conformità in relazione a una o più sostanze vietate o non consentite di una particolare origine, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Se lo schema ricorrente riguarda alimenti importati, la Commissione ne informa l'autorità competente del paese o dei paesi di origine.

Gli Stati membri comunicano i risultati dei controlli ufficiali, compresi gli esami analitici, che indicano la presenza accertata di una sostanza vietata o non consentita a livelli superiori o pari ai valori di riferimento per interventi mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

Articolo 7

Abrogazione della decisione 2005/34/CE

La decisione 2005/34/CE è abrogata.

Articolo 8

Applicazione dei valori di riferimento per interventi

I valori di riferimento per interventi, indicati nell'allegato del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 28 novembre 2019.

Fino alla data indicata nel primo comma i limiti minimi di rendimento richiesti per il cloramfenicolo, i metaboliti di nitrofurano e la somma di verde malachite e di verde leucocomalachite, di cui all'allegato II della decisione 2002/657/CE, si applicano come valori di riferimento per interventi agli alimenti di origine animale importati da paesi terzi e agli alimenti di origine animale prodotti nell'Unione.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

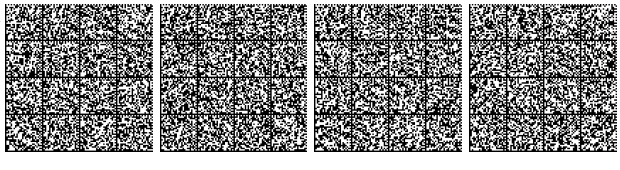

ALLEGATO

Valori di riferimento per interventi (RPA — *reference points for action*)

Sostanza	RPA (µg/kg)	Altre disposizioni
Cloramfenicolo	0,15	
Verde malachite	0,5	0,5 µg/kg per la somma di verde malachite e di verde leucocomalachite
Nitrofurani e loro metaboliti	0,5 ([1])	0,5 µg/kg per ciascun metabolita di furazolidone (AOZ o 3-ammino-2-ossazolidinone), furaltadone (AMOZ o 3-ammino-5-metilmorfolino-2-ossazolidinone), nitrofurantoina (AHD o 1-amminohidantoina), nitrofurazone (SEM o semicarbazide) e nifursol (DNSH o idrazite dell'acido 3,5-dinitrosalicilico)

([1]) A causa della presenza naturale di SEM nei gamberi di fiume a livelli superiori all'RPA, solo i livelli di AOZ, AMOZ, AHD e DNSH superiori all'RPA indicano chiaramente un impiego illegale di nitrofurani e dei loro metaboliti. L'RPA di 0,5 µg/kg per il SEM nei gamberi di fiume si applica solo se è stato accertato l'impiego illegale di nitrofurazone per i gamberi di fiume.

19CE2496

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1872 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([1]), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ([2]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ([3]) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell'allegato I, parte 1.

(2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3) Il Giappone figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di uova e ovoprodotti provenienti da tutto il suo territorio.

(4) Il Giappone ha chiesto anche l'autorizzazione ai fini dell'importazione e del transito nell'Unione di carni di pollame e ha presentato le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato, con esito favorevole, un audit in Giappone per valutare i controlli di polizia sanitaria in atto sulle carni di pollame destinate all'esportazione nell'Unione. A causa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N6 rilevato nel gennaio 2018, il paese non ha tuttavia potuto soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008 per essere considerato indenne da tale malattia e quindi le importazioni del prodotto in questione non sono state autorizzate.

(5) Sono ormai trascorsi più di dodici mesi da quando la presenza dell'HPAI è stata rilevata nel territorio del Giappone e ora il paese può essere considerato indenne da tale malattia conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008. Data l'attuale situazione epidemiologica è quindi opportuno modificare la voce relativa al Giappone figurante nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di autorizzare l'importazione e il transito nell'Unione di carni di pollame provenienti da tale paese terzo.

(6) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

([1]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
([2]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
([3]) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

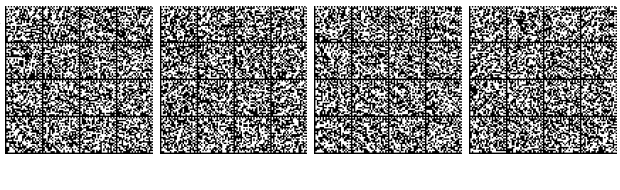

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella[6]
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura [1]	Data di apertura [2]			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
«JP — Giappone	JP-0	L'intero paese	EP, E							
			POU»							

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1873 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ([1]), in particolare l'articolo 65, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 dispone che alcune categorie di animali e merci siano sottoposte a controlli sistematici ai posti di controllo frontalieri prima del loro ingresso nell'Unione.

(2) A norma dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, in caso di sospette pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore o in caso di violazioni gravi o ripetute della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, i controlli ufficiali sulle partite aventi lo stesso impiego o la stessa origine eseguiti delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri sono intensificati. A norma dell'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, la decisione delle autorità competenti di eseguire tali controlli intensificati deve essere notificata alla Commissione e agli Stati membri mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 di tale regolamento.

(3) Al fine di garantire un approccio armonizzato all'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati su alcune merci che entrano nell'Unione, è opportuno stabilire procedure dettagliate per l'esecuzione coordinata di tali controlli, comprese norme sul ruolo dell'IMSOC in tale contesto. Per motivi pratici l'esecuzione coordinata dei controlli intensificati alle frontiere dovrebbe essere limitata alle categorie di partite per le quali lo stabilimento di origine è identificabile in quanto figurante in un elenco, ossia le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi.

(4) Quando riceve le notifiche delle autorità competenti in conformità all'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione dovrebbe in particolare valutare se la non conformità è basata su sospette pratiche fraudolente o ingannevoli o su una possibile violazione grave o ripetuta della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, ad esempio l'immissione in commercio di prodotti di origine animale contenenti livelli di contaminanti o residui di medicinali veterinari che superano il limite massimo di residui, oppure di prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ([2]).

([1]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(5) Al fine di ridurre il rischio di pratiche fraudolente o ingannevoli messe in atto presentando ai controlli ufficiali partite di dimensioni ridotte, il peso totale delle partite conformi necessario per porre termine all'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati dovrebbe corrispondere ad almeno dieci volte il peso della partita che ha inizialmente fatto attivare la misura. Tuttavia, al fine di evitare un onere amministrativo e finanziario inaccettabile per le autorità competenti e per gli operatori, è opportuno fissare un peso totale massimo delle partite conformi necessario per porre termine all'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.

(6) Se durante l'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati tre partite che entrano nell'Unione presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica in conformità all'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, l'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati dovrebbe essere mantenuta fino a quando i suoi risultati e l'azione delle autorità competenti dei paesi terzi interessati non siano soddisfacenti. In tal caso la Commissione dovrebbe chiedere alle autorità competenti dei paesi terzi di intraprendere le indagini e le misure necessarie per porre rimedio alla situazione nello stabilimento di origine e riferirne alla Commissione.

(7) Per motivi di efficienza del sistema di controllo, gli Stati membri dovrebbero poter escludere alcune partite dall'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati nei casi in cui l'ingresso nell'Unione a tali partite dovesse essere rifiutato per motivi diversi dalla violazione per la quale sono eseguiti i controlli ufficiali intensificati coordinati.

(8) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi che entrano nell'Unione ai fini dell'immissione in commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «stabilimento di origine» si intende lo stabilimento di origine in un paese terzo, comprese le navi di paesi terzi, figurante negli elenchi redatti in relazione all'esportazione nell'Unione di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione.

Articolo 3

Attivazione dell'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1. Nel notificare alla Commissione e agli altri Stati membri mediante l'IMSOC la loro decisione in conformità all'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti indicano lo stabilimento di origine, la categoria di merci, con la relativa descrizione e il codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([3]), e la violazione per la quale si rende necessaria un'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.

([3]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la notifica è basata su sospette pratiche fraudolente o ingannevoli o su una possibile violazione grave o ripetuta della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

b) la notifica è connessa ad un'azione od omissione di cui è responsabile lo stabilimento di origine della partita in questione;

c) la partita in questione non è già soggetta all'esecuzione coordinata di controlli ufficiali intensificati in conformità al presente regolamento; e

d) la partita in questione non è soggetta a misure di emergenza adottate in conformità all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) o all'articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429 ([5]), o a misure speciali adottate in conformità all'articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625, per la stessa violazione indicata nella notifica di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione registra l'esito della valutazione di cui al paragrafo 2 nell'IMSOC.

4. Se dall'esito della valutazione di cui al paragrafo 2 risulta che sono soddisfatte le condizioni necessarie, le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in tutti gli Stati membri eseguono controlli ufficiali intensificati coordinati.

Articolo 4

Procedure per l'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1. Le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in tutti gli Stati membri effettuano i controlli fisici e di identità di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2017/625 su ciascuna partita proveniente dallo stesso stabilimento di origine e contenente la stessa categoria di merci, per lo stesso tipo di violazione, indicati nell'IMSOC in conformità all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Per i controlli di cui al paragrafo 1 le partite sono selezionate sulla base dei codici della nomenclatura combinata indicati nell'IMSOC in conformità all'articolo 3, paragrafo 1.

3. Qualora tali codici non siano sufficientemente specifici da identificare correttamente la categoria di merci, le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri sottopongono all'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati le partite selezionate sulla base di tali codici solo se corrispondono alla descrizione delle merci indicata in conformità all'articolo 3, paragrafo 1.

4. Le autorità competenti registrano nell'IMSOC i motivi per cui non sottopongono una partita selezionata all'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati in conformità al paragrafo 3.

Articolo 5

Controlli imposti

1. Se durante l'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati tre partite che entrano nell'Unione presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione chiede all'autorità competente del paese terzo in cui si trova lo stabilimento di origine delle partite non conformi di:

a) effettuare le indagini necessarie per individuare i motivi delle violazioni («controlli imposti»);

b) adottare un piano d'azione in relazione allo stabilimento di origine per porre efficacemente rimedio alla situazione; e

([4]) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

([5]) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

c) riferire sulle azioni di cui alle lettere a) e b), compresi i risultati del piano d'azione.

2. La Commissione monitora da vicino i risultati dei controlli imposti e del piano d'azione e adotta ulteriori azioni, comprese misure in conformità all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 quando:

a) l'autorità competente del paese terzo non adotta un'azione adeguata per porre efficacemente rimedio alla situazione; o

b) le autorità competenti degli Stati membri continuano a notificare risultati insoddisfacenti dell'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.

Articolo 6

Termine dell'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1. L'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati termina nei casi seguenti:

a) quando un'autorità competente decide di ritirare la propria notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri mediante l'IMSOC, indicando i motivi che giustificano la decisione; o

b) quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

   i) le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri hanno registrato nel sistema IMSOC una sequenza ininterrotta di almeno 10 risultati soddisfacenti nel corso dell'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati; e

   ii) il peso totale delle partite di cui alla lettera i) raggiunge un peso corrispondente ad almeno 10 volte il peso della partita alla quale si riferisce la notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o un peso netto di 300 tonnellate (il valore più basso dei due).

2. Se tuttavia la Commissione ha chiesto i controlli imposti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati termina quando:

a) le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri hanno registrato nel sistema IMSOC una sequenza ininterrotta di almeno 30 risultati soddisfacenti nel corso dell'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati; e

b) l'autorità competente del paese terzo ha adottato un piano d'azione soddisfacente in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 7

Costi dell'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

I costi dell'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati sono a carico dell'operatore responsabile delle partite soggette a tali controlli.

Articolo 8

Partite escluse dall'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1. Le autorità competenti possono escludere una partita dall'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati, se l'ingresso nell'Unione a tale partita dovesse essere rifiutato in conformità all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 per motivi diversi dalla violazione per la quale sono eseguiti i controlli ufficiali intensificati coordinati.

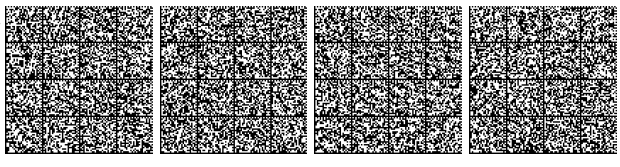

2. Le autorità competenti registrano nell'IMSOC i motivi dell'esclusione di una partita dall'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati in conformità al paragrafo 1.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE2498

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1874 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

sull'adeguatezza delle autorità competenti della Repubblica popolare cinese in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 7854]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame soltanto se le autorità di tale paese terzo soddisfano condizioni che la Commissione ha considerato adeguate e vi sono accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra loro e le autorità competenti degli Stati membri interessati. Gli Stati membri hanno un interesse crescente a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese nel settore della revisione legale. Alla luce di tale interesse, occorre determinare se le autorità competenti della Repubblica popolare cinese soddisfino condizioni che sono adeguate a tali fini.

(2) La decisione sull'adeguatezza prevista all'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE non tratta delle altre condizioni specifiche ai fini della trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini, quali l'esistenza di accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, o le condizioni relative alla trasmissione di dati personali, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.

(3) La cooperazione in materia di trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all'autorità competente di un paese terzo risponde all'interesse pubblico rilevante all'esercizio di un controllo pubblico indipendente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto, nel quadro degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, provvedere a che le autorità competenti della Repubblica popolare cinese usino i documenti che sono loro trasmessi a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva esclusivamente nell'esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.

(4) In caso di ispezioni o indagini, i revisori legali e le imprese di revisione contabile sono autorizzati a dare alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese accesso alle loro carte di lavoro o ad altri documenti, oppure a trasmetterli loro, soltanto alle condizioni stabilite all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE e nella presente decisione.

[1] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(5) Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e delle indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori legali o le imprese di revisione contabile da loro abilitati e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese abbiano luogo attraverso le autorità competenti degli Stati membri interessati.

(6) Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini a condizione che siano stati convenuti accordi di cooperazione tra le autorità competenti interessate.

(7) Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali accordi di cooperazione tra le loro autorità competenti e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese siano convenuti sulla base della reciprocità e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE, compresa la tutela del segreto d'ufficio e la protezione degli interessi commerciali, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, contenuti in tali documenti e relativi agli enti sottoposti a revisione o ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che hanno effettuato le revisioni di tali enti.

(8) Laddove la trasmissione alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini implichi la trasmissione di dati personali, tale trasmissione è lecita solo se soddisfa anche le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali di dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). L'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/43/CE impone pertanto agli Stati membri di garantire che la trasmissione di dati personali tra le loro autorità competenti e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese rispetti i principi e le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare le disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previste adeguate garanzie per il trasferimento di dati personali a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che, a loro volta, le autorità competenti della Repubblica popolare cinese non divulghino dati personali contenuti nei documenti trasmessi senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(9) Il ministero delle Finanze e la Commissione di regolamentazione dei valori mobiliari (CSRC) della Repubblica popolare cinese sono i due organismi pubblici di controllo competenti in materia di indagini riguardanti i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile, ai sensi della legge contabile, della legge sui dottori commercialisti e della legge sui valori mobiliari della Repubblica popolare cinese. Il ministero delle Finanze è responsabile del rilascio delle licenze di esercizio agli studi di esperti contabili, dell'applicazione delle norme contabili, della definizione delle norme di revisione contabile, dell'esecuzione di ispezioni e indagini riguardanti studi di esperti contabili e dottori commercialisti e della conclusione di accordi di cooperazione in materia di controllo della professione di dottore commercialista. La CSRC, sotto l'egida del Consiglio di Stato, è responsabile dell'esecuzione della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e dell'applicazione della normativa riguardante i valori mobiliari. Ha il potere di ispezionare le società quotate alla Borsa di Shanghai o alla Borsa di Shenzhen e gli studi di esperti contabili che effettuano la revisione dei conti di tali società quotate. È l'autorità responsabile della vigilanza e dell'amministrazione dei titoli emessi in una di tali borse. Tra i suoi compiti di vigilanza, la CSRC è competente per la gestione degli affari di cooperazione internazionale nel settore dei valori mobiliari e dei future. La CSRC ha il potere di istituire un meccanismo di cooperazione in materia di controllo con le autorità omologhe di altre giurisdizioni ai fini della vigilanza transfrontaliera dei mercati mobiliari, compresa la cooperazione in materia di revisione contabile.

([2]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10) Sia il ministero delle Finanze che la CSRC saranno coinvolti nella firma di futuri accordi bilaterali per la trasmissione delle carte di lavoro. Il ministero delle Finanze è responsabile della conclusione di accordi con gli Stati membri e stabilisce la partecipazione della CSRC ai negoziati e alla firma degli accordi in funzione della portata e del contenuto degli accordi stessi. Il personale attuale e passato del ministero delle Finanze e della CSRC ha l'obbligo di mantenere la riservatezza dei segreti di Stato, commerciali e di lavoro acquisiti durante le attività di vigilanza e di non utilizzare tali informazioni per questioni non correlate.

(11) In base alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Repubblica popolare cinese, il ministero delle Finanze e la CSRC possono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE relativi alle indagini che hanno la facoltà di effettuare su revisori e imprese di revisione contabile.

(12) Su tale base, tenendo conto anche del parere tecnico del comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile di cui all'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), il ministero delle Finanze e la CSRC soddisfano condizioni che dovrebbero essere considerate adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(13) La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(14) Qualunque sia la decisione presa in merito all'adeguatezza delle condizioni soddisfatte dalle autorità competenti di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/43/CE, essa non pregiudica la decisione della Commissione in materia di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tale paese terzo conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, della predetta direttiva.

(15) Scopo della presente decisione è favorire modalità efficaci di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Repubblica popolare cinese. La finalità ricercata è consentire a tali autorità di esercitare le loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine tutelando nel contempo i diritti delle parti interessate. Qualora un'autorità competente decida di concludere accordi di cooperazione sulla base della reciprocità con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni di ispezione o indagine, lo Stato membro interessato è tenuto a comunicare alla Commissione tali accordi per consentirle di valutare se la cooperazione sia conforme all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

(16) L'obiettivo ultimo della cooperazione in materia di controllo della revisione contabile tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Repubblica popolare cinese è il reciproco affidamento ai sistemi di controllo dell'altra parte e una maggiore convergenza nella qualità della revisione contabile. Il reciproco affidamento e una maggiore convergenza sarebbero basati sull'equivalenza dei sistemi di controllo della revisione contabile dell'Unione e della Repubblica popolare cinese. Di conseguenza la trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini dovrebbe diventare alla fine un'eccezione.

(17) La presente decisione rispecchia il crescente interesse degli Stati membri a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese nel settore della revisione legale dei conti al fine di facilitare l'accesso di soggetti dell'Unione al mercato dei capitali della Repubblica popolare cinese e incoraggiare le attività delle società con sede legale nella Repubblica popolare cinese nei mercati dei capitali degli Stati membri.

(18) Data l'attuale mancanza di esperienze di cooperazione in materia di vigilanza con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese, la presente decisione dovrebbe essere applicabile per un periodo di tempo limitato.

([3]) Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

([4]) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(19) Nonostante la limitazione temporale, la Commissione monitorerà periodicamente gli sviluppi del mercato, l'evoluzione dei quadri di vigilanza e di regolamentazione e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso di tale cooperazione, anche sulla base del contributo degli Stati membri. In particolare, la Commissione può effettuare un riesame specifico della presente decisione in qualsiasi momento prima della sua scadenza, qualora sviluppi pertinenti rendano necessario riesaminare la dichiarazione di adeguatezza concessa dalla presente decisione. Il riesame potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(20) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 20 maggio 2019.

(21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il ministero delle Finanze e la Commissione di regolamentazione dei valori mobiliari della Repubblica popolare cinese soddisfano condizioni che sono considerate adeguate ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti e delle relazioni su ispezioni o indagini a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che, qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti esclusivamente da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta da una delle autorità di cui all'articolo 1, dette carte o detti documenti siano trasmessi all'autorità competente richiedente solo se l'autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito espressamente alla trasmissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 15 novembre 2019 al 14 novembre 2024.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente

19CE2499

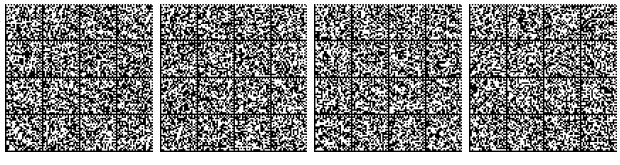

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149 del 7 giugno 2019)

Alla pagina 9, allegato I, parte A, tabella 1, nella colonna 2 della riga relativa alla voce 2,

anziché: «Alle condizioni stabilite nelle schede 1.8 (1970), 2.4.4 (1988), 3.4.3 (1988) e 3.4.3.1 (1990) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV.»,

leggasi: «Alle condizioni stabilite nelle schede 1.8 (1970), 2.2.4 (1988), 3.4.3 (1988) e 3.4.3.1 (1990) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV.».

Alla pagina 10, allegato I, parte A, tabella 1, nella colonna 2 della riga relativa alla voce 14, quarta frase,

anziché: «Alle condizioni stabilite nelle schede 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010), 3.1.2.3 (2012) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV.»,

leggasi: «Alle condizioni stabilite nelle schede 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010), 3.1.2.4 (2012) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV.».

Alla pagina 16, allegato I, parte A, tabella 2, nella colonna 3 della riga relativa alla voce 5.13,

anziché: «Scheda 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009); 3.2.1 (2009)»,

leggasi: «Scheda 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009)».

Alla pagina 16, allegato I, parte A, tabella 2, nella colonna 3 della riga relativa alla voce 5.14,

anziché: «Scheda 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009); 3.2.1 (2009)»,

leggasi: «Scheda 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009)».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 61 dell'8 agosto 2019)

19CE2500

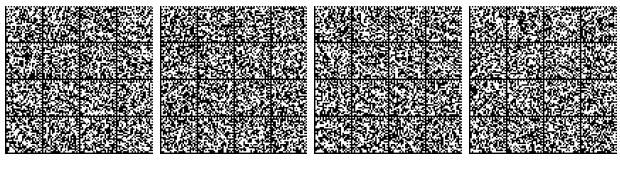

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 della Commissione, del 10 ottobre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260 dell'11 ottobre 2019)

Alla pagina 44, considerando 17:

anziché «Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. [Non è pervenuta alcuna osservazione.]»,

leggasi: «Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.».

Alla pagina 44, articolo 1:

anziché:

«Nome della società	Città
"Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd,	Xinjian Town"»,

leggasi:

«Nome della società	Città
"Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd,	Yixing City".

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 95 del 9 dicembre 2019)

19CE2501

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUE-001) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

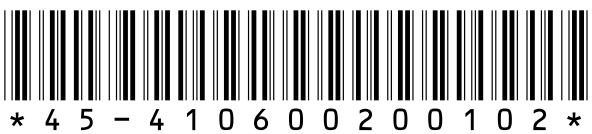
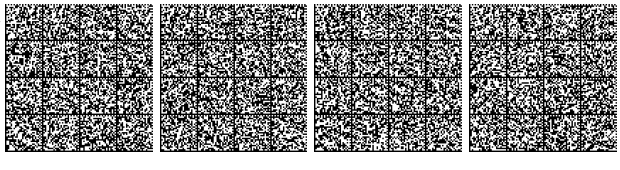
€ 15,00